

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	51
DIFESA (IV) .....	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	61
FINANZE (VI) .....	»	127
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	151
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	155
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	160

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 87.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.**

---

---

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	<i>Pag.</i>	174
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	192
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	209
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	214
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . .	»	215
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . .	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI . . . . .	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE . . . . .	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . .	»	223
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	224

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.45 alle 15.55, ha proposto la presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita pertanto il Vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, nel riferire sui lavori del Comitato in merito all'esame delle cariche rivestite da deputati nell'ambito di enti finanziari ricorda, preliminarmente come il Comitato stesso, sin dalla seduta del 13 ottobre 2016, si sia orientato, a maggioranza, nel senso di prendere atto di come le norme in materia di incompatibilità siano norme speciali e, dunque, di stretta interpretazione.

A tali norme, segnatamente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, non può essere applicata l'interpretazione analogica.

L'interpretazione letterale dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, ha quindi fornito le linee guida fondamentali per l'attività del Comitato.

In particolare, si è ritenuto che siano da considerare incompatibili le cariche e le funzioni rivestite in « Istituti bancari » (ritenendo che siano tali, in senso stretto, solo quegli enti che svolgano sia l'attività di deposito che l'attività creditizia).

La norma in esame, inoltre, prevede che siano incompatibili le cariche e le funzioni svolte in « Società per azioni » che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie. Ne consegue che, non essendo la norma interpretabile in via analogica, si devono considerare comunque compatibili le cariche ricoperte in Società a responsabilità limitata.

Quanto, infine, alle cariche rivestite nell'ambito degli istituti di credito a carattere cooperativo, la norma in esame prevede un'eccezione, stabilendo la compatibilità delle cariche in essi rivestite, purché tali istituti conservino una limitata dimensione territoriale e, segnatamente, « non operino fuori dalla loro sede ».

A tale proposito, in via d'interpretazione estensiva, si è ritenuto che il criterio ermeneutico più equilibrato ed adeguato alla *ratio* della norma consistesse nell'attribuzione al termine « sede » di una dimensione territoriale che non eccedesse quella provinciale.

Si è, inoltre, ritenuto che un istituto di credito a carattere cooperativo che sia anche qualificabile come « banca on line », ovvero una banca che consenta potenzialmente a chiunque, ovunque si trovi, di aprire un conto corrente tramite procedure informatiche perfezionate sul proprio sito internet, non possessa il citato requisito della territorialità.

Ciò premesso, il Comitato dopo avere esaminato le cariche dichiarate ha identificato quelle che presentavano dei profili di dubbio, richiedendo gli opportuni chiarimenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), del Regolamento della Giunta delle elezioni.

Nel corso dell'istruttoria, peraltro, alcuni colleghi hanno comunicato di essersi dimessi da cariche che presentavano profili di potenziale incompatibilità. L'esame del Comitato si è quindi soffermato sulla posizione dell'onorevole Sottanelli.

Quanto alla posizione dell'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, nella qualità di Presidente della Banca del Vomano (Banca di credito cooperativo), ricorda come l'interessato abbia precisato che la banca ha

la propria sede e uno sportello nel comune di Pineto, nonché un secondo sportello in Montorio al Vomano.

Sia la sede che gli sportelli, pertanto, si trovano nell'ambito della stessa Provincia: la Provincia di Teramo.

L'interessato, inoltre, nel fornire i chiarimenti di cui al citato articolo 16, comma 2, lettera *b*) ha precisato che: « *Non esistono altri sportelli, né fisici né virtuali, oltre quelli sopra citati. Non è pertanto possibile sottoscrivere per via digitale, quindi al di fuori del territorio di competenza, i servizi forniti dalla Banca del Vomano. L'attività di home banking viene infatti fornita come eventuale servizio aggiuntivo ai soli soci ed ai clienti che ne facciano espressamente richiesta e solo ed esclusivamente dopo che gli stessi abbiano sottoscritto dei servizi della banca attraverso le sue filiali sopra citate nel territorio di competenza* ».

Ne consegue che la banca in questione non potrebbe essere definita come una « banca on line » e che l'eventuale servizio aggiuntivo di *home banking* non fa venir meno la natura territoriale della banca stessa.

Pertanto, non ravvisandosi elementi di incompatibilità riferibili all'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, propone a nome del Comitato che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente della Banca del Vomano (Banca di credito cooperativo), ricoperta dall'on. Giulio Cesare Sottanelli.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Giunta, a maggioranza, accerta la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente della Banca del Vomano (Banca di credito cooperativo) rivestita dall'onorevole Giulio Cesare Sottanelli.

Nicola STUMPO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, propone, a nome del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto della cessazione

della carica di sindaco presso la Banca Popolare Friuladria ricoperta dal deputato Enrico Zanetti nell'aprile 2013 e della cessazione della carica di consigliere di amministrazione della società Easy Nolo spa ricoperta dal deputato Giuseppe

Stefano Quintarelli in data 31 marzo 2017.

La Giunta prende atto.

**La seduta termina alle 16.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 6

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati ..... 7

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), premettendo di avere il massimo rispetto per il lavoro svolto dai relatori, rileva che al

momento la questione di fondo è rappresentata dal chiarimento che dovrebbe intervenire all'interno del maggiore partito della maggioranza circa l'impostazione da dare al provvedimento in discussione. Ribadisce, pertanto, che il gruppo di Forza Italia auspica che tale chiarimento sia operato in tempi rapidi, per scongiurare il rischio che il percorso normativo intrapreso non porti ad alcun risultato concreto.

Massimo Enrico BARONI (M5S) concorda circa l'opportunità che intervenga al più presto un chiarimento all'interno del Partito Democratico. Entrando nel merito delle modifiche che potrebbero essere apportate al testo trasmesso dal Senato, invita a prendere in considerazione la definizione di bullismo riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale come base di partenza per individuare con precisione il fenomeno del cyberbullismo, in cui si mescolano l'identità reale e quella virtuale.

Accoglie con estremo favore la soppressione operata dal Senato della disposizione definita « ammazza web », rilevando che la permanenza di tale soppressione è condizione indispensabile per l'espressione di un voto favorevole sul provvedimento da parte del suo gruppo.

Segnala, quindi, l'opportunità di integrare il contenuto dell'articolo 7, prevedendo il coinvolgimento della figura dell'assistente sociale per quanto concerne l'istituto dell'ammonizione previsto in tale articolo. Invita, inoltre, a prendere in considerazione le proposte del Movimento 5 Stelle in materia di progetti di giustizia riparativa, evidenziandone la validità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Baroni, precisa che con il provvedimento in titolo non si vogliono introdurre nuove fattispecie di reato e ricorda che la legge n. 67 del 2014 già prevede, per tutte le fattispecie di reato per le quali è prevista la pena massima della reclusione per quattro anni, la messa alla prova, che costituisce un istituto con funzione riparativa.

Massimo Enrico BARONI (M5S) precisa che i percorsi di giustizia riparativa menzionati nel suo intervento rappresentano un paradigma di cura e non coincidono, quindi, con gli istituti giuridici richiamati dalla presidente Ferranti.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, prendendo nota delle osservazioni formulate dai colleghi nella seduta odierna e in quella precedente, fa presente di avere ben chiari i nodi da sciogliere per portare a conclusione il travagliato *iter* del provvedimento in discussione. Tali nodi sono rappresentati dal fatto che il provvedimento in esame debba riferirsi anche

al fenomeno del bullismo oltre che al cyberbullismo, dall'applicabilità delle disposizioni da esso recate anche ai soggetti maggiori di diciotto anni, nonché dall'opportunità di intervenire sul codice penale, come previsto dall'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, successivamente soppresso dal Senato.

Sottolinea che su tali questioni occorre raggiungere un punto di vista il più possibile condiviso, segnalando che sarebbe in ogni caso un grave errore proporre modifiche tali da mettere a rischio l'approvazione di un provvedimento largamente atteso nel Paese.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del presidente per la XII Commissione, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di venerdì 28 aprile prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.**

**C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	8
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisci- chicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisci- chicchio e C. 4363 Fragomeli.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza  
del presidente Andrea MAZZIOTTI DI  
CELSO. — Interviene il sottosegretario di  
Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

#### La seduta comincia alle 14.45

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-  
dente, comunica che è stata avanzata la  
richiesta che la pubblicità dei lavori sia  
assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi  
obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisci-  
chicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068  
Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128  
Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177  
Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240  
Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272  
Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C.  
4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C.  
4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta,  
C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisci-  
chicchio e C. 4363 Fragomeli.



**Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.**  
**Doc. VII n. 767.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che, come anticipato nell'ultima riunione della Commissione, ha individuato una serie di questioni sulle quali desidera sollecitare i gruppi ad esprimere le proprie preferenze e disponibilità. L'elenco di tali questioni è stato trasmesso per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri. L'obiettivo è di arrivare, come già fatto con riguardo all'eventualità di reintrodurre il cosiddetto *Mattarellum*, a una valutazione delle posizioni in Commissione anche su proposte alternative.

La prima questione riguarda la scelta di un sistema tra le seguenti possibili opzioni: proporzionale, maggioritario, oppure forme miste tra maggioritario e proporzionale. Il secondo tema riguarda l'adozione di un turno unico oppure di un doppio turno. In caso di opzione per un sistema proporzionale, si pone la questione della scelta tra un sistema proporzionale puro e un sistema proporzionale con premio. In caso di scelta di un sistema proporzionale con premio si pongono poi le seguenti questioni: scelta tra premio di lista o premio di coalizione; introduzione di una soglia per l'accesso al premio; l'entità del premio; l'interconnessione tra premio alla Camera e premio al Senato.

Un ulteriore tema riguarda le tipologie di candidature e la scelta tra le seguenti possibili opzioni: collegi uninominali; collegi plurinominali; liste bloccate; capilista bloccati; preferenze.

Altri temi che ritiene vadano sottoposti alla valutazione della Commissione riguardano la dimensione dei collegi, le soglie di sbarramento alla Camera e al Senato e l'equilibrio di genere.

L'ultimo tema è quello delle pluricandidature e delle modalità di determina-

zione del seggio in caso di elezione del pluricandidato in più collegi, modalità che potrebbero essere le seguenti: miglior risultato, peggior risultato, sorteggio.

Invita, quindi, i gruppi ed i singoli deputati ad esprimersi sulle questioni poste.

Pino PISICCHIO (Misto) ringrazia il presidente e relatore per il lavoro di sintesi che delinea lo stato dell'arte dei lavori della Commissione. Le direttrici sulle quali ci si deve muovere, sulla base del documento del relatore, sono, a suo avviso, quelle di offrire indicazioni di partenza per l'elaborazione di un testo base e di offrire tali indicazioni sulla base di uno spazio comune di ipotesi non controverso. Su questo fronte si pone, ad esempio, la volontà comune a molti di eliminare la previsione dei capilista bloccati, rovesciando così la scelta delle candidature dall'alto in basso. È un punto questo che pare non controverso, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dell'esponente più autorevole del Partito democratico. Il secondo punto non controverso riguarda la necessità di rendere omogenei i sistemi elettorali di Camera e Senato. Da qui si potrebbe creare quindi un percorso per l'elaborazione di un testo base, sul quale mettere poi a confronto posizioni diverse, quali ad esempio l'attribuzione del premio di maggioranza a una lista o a una coalizione, ipotesi quest'ultima da lui preferita.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene necessario porre fine a questo andamento dei lavori che definisce una sorta di « melina », sottolineando l'esigenza che la Commissione si pronunci su un testo base, che comprenda quegli interventi minimi correttivi del sistema vigente – in materia di armonizzazione tra Camera e Senato, ad esempio su soglie di sbarramento e preferenze di genere – sui quali appare ragionevole ipotizzare un consenso di massima dei gruppi. Manifesta soddisfazione per la disponibilità del Partito democratico, espressa in sedi extraparlamentari, a superare la questione dei capilista

bloccati. Fa notare che l'adozione di un testo base, sul quale presentare successivamente proposte emendative, contribuirebbe ad incanalare la discussione su binari parlamentari, al di fuori degli scenari della propaganda politica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, sottolinea che il suo scopo era proprio quello di stimolare un dibattito al fine di ottenere elementi utili di valutazione.

Danilo TONINELLI (M5S) non si unisce ai ringraziamenti al presidente e relatore, in quanto il dato reale è che si riparte da zero a circa novanta giorni dalla sentenza della Corte costituzionale sull'*Italicum* e a più di quattro mesi dal 4 dicembre 2016, giorno in cui il risultato del referendum costituzionale ha di fatto cancellato quella legge. Concorda sull'ipotesi che come testo base venga adottato l'*Italicum* costituzionalizzato, dal suo gruppo definito Legalicum. Costituzionalizzato e, quindi, senza il ballottaggio, fondato sull'idea poco costituzionale di conoscere il nome del vincitore la sera delle elezioni. Apprezza il fatto che il massimo esponente del Partito democratico, anche se in televisione e, quindi, al di fuori del Parlamento, abbia mutato opinione sui capilista bloccati, la cui abolizione fa parte della proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle. Si tratta di posizioni sulla cui autenticità nutre però molte riserve. L'unica strada percorribile, e che sembra trovare larga condivisione, è quella quindi di partire dal sistema della Camera, come uscito dalla sentenza della Corte, e applicarlo al Senato, proposta che è poi quella del Movimento 5 Stelle. Il resto è pura « melina ».

Ritiene che nel modo da lui indicato si possa rispondere alle accuse di incapacità rivolte al Parlamento dagli stessi esponenti politici che hanno fatto approvare con voti di fiducia una legge elettorale per la sola Camera sulla previsione – poi rivelatasi erronea – dell'approvazione della riforma costituzionale da parte dei cittadini.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritiene che l'unico modo per uscire da una di-

scussione sterile e accademica sui modelli elettorali sia quello di agire con concretezza, adottando come testo base a maggioranza quello derivato dalle sentenze della Corte costituzionale e basando su di esso il successivo esame delle proposte emendative. Solo in tal modo, a suo avviso, sarà possibile verificare se le dichiarazioni rese da taluni esponenti di partito al di fuori del Parlamento siano corrispondenti a reali volontà politiche. Si tratta quindi, a suo avviso, di passare alla verifica dei numeri attraverso votazioni e decisioni concrete.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa notare che non è sufficiente che i gruppi evocino l'elaborazione di un testo condiviso assumendo come base la disciplina vigente come risultante a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, apparendo necessario, a suo avviso, che essi entrino nel merito delle questioni, sulle quali potrebbero permanere delle divergenze. Cita, ad esempio, il tema dei capilista bloccati, ritenuti legittimi dalla Corte, sui quali i gruppi dovrebbero esprimere chiaramente la loro posizione.

Marco MELONI (PD) rileva come la discussione in atto sia utile per lavorare nel merito e costruire un testo con basi solide su alcuni punti fermi.

Ritiene che ci siano due aspetti che non sono stati valorizzati a sufficienza nell'*iter* dell'*Italicum*. Il primo consiste nell'equilibrio tra rappresentatività e governabilità e il secondo nella ricerca di una larga intesa, in quanto una riforma elettorale deve essere condivisa, se possibile, da tutti. Quest'ultimo è un aspetto sostanziale e non formale. È consapevole che il dibattito congressuale del Partito democratico rallenti il cammino dell'esame della legge elettorale, ma il convergere di tutti i candidati sull'eliminazione della previsione relativa ai capilista bloccati gli sembra di buon auspicio per una base di partenza da mettere a punto anche prima delle primarie del Partito democratico medesimo.

Da qui potrà partire la discussione sulla scelta tra le varie opzioni sulla questione delle candidature.

Non concorda sulla proposta di estensione al Senato del sistema di elezione previsto per la Camera come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale, in quanto l'effetto sarebbe un forte rischio di ingovernabilità.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che il suo gruppo confida nella capacità di sintesi del presidente e relatore, al quale spetterà un compito complesso, attesa la diversità delle proposte sul campo. Osserva che non appare ragionevole affermare l'esistenza di un'unica strada obbligata da percorrere, esclusivamente sulla scia di quanto delineato dalla Corte costituzionale, sottolineando come spetti piuttosto al Parlamento, con piena discrezionalità, tracciare la linea da seguire, operando una scelta tra le diverse indicate, pur nell'alveo della giurisprudenza costituzionale. Fa notare che il suo gruppo, dunque – pur manifestando preferenza per sistemi elettorali maggioritari e non condividendo un eventuale ritorno a sistemi proporzionali puri – si rimetterà al lavoro che svolgerà il presidente e relatore ai fini dell'elaborazione di un testo base da sottoporre alla votazione della Commissione, anche in vista della successiva fase emendativa.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che il problema, più che di merito, sia di metodo. Viene infatti invertito quello che, a suo avviso, sarebbe il percorso naturale, vale a dire che il Partito democratico, il partito di maggioranza relativa, che ha presentato ben nove proposte di legge, dica qual'è la sua vera posizione prima di « passare la palla » ad altri. Detto questo, ritiene il lavoro fatto dal presidente e relatore utile e focalizzato su punti nodali, su cui è giusto che tutti si esprimano e che devono essere valutati sulla loro potenzialità in termini di voti sia alla Camera che al Senato. Ribadisce però che deve essere il Partito democratico per primo a indicare la sua posizione. Non condivide in-

fatti che alcune posizioni siano espresse per via mediatica e non le considera come aperture, se non vengono poi formalizzate nella sede parlamentare.

Concorda con il deputato Giancarlo Giorgetti e con le posizioni di chi afferma che si deve partire dalla sentenza della Corte costituzionale. E in questa chiave, e in un sistema non più bipolare, vede difficile il ritorno al cosiddetto *Mattarellum*. Osserva, quindi, come le proposte formulate anche recentemente dal Partito democratico siano indistinte e senza alcuna forma di sintesi, in mancanza di una vera analisi. Sono, a suo avviso, il frutto pur legittimo della campagna elettorale per le primarie di quel partito.

La posizione del proprio partito è invece chiara e fondata su alcuni macro temi irrinunciabili, quali il sistema proporzionale e il premio di coalizione.

Ribadisce che si esprimerà sui singoli punti del documento del presidente solo quando avrà conosciuto la posizione del Partito democratico.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che nessun gruppo possa essere ostile ad un sistema elettorale che sia tendenzialmente analogo per entrambe le Camere, che sia suscettibile di riavvicinare elettori ed eletti e che assicuri al contempo stabilità di Governo. Si tratta ora, tuttavia, di passare dall'enucleazione dei principi ai fatti concreti. Al riguardo, giudica apprezzabile la proposta del presidente, confidando che il suo lavoro di sintesi possa condurre ad un testo sulla cui definizione il suo gruppo intende collaborare con serietà. Evidenzia, in proposito, che la recente disponibilità manifestata da esponenti del suo partito sul tema dei capilista bloccati rappresenta un segnale positivo di confronto, che ritiene pienamente coerente alla linea politica del Partito democratico, che mira ad una valorizzazione del rapporto tra cittadini ed eletti, preferibilmente attraverso la scelta dei collegi uninominali. Ritiene quindi necessario parlamentarizzare la discussione, attraverso un serio confronto di merito su questioni legate alla governabilità e alla rappresentanza, atteso che, allo

stato, il sistema vigente appare inapplicabile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, sottolinea come sia legittima qualsiasi posizione politica espressa al di fuori del Parlamento, ma come sia altrettanto vero che essa debba poi essere portata nella sede propria del confronto parlamentare.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) osserva che si era preparato a intervenire sul merito dei temi indicati dal presidente e relatore, ma l'andamento del dibattito odierno lo ha indotto a modificare il suo intervento e ad incentrarlo su alcune considerazioni di carattere politico. Prima di tutto, non ritiene sia un problema che la Camera debba porsi quello di cosa accadrà al Senato. Osserva come più di una volta l'esito del voto in un ramo del Parlamento abbia poi influenzato l'altro. Sulla condivisione in merito all'abolizione dei capilista, rileva come sia sbagliato il metodo, perché si sta partendo dal fondo e non dal capo del problema, che è quello della scelta di un sistema elettorale.

Ritiene poi che non sia fondata e che non risponda alla realtà l'ipotesi dell'applicazione dei collegi uninominali solo in un sistema bipolare. Non è così in Gran Bretagna e non è così in Francia. Cita infatti il caso dell'elezione di Blair con il solo 35 per cento dei voti e della possibile elezione alla Presidenza della Repubblica francese di una candidata di un partito che potrebbe avere pochi eletti in Parlamento. Lo stesso *Mattarellum* fu applicato originariamente a un sistema che non era assolutamente bipolare. Il problema non è quindi il sistema bipolare ma la governabilità e l'applicazione del principio per cui rendere maggioranza la più grande delle minoranze. Osserva poi come nel frattempo siano cresciute nel nostro sistema politico forze non disposte a coalizzarsi con altre forze politiche, a suo avviso destinate ad aumentare di numero. Un sistema proporzionale, che troverebbe sicura applicazione con il sistema residuale dell'*Italicum* – in quanto è remota l'ipotesi

che una sola lista raggiunga il 40 per cento dei voti – sarebbe un sistema assolutamente instabile, che non assicurerebbe neanche il rispetto della rappresentatività, data la probabile polarizzazione di posizioni.

Matteo MAURI (PD) ritiene che il lavoro da svolgere in funzione dell'elaborazione di un testo base sia complesso e richieda un notevole sforzo di sintesi, a fronte di un quadro politico variegato e divergente. Occorre, a suo avviso, ben ponderare le diverse soluzioni percorribili, valutando quelle sulle quali appare più verosimile il raggiungimento di un ampio consenso in entrambe le Camere. Ritiene normale e pienamente rientrante nella dialettica democratica che su un tema rilevante come quello della legge elettorale si sviluppi una discussione ampia, che si svolga anche al di fuori delle aule parlamentari, senza che ciò, a suo avviso, costituisca una diminuzione del ruolo del Parlamento. Fa notare che chi evoca l'introduzione di un sistema risultante da quanto rilevato dalla Corte costituzionale non fa i conti con l'approfondimento di questioni di merito essenziali, legate ad esempio al tema della governabilità e dell'armonizzazione tra Camera e Senato, sulle quali il Parlamento deve necessariamente dire la sua. Ritiene, peraltro, che la scelta del modello elettorale debba precedere quella su altre questioni – cita ad esempio il tema dei capilista bloccati – che può assumere più o meno valenza in conseguenza del tipo di sistema adottato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, desidera svolgere alcune considerazioni. Ritiene che il dibattito svolto abbia fatto emergere utili e chiari elementi di riflessione sul percorso da costruire.

Condivide il tema della rilevanza dell'esame al Senato, perché i gruppi parlamentari sono espressione di partiti politici che dovrebbero esprimere posizioni valide per entrambi i rami del Parlamento.

Concorda con il deputato Mauri sulla legittimità delle posizioni espresse al di

fuori del Parlamento, ma ribadisce come è in questa sede che devono poi essere concretizzate e formalizzate, cosa che non sempre è avvenuta.

Dalle posizioni emerse, quali quelle dei deputati Sisto, Toninelli e D'Attorre, si sta definendo un quadro che è un punto di riferimento essenziale per l'obiettivo che è l'elaborazione di un testo che possa costituire una solida base di partenza, cosa che ricade nella responsabilità del relatore. Sottolinea, in proposito, come manchino indicazioni su alcuni punti rilevanti, quali la scelta tra premio alla lista e premio alla coalizione.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che dal dibattito odierno sembra emergere un orientamento dei gruppi favorevole ad un avanzamento dell'iter, che si traduca nell'elaborazione di un testo base, imperniato sulla disciplina che ha superato il vaglio della Corte costituzionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva come sia indispensabile un altro passaggio di discussione per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo per una precisazione, si chiede se nella prossima seduta il presidente e relatore sia nelle condizioni di presentare una sua proposta di testo base, alla luce del presente dibattito, dal quale, a suo avviso, è emersa la volontà dei gruppi di passare ad una nuova fase procedurale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiarisce la sua posizione in merito alla necessità di ulteriori interventi al fine di una compiuta valutazione e riflessione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa notare che, prima dell'elaborazione di un testo base, appare necessario concludere la discussione, acquisendo, nelle prossime sedute, la posizione di tutti i gruppi – compresi i gruppi che non sono intervenuti nella seduta

odierna – sui temi più rilevanti. Dichiara che svolgerà, dunque, ulteriori approfondimenti di merito, in vista della elaborazione di una proposta di testo base condivisibile, che si riserva di formulare una volta concluso l'esame preliminare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.**

**C. 4224 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno

strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di 17 articoli e di un preambolo nel quale vengono richiamate la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta da entrambi i Paesi a Palermo il 12 dicembre 2000, e gli annessi Protocolli contro la tratta di persone e la tratta di migranti, nonché l'Accordo italo-croato di collaborazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993, non sottoposto a ratifica parlamentare e in vigore dal 4 maggio 1994.

L'articolo 1 precisa l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nell'impegno a svolgere attività di cooperazione di polizia per prevenire e reprimere i crimini, in particolare quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa e l'articolo 3 specifica gli ambiti di competenza. Gli articoli da 4 a 11 riguardano le modalità della cooperazione, che consiste nelle seguenti attività: scambio di informazioni relative a reati, persone, forme di criminalità nonché alle rispettive legislazioni nazionali in materia di attraversamento delle frontiere e requisiti di ingresso; intensificazione delle comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti, distacchi di esperti e visite di studio; armonizzazione delle attività di cooperazione anche attraverso la designazione di punti di contatto, l'effettuazione di analisi congiunte, lo svolgimento attività operative coordinate; iniziative di istruzione e formazione professionale quali, ad esempio, preparazione di esperti e visite di docenti; forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera, quali lo scambio di funzionari di polizia; l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e le attività operative

coordinate, per la cui esecuzione sono stabiliti indirizzi regolamentari. L'articolo 12 disciplina la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia. L'articolo 13 dispone in tema di riservatezza dei dati trasmessi. L'articolo 14 conferisce alle Autorità competenti all'applicazione dell'intesa la facoltà di stipulare protocolli per l'attuazione delle attività operative coordinate in mare e di tutte le altre forme di cooperazione indicate nell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 15, l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali vincolanti per le Parti. L'articolo 16 prevede che le eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Autorità competenti e, quando questo non fosse possibile, attraverso i canali diplomatici. Con l'articolo 17, infine, si stabilisce che l'Accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, avrà durata illimitata, salvo denuncia scritta con effetto a sei mesi.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, approvato dall'Assemblea del Senato il 12 gennaio 2017, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, ed è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato a seguito del parere formulato dalla Commissione bilancio.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'ar-

articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Disposizioni in materia di legittima difesa.**

##### **C. 3785 Ermini e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, fa presente che l'articolo unico della proposta di legge C. 3785 a prima firma del deputato Ermini riprende parzialmente il contenuto della proposta C. 2892-A, giunto all'esame dell'Assemblea della Camera il 7 marzo 2016 per essere poi rinviato in Commissione il successivo 21 aprile. La proposta interviene sul codice penale per modificare l'articolo 59, che apre il Capo II relativo alle circostanze del reato del Titolo III del Libro I. In particolare, il provvedimento aggiunge un quinto e ultimo comma all'articolo 59, in base al quale nella legittima difesa domiciliare (articolo 52, secondo comma, del codice penale) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni: se l'errore sulla presenza di circostanze di esclusione della pena è conseguenza di un grave turbamento psichico; se detto turbamento è causato dalla persona contro cui è diretta la reazione. Quanto al rispetto alle competenze costituzionalmente definite rileva che la modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale *ex* articolo 117, secondo

comma, lettera l), della Costituzione. Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali segnala la formulazione della proposta di legge – con particolare riguardo alla locuzione « grave turbamento psichico » causato da colui contro il quale è diretta la reazione – alla luce dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie. Tale locuzione è, al momento, sconosciuta all'ordinamento penale. Per orientamento consolidato si ritiene che i principi di tassatività e determinatezza del reato trovino riconoscimento implicito nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione nonché oggetto di più diretta menzione nella più esplicita formulazione dell'articolo 1 del codice penale. Quanto al principio di determinatezza, i « due obiettivi fondamentali » ad esso sottesi consistono « per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta » (Corte costituzionale, sentenza n. 327 del 2008). Le disposizioni penali devono essere « chiaramente formulate », e devono essere rese altresì conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (articolo 73, comma 3, della Costituzione).

Più recentemente, deve essere segnalata la sentenza della Consulta (sentenza n. 172 del 2014) che ha ritenuto costituzionalmente legittima la fattispecie di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* (cosiddetto *stalking*). Secondo la Corte, l'esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure ri-

ferirsi a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude – conclude la Corte – l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la « impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità

dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.25.**



ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (C. 4224 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4224 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di legittima difesa (C. 3785 Ermini e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3785 Ermini e abb., recante « Disposizioni in materia di legittima difesa »;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento penale » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

evidenziata, quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, la formulazione della proposta di legge, con particolare riguardo alla introduzione nell'ordinamento penale della locuzione « grave turbamento psichico » causato da colui contro il quale è diretta la reazione;

rilevato che i principi di tassatività e determinatezza del reato trovano riconoscimento implicito nell'ordinamento giuridico nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione ai sensi del quale: « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso » nonché nell'articolo 1 del codice penale ove si stabilisce che: « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite »;

evidenziato, quanto al principio di determinatezza, che i « due obiettivi fondamentali » ad esso sottesi consistono « per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo crea-

tivo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta » (Corte costituzionale, sentenza n. 327 del 2008);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni penali devono essere « chiaramente formulate », e devono essere rese altresì conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (articolo 73, comma terzo, della Costituzione);

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare la formulazione della nozione di « grave turbamento psichico » alla luce dei principi contenuti nella sentenza n. 327 del 2008 sopra richiamata al fine di evitare che possa essere concretamente definita solo dall'interpretazione creativa del giudice, con la conseguenza che la stessa nozione potrebbe essere applicata in ogni caso di errore dell'agente ovvero, al contrario, potrebbe essere intesa in senso restrittivo e pertanto con il rischio di non configurare comunque in concreto un'ipotesi di causa di esclusione della pena;

sottolineato, d'altra parte, che deve essere segnalata la più recente sentenza n. 172 del 2014 della Corte costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente legittima la fattispecie di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis (cosiddetto *stalking*) sostenendo che la norma incriminatrice può fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza

comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude – conclude la Corte – l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la « impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la locuzione « grave turbamento psichico » alla luce dei principi di tassatività e determinatezza del reato in ragione delle considerazioni svolte in premessa.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i> .....	32
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)</i> .....	44
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
Sull'ordine dei lavori .....	26

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29

##### INTERROGAZIONI:

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori .....	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	46

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia .....	31
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	49

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di legittima difesa.**

**C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati circa 60 emendamenti (*vedi allegato 1*) al testo base, inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, insieme alle altre proposte di legge abbinata, a partire da mercoledì 19 aprile prossimo.

Avverte che l'onorevole Sarro ha sottoscritto tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole. Gelmini e che il presidente La Russa ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Molteni e Fedriga.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) interviene in relazione alla seduta svoltasi l'11 aprile, alla quale non ha partecipato, per associarsi alle considerazioni svolte nella da parte dei colleghi di opposizione che non hanno accolto la richiesta del Governo di differire di una settimana l'esame degli emendamenti, al fine di avere il tempo necessario per procedere ad approfondimenti, che in realtà, considerato il numero ed il tenore degli emendamenti presentati, può essere svolto in poche ore, come peraltro lui stesso ha fatto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

David ERMINI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario. Precisa, comunque, che, a seguito di ulteriori approfondimenti che intende effettuare in vista dell'esame in Assemblea, potrebbe esprimere su alcune proposte emendative, qualora dovessero essere riformulate in Assemblea, parere favorevole.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede chiarimenti al relatore Ermini sul parere espresso, in quanto sembrerebbe aver espresso parere favorevole su alcuni non precisati emendamenti.

David ERMINI (PD), *relatore*, ribadisce di aver chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, riservandosi di esprimere parere favorevole nel corso dell'esame in Assemblea su alcuni emendamenti dei quali condivide la *ratio*, ma non la formulazione. A tale proposito, si sofferma sull'emendamento 1.49 Verini, secondo cui, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, è garantito dallo Stato alla vittima che ha reagito il rimborso delle spese legali sostenute. Dichiarata di condividere pienamente il principio sancito da tale emendamento, tuttavia non può non tenere conto che l'emendamento è palesemente carente della necessaria copertura finanziaria e che, pertanto, non potrebbe superare il vaglio della Commissione bilancio qualora dovesse essere approvato ed inserito nel testo. Occorrerebbe, infatti, in primo luogo, procedere alla quantificazione della copertura economica per poi individuare in dettaglio i fondi da utilizzare. Si tratta di operazioni tecniche che potranno essere fatte oramai solamente in vista dell'esame in Assemblea, per cui in questo momento non gli rimane che prendere atto della attuale carenza di copertura dell'emendamento, preannunciando il proprio parere favorevole nel caso in cui l'emendamento che verrà presentato in Assemblea sarà assistito da una adeguata copertura finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di passare al voto degli identici emendamenti Molteni 1.1, Andrea Maestri 1.2 e Rostan 1.3, soppressivi dell'unico articolo si compone il testo base, ricorda che la loro approvazione equivarrebbe al conferimento al relatore a riferire all'Assemblea in senso contrario sul testo base, concludendosi in tal modo la sede referente.

Nicola MOLTENI (LNA), dopo aver dichiarato di essere favorevole non solo agli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ma anche a tutti quelli presentati da altri gruppi nel caso in cui siano ispirati alla medesima *ratio* di quelli, precisa che l'emendamento soppressivo da lui presentato

non deve essere letto come una condivisione della normativa vigente, ma come una netta contrarietà al testo base che è da considerare del tutto inutile, non migliorando la normativa vigente, che, in ragione della sua applicazione concreta, deve invece subire alcune correzioni a tutela delle vittime.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) fa presente che le motivazioni sulle quali si basa l'emendamento soppressivo da lui presentato sono opposte rispetto a quelle appena enunciate dal collega Molteni. A suo parere dovrebbe essere cancellata anche la riforma del 2006 il cui unico effetto sono stati la moltiplicazione del porto d'armi per uso sportivo senza incidere positivamente sulla percezione della sicurezza nel Paese. Ritiene quindi opportuno approvare il suo emendamento 1.9, volto a ripristinare la disciplina della legittima difesa antecedente alla riforma del 2006.

Franco VAZIO (PD) alla luce della dichiarazione del relatore ed, in particolare, allo spirito costruttivo con il quale ha chiesto il ritiro degli emendanti, ritira il suo emendamento 1.33, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente riformulato.

Walter VERINI (PD), comprendendo le ragioni di natura meramente tecnica che hanno indotto il relatore a chiedere il ritiro del suo emendamento 1.49, lo ritira, impegnandosi di ripresentarlo in Assemblea corredandolo della necessaria copertura finanziaria.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) dichiara di essere alquanto perplesso dell'atteggiamento del relatore che preannuncia pareri favorevoli in Assemblea su emendamenti presentati in Commissione e dei deputati che hanno appena ritirato i propri emendamenti sottraendo alla Commissione il confronto sui temi che i predetti emendamenti affrontano. A suo parere in tal modo si manca di rispetto alla Commissione, la quale è l'organo istituzionalmente deputato ad esaminare le questioni oggetto

di emendamenti presentati presso di essa. Ritiene che non vi siano precedenti in tal senso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che in altre situazioni i relatori hanno dichiarato di condividere la *ratio* di un emendamento, sul quale il parere era contrario a causa della carente formulazione, proprio come è appena avvenuto con l'emendamento 1.49 Verini.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) non condividendo quanto appena avvenuto in ordine agli emendamenti ritirati, fa proprio l'emendamento 1.49 ritirato dal collega Verini.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento fatto proprio dal Presidente La Russa assumerà il numero 1.100.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che sia molto grave quanto sta accadendo, in quanto il collega Verini ha appena ritirato un emendamento facendo capire che, avvalendosi di suggerimenti che saranno nel frattempo formulati informalmente dal Governo, lo ripresenterà in Assemblea, sottraendolo così dall'esame della Commissione. Sarebbe stato, invece, corretto approvare in commissione l'emendamento così come formulato, lasciando poi alla Commissione Bilancio il compito di trovare la copertura economica mancante.

Nicola MOLTENI (LNA) condivide gli interventi critici dei deputati La Russa e Bonafede.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che non spetta alla Commissione Bilancio di trovare coperture economiche mancanti nel testo che le Commissioni di merito sottopongono al suo parere, in quanto altrimenti finirebbe per svolgere un ruolo di merito che non le spetta. Nel caso in esame, potrebbe unicamente rilevare l'assenza di una copertura economica.

Walter VERINI (PD) rammenta che, nella seduta svoltasi nella giornata di ieri, il sottosegretario Ferri ha chiesto, a nome dell'Esecutivo, di disporre di tempo ulteriore per valutare più approfonditamente il contenuto degli emendamenti presentati. Al riguardo, rammenta, altresì, che la maggioranza dei gruppi parlamentari si è dichiarata disponibile a richiedere un breve differimento della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, mentre alcuni gruppi di opposizione, segnatamente quelli della Lega Nord, del Movimento Cinque Stelle e di Forza Italia, hanno rilevato la necessità di garantire il rispetto dei tempi già decisi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Evidenzia, quindi, come, nella seduta odierna, il relatore, per agevolare l'esame del provvedimento e la discussione degli emendamenti, abbia formulato un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che alcune di esse, in particolare gli emendamenti Vazio 1.33 e Verini 1.49, dei quali il relatore stesso condivide il principio ispiratore, potranno essere, una volta ripresentati in Assemblea, valutati più approfonditamente. Ciò premesso, sottolineando la sostanziale correttezza sia del relatore, sia dell'Esecutivo, che si è testé rimesso alla Commissione, ribadisce la sua volontà di ritirare l'emendamento 1.49 a sua firma, rilevando, tuttavia, nell'ipotesi in cui lo stesso emendamento venisse fatto proprio da un altro componente della Commissione, di non essere più disponibile a ritirare la predetta proposta emendativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Verini, evidenzia come l'emendamento 1.49 sia stato già ritirato e fatto proprio dal deputato La Russa. Al riguardo, precisa come non sia possibile procedere alla revoca del ritiro della predetta proposta emendativa, fatta propria da un altro parlamentare.

Walter VERINI (PD), nel prendere atto delle precisazioni testé fornite dalla presidente, ribadisce la sua volontà di ripresentare l'emendamento in questione, op-

portunamente riformulato attraverso la previsione di una adeguata copertura finanziaria, in Assemblea.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), rilevando come quello in discussione sia un provvedimento di notevole complessità, fa notare come la Commissione dovrebbe disporre di tempo adeguato per procedere ai necessari approfondimenti. Rileva, quindi, l'opportunità di differire la discussione del provvedimento quanto meno alla prossima settimana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni 1.1, Andrea Maestri 1.2 e Rostan 1.3, nonché gli emendamenti Lupi 1.18, Fontana 1.8, Daniele Farina 1.9, Marotta 1.5 e Gelmini 1.4.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.10, raccomandandone l'approvazione. In proposito, rammenta che tale proposta emendativa riproduce il contenuto della sua proposta di legge C. 3380, presentata circa due anni fa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.10, Marotta 1.6 e 1.7, nonché Molteni 1.12, 1.13 e 1.11.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.14 e Longo 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.14, Longo 1.15, Ferraresi 1.16 e Marotta 1.19.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.20 e 1.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.20 e 1.21, Mazziotti di Celso 1.22 e Molteni 1.23.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.24 e Santelli 1.34.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.24, Molteni 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.35, 1.30 e 1.31, gli identici emendamenti Molteni 1.32 e Santelli 1.34, nonché le proposte emendative Molteni 1.37 e 1.36.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.38, del quale è cofirmatario. Al riguardo, osserva come la proposta di legge C. 3785, presentata dal collega Ermini, intervenendo sull'articolo 59 del codice penale, attribuisca una eccessiva discrezionalità al magistrato nel valutare il « grave turbamento psichico » della persona vittima di una ingiusta aggressione. Osserva, invece, come l'emendamento Molteni 1.38, nel far riferimento anziché al « turbamento psichico » allo « stato di agitazione » della vittima del reato, sia diretto a fornire al magistrato più oggettivi elementi di valutazione, scongiurando l'eventualità del ricorso a lunghe e costose perizie.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni del collega La Russa, rileva come il suo emendamento 1.38 rifletta una filosofia diametralmente opposta a quella propria della proposta di legge C. 3785 del deputato Ermini. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che tale proposta emendativa sia diretta, limitando la discrezionalità di valutazione del magistrato, ad evitare la deriva, a suo avviso sbagliata, della predetta proposta di legge.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel replicare alle considerazioni dei colleghi La Russa e Molteni, evidenzia, preliminarmente, come la nozione di « turbamento psichico », cui si fa riferimento nella sua proposta di legge, abbia una rilevanza esclusivamente penale, trattandosi di un concetto ben diverso da quello di « danno biologico », che assume, invece, rilevanza prettamente civilistica. Sottolinea, quindi, come, in sede penale, non sia necessario fare ricorso a perizie o a consulenze tecniche. Evidenzia, altresì, che tutte le proposte di legge presentate in materia di

legittima difesa, ivi comprese quelle dei colleghi La Russa e Molteni, presuppongono, in ogni caso, l'apertura di un'indagine e lo svolgimento dei necessari accertamenti da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice. Ritiene, quindi, che rappresentare le cose in modo diverso sia strumentale e demagogico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.38 e 1.39.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.40, del quale è cofirmatario, precisa che lo scopo della sua proposta di legge e di quella del collega Molteni non sia quello di scongiurare l'eventualità di avvio di un'indagine penale, quanto, piuttosto, di evitare il rischio che siano disposti accertamenti sulla condotta di chi si difende da una ingiusta aggressione. Fa notare, per altro, che, diversamente da quanto asserito dal collega Ermini, il magistrato può disporre l'espletamento di una perizia anche in sede penale.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.40 e 1.41, La Russa 1.42, Molteni 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47 e Librandi 1.48.

David ERMINI (PD), *relatore*, in riferimento all'emendamento Verini 1.49, ritirato dal presentatore e successivamente fatto proprio dal deputato La Russa, ribadisce di aver formulato un invito al ritiro unicamente per questioni di natura tecnica; ciò al fine di valutare la possibilità di una eventuale riformulazione dello stesso emendamento, dotandolo di una adeguata copertura finanziaria, in vista dell'esame in Assemblea.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.



Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

Antonio MAROTTA (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100, la cui *ratio* ispiratrice è la medesima del suo emendamento 1.50.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100, evidenziando come sullo stesso la V Commissione potrà comunque esprimere, in via successiva, il parere di competenza.

Walter VERINI (PD) ribadisce di aver ritirato l'emendamento a sua firma 1.100 unicamente allo scopo di valutare la possibilità di una sua riformulazione, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. Conferma, quindi, la sua volontà di ripresentare in Assemblea tale proposta emendativa, opportunamente riformulata in modo da renderla « inattaccabile » sul piano finanziario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.100 e Lupi 1.50, nonché le proposte emendative Marotta 1.51, 1.52, 1.01, Gelmini 1.02, Molteni 1.03, 1.04 e 1.05.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 1.06, evidenzia come la stessa sia diretta a garantire all'indagato o imputato per eccesso colposo nella legittima difesa l'accesso al gratuito patrocinio, in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo Molteni 1.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 1.06, Gelmini 1.010 e 1.07, nonché Molteni 1.08.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiun-

tivo a sua firma 1.09 che, nel modificare la legge n. 122 del 2016, è diretto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. A suo avviso, infatti, i presupposti di accesso a tale fondo previsti dalla legge richiamata sono eccessivamente restrittivi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferraresi 1.09.

Donatella FERRANTI, *presidente*, essendosi testé concluse le votazioni delle proposte emendative, sospende brevemente seduta, in attesa di acquisire il parere della I Commissione sul provvedimento in titolo.

**La seduta sospesa alle 15.35, riprende alle 16.30.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con una osservazione.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione approva delibera di conferire al relatore, onorevole Ermini, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentate cinque proposte emendative (*vedi allegato 2*)

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.**

**C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di giovedì 27 aprile prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Giuseppe BERRETTA (PD) rileva l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge C. 4220, del quale è relatore; ciò anche al fine di valutare la possibilità di riformulare alcune delle disposizioni del provvedimento, previste in forma di delega al Governo, in termini immediatamente precettivi. Ritiene,

quindi, che potrebbero essere auditi il Comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, la professoressa Paola Severino, il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, o altro magistrato di Cassazione esperto della materia, ed il professor Stefano Malacorda.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta dell'onorevole Berretta, concorda sull'opportunità di svolgere audizioni sul predetto disegno di legge.

**La seduta termina alle 16.35.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.**

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, nella seduta odierna, sul testo unificato recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico » (C. 302 Fiorio, C. 3674 Castiello), come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente.

Al riguardo, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 6 del provvedimento istituisce il « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ». Tale

fondo, finalizzato al finanziamento di programmi e iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (commi 2 e 3), è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondersi con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Come previsto dal comma 4 del predetto articolo, l'accertata omissione del versamento di tali contributi, è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, comporta una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza stabilita è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Le modalità di applicazione e riscossione delle sanzioni sono stabilite con il sopra richiamato decreto ministeriale.

Rammenta che l'articolo 12 del provvedimento, al comma 1, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, riconosce, ricorrendo una serie di requisiti specificamente indicati, le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica. Tali organizzazioni, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 (comma 3).

Osserva che esse, inoltre, possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad

effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta (comma 7).

Rileva che, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (comma 8). L'estensione è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.

Fa presente che, in caso di violazione delle regole obbligatorie (applicabili, nel caso in cui sia disposta l'estensione, a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale), l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime (comma 11).

Rammenta, infine, che preposto all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, che provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (comma 12).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.**  
**C. 4224 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Rammenta che tale Accordo mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Con riferimento al contenuto, segnala che l'Accordo si compone di 17 articoli e di un preambolo nel quale vengono richiamate la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale (sottoscritta da entrambi i Paesi a Palermo il 12 dicembre 2000) e gli annessi Protocolli contro la tratta di persone (soprattutto donne e bambini) e la tratta di migranti, nonché l'Accordo italo-croato di collaborazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993.

In relazione ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 precisa l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nell'impegno a svolgere attività di cooperazione di polizia per prevenire e reprimere i crimini, in particolare quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli articoli da 4 a 11 riguardano le modalità della cooperazione, che consistono nelle seguenti attività: scambio di informazioni relative a reati, persone, forme di criminalità nonché alle rispettive legislazioni nazionali in materia di attraversamento delle frontiere e requisiti di ingresso (articolo 4); intensificazione delle comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti, distacchi di esperti e visite di studio (articolo 5); armonizzazione delle attività di cooperazione anche attraverso la designazione di punti di contatto, l'effettuazione di analisi congiunte, lo svolgimento attività operative coordinate (articolo 6); iniziative di istruzione e formazione professionale quali, ad esempio, preparazione di esperti e visite di docenti (articolo 7); forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera, quali lo scambio di funzionari di polizia (articolo 8), l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti (articolo 9), l'invio di ufficiali di collegamento (articolo 10) e le attività operative coordinate, per la cui esecuzione sono stabiliti indirizzi regolamentari (articolo 11).

Fa presente che l'articolo 12 disciplina la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia. L'articolo 13 dispone in tema di riservatezza dei dati trasmessi.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del predetto Accordo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo stesso.; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di

autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.**

**C. 3916 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Protocollo addizionale, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.

Al riguardo, rammenta che il Protocollo di Cartagena, in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.

Segnala che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

In particolare, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello inter-

nazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: nello specifico, il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale. L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena). L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la relazione introduttiva citata precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale

e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del Decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il Decreto legislativo 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario. L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi — con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti. L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in discussione, fa presente che lo stesso si compone quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale; l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della

legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 12 aprile 2017.— Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.**

Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Migliore per la risposta testé resa, molto argomentata e motivata, rappresenta come il furto nelle abitazioni sia un problema di grande rilevanza ed allarme sociale. Sottolineando, infatti, come tali reati sortiscano gravi effetti per le vittime, anche sul piano psicologico, si dichiara, quindi, favorevole ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Quanto, inoltre, alla revisione della disciplina del casellario giudiziale, ne evidenzia la assoluta necessità, in modo da consentire ai magistrati di disporre di una banca dati sempre aggiornata, dalla quale acquisire utili elementi informativi in ordine a precedenti condanne, presso qualsiasi sede giurisdizionale, dei soggetti indiziati di tali reati. Ciò premesso, ribadisce la sua soddisfazione per la risposta resa dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.05.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Renata POLVERINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Renata POLVERINI (FI-PdL), replicando, dichiara di prendere atto della risposta esaustiva fornita dal rappresentante del Governo e precisa che l'intenzione dei lavoratori tirocinanti del Ministero della Giustizia non è certo quella di accedere ai ruoli della pubblica amministrazione senza espletare alcun previo concorso pubblico. Auspica, comunque, che, nell'ambito delle nuove risorse stanziare dalla ultima legge di bilancio, siano individuate quelle da destinare in favore dei tirocinanti impiegati nel cosiddetto ufficio del processo, in modo da risolvere definitivamente la questione prospettata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.50.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.**

## EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 1. Molteni, Fedriga, La Russa.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 2. Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 3. Rostan, Sannicandro, Leva.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio »;

c) al quarto comma le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).*

All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

1. 18. Lupi, Marotta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 52-bis. – *(Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati).* – Nel contrasto di una violazione di domicilio



finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

**1. 8.** Gregorio Fontana, Gelmini, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale i commi 2 e 3 sono abrogati.

**1. 9.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale).*

1. All'articolo 52 del codice penale, sostituire il comma primo con il seguente: « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia propor-

zionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione. ».

2. Alla rubrica dell'articolo 55 del codice penale, aggiungere « Causa soggettiva di esclusione della responsabilità ».

3. All'articolo 55 del codice penale, primo comma, la parola: « colposamente » è sostituita dalle seguenti: « con colpa grave ».

4. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: « Non è punibile l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque in condizioni di minorata difesa ».

**1. 5.** Marotta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).*

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo »;

b) al secondo comma, alla lettera b), sono eliminate le parole: « quando non vi è desistenza »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura. »;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel

caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente:* Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

**1. 4.** Gelmini, Gregorio Fontana, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto, Sarro.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa ».

**1. 10.** La Russa.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità ».

**1. 6.** Marotta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa ».

**1. 7.** Marotta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Difesa legittima e difesa legittima domiciliare ».

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

**1. 12.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del

proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

**1. 13.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

2. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 624-*bis*. — (*Furto in abitazione e furto con strappo*). — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più

circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

3. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa ».

4. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: « 609-*octies* » è inserita la seguente: « , 624-*bis* ».

*Conseguentemente il titolo è sostituito con il seguente:* Modifiche al codice penale, e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

**1. 11.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-*bis* ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 593 del codice penale inserire il seguente:*

Articolo 593-*bis*. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-*bis* sono commessi

in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.

**1. 14.** Sisto.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone. »;

b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e difesa legittima domiciliare.

**1. 15.** Longo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo ».

2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto ».

**1. 16.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).*

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

**1. 19.** Marotta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto ».

**1. 20.** Sisto, Santelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave ».

**1. 21.** Sisto, Santelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre

esclusa quando l'errore è conseguenza di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico».

**1. 22.** Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* Nei casi di cui all'articolo con le parole: Ai sensi dell'articolo.

**1. 23.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* la colpa con le parole: la responsabilità.

**1. 24.** Sisto.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola:* sempre con le parole: in ogni caso.

**1. 25.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole:* è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo.

**1. 26.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole:* è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità.

**1. 27.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole:* è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso lo stato di attualità del pericolo.

**1. 28.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole:* l'errore è aggiungere la seguente: anche.

**1. 29.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole del grave con le seguenti:* anche del lieve.

**1. 35.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* grave turbamento psichico con le seguenti: lieve stato di agitazione.

**1. 30.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* grave turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.

**1. 31.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola:* grave.

**\* 1. 32.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola:* grave.

**\* 1. 33.** Vazio.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola:* grave.

**\* 1. 34.** Santelli, Sisto.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola:* grave con la parola: semplice.

**1. 37.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola:* grave con la seguente: lieve.

**1. 36.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.*

**1. 38.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: turbamento aggiungere la seguente: anche.*

**1. 39.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: psichico con la parola emotivo.*

**1. 40.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: psichico aggiungere la seguente: anche.*

**1. 41.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: causato fino alla fine del capoverso con le seguenti: causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto, o quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi ivi indicati, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa.*

**1. 42.** La Russa, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: causato con la parola: ingenerato.*

**1. 43.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: causato aggiungere le seguenti: anche indirettamente.*

**1. 44.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dalla persona con le parole: dal contesto.*

**1. 45.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla persona aggiungere le parole: ovvero dal contesto.*

**1. 46.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: contro con la parola: verso.*

**1. 47.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: e l'agente, qualora sia il proprietario o il detentore ad altro titolo del luogo nel quale è avvenuta l'intrusione, dimostra di avere operato secondo diligenza nella messa in sicurezza del luogo stesso.*

**1. 48.** Librandi, Dambruoso.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.*

**1. 49.** Verini.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.*

**1. 100.** La Russa, Sarro, Gelmini, Molteni, Marotta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 614 (violazione di domicilio), è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno ».*

**1. 50.** Lupi, Marotta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è esclusa la risarcibilità del danno da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile ».

**1. 51.** Marotta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è sempre presunta la temporanea incapacità di intendere di volere della persona offesa ».

**1. 52.** Marotta.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma le parole « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio »;

c) Al quarto comma le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi prece-

denti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

ART. 1-ter.

*(Modifiche al codice di procedura penale).*

1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo « condizione di procedibilità » è aggiunta la seguente frase « ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, ».

2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo « ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto » s'introduce la seguente frase: « perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità, ».

**1. 01.** Marotta.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).*

1. All'articolo 614 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

**1. 02.** Gelmini, Vito, Sarro.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). Chiunque si impossessa

della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000, La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

*Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale, e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo ».*

**1. 03.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa ».

*Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche a disposizioni*

*in materia di legittima difesa e al codice penale ».*

**1. 04.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: « 609-octies » è inserita la seguente: « , 624-bis ».

*Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche in materia di legittima difesa e a disposizioni dell'ordinamento penitenziario ».*

**1. 05.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente comma:

« 4-quater. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ».

**1. 06.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).*

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salva



guardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

**1. 010.** Gelmini, Vito, Sarro.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché alle vittime di reati subiti in occasione dell'introduzione illecita di altri nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale ».

**1. 07.** Gelmini, Vito, Sarro.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122).*

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

**1. 08.** Molteni, Fedriga, La Russa.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 2.

1. Gli articoli da 11 a 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 11.

*(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).*

1. È Istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato « Fondo », finalizzato a concedere

adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

ART. 12.

*(Presupposti per l'accesso al fondo).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:

a) il responsabile è deceduto;

b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;

c) il responsabile è rimasto ignoto;

d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine:

a) al coniuge e ai figli;

b) ai genitori;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai fratelli e alle sorelle.

ART. 13.

*(Disposizioni generali).*

1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e

comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisoria anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.

2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.

3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione, le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, soste-

gno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

#### ART. 14.

##### *(Dotazione del fondo).*

1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26

luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)*;

*d)* altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

*e)* contribuzioni volontarie, donazioni, lasciati da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

*f)* dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

*g)* dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. ».

#### ART. 3.

*(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).*

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole: « e dei reati intenzionali violenti », sono soppresse;

*b)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: « da due rappresentanti del Ministero della giustizia », sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia »;

*c)* all'articolo 4, comma 3, le parole: « , ovvero quando risultano escluse le con-

dizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 », sono soppresse.

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *b-bis)* è soppressa.

#### ART. 4.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 2.

2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2.

#### ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per gli oneri di cui all'articolo 2, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**1. 09.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174  
Francesco Sanna.**

## EMENDAMENTI PRESENTATI

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: , anche legislativo inserire la seguente: regionale.*

- 1. 1.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso articolo 339-bis, dopo le parole: ed è commessa inserire le seguenti: , per le finalità di cui all'articolo 338,.*

- 3. 2.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

*Al comma 1, capoverso articolo 339-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni in materia di contrasto al*

fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali.

- 3. 1.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

## ART. 5.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di altri, con le seguenti: di uno o più candidati.*

- 5. 1.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

*(Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225).*

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è esteso agli amministratori lo-

cali vittime di atti intimidatori, a ristoro dei danni patrimoniali subiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con Conferenza Stato Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

**6. 01.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

## ALLEGATO 3

**5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti lamentano una generalizzata tendenza all'immediata scarcerazione degli indagati di reati predatori, arrestati in flagranza e processati con rito direttissimo, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche e della definizione del procedimento con riti alternativi e grazie alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiedono, pertanto, se il Ministro della giustizia abbia avviato una indagine statistica in merito, nonché « sugli effetti distorsivi che possono ingenerarsi a seguito di prassi giurisprudenziali orientate ad un improprio automatismo tra mancanza di sentenze passate in giudicato e riconoscimento dei benefici di legge ai fini del riconoscimento della non applicazione della custodia cautelare, del riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione della pena o del riconoscimento della continuità del reato », e, correlativamente, quali iniziative si intendano assumere per perfezionare il funzionamento del casellario giudiziale.

Chiedono, infine, se il Ministro non ritenga opportuno segnalare le paventate criticità al Consiglio Superiore della Magistratura ed alla Scuola Superiore della Magistratura per l'avvio di mirate attività di programmazione e formazione.

Nell'affrontare il tema proposto, preme, innanzitutto, rassicurare gli Onorevoli interroganti che tutte le istituzioni, a partire dalla stessa autorità giudiziaria, prestano la massima attenzione al tema del contrasto ai reati predatori, soprattutto se consumati nei luoghi di privata dimora, proprio nella consapevolezza che

tali fattispecie delittuose inficiano il senso di fiducia della collettività nelle istituzioni e generano una percezione di allarme e paura.

In tale prospettiva devono essere letti i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno fornito un'interpretazione estensiva del concetto di privata dimora per i reati contro il patrimonio, ampliandone la portata a tutti i luoghi in cui il titolare può legittimamente esercitare lo *ius excludendi*.

Pari attenzione al tema è stata riservata dal Governo e dal Ministero nell'ambito del disegno di legge AS 2067, approvato dal Senato lo scorso 15 marzo e attualmente all'esame della Camera, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ».

Il disegno di legge interviene, infatti, sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e con strappo, di cui all'articolo 624-*bis* c.p., e del delitto di rapina, di cui all'articolo 628 c.p.

In particolare, per entrambe le fattispecie, è previsto un inasprimento del limite minimo della pena detentiva e dei limiti minimo e massimo della pena pecuniaria, anche in relazione alle condotte aggravate; inoltre, analogamente a quanto già disposto per il delitto di rapina, si prevede l'introduzione, all'articolo 624-*bis*, di un ulteriore comma, in virtù del quale è precluso il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 c.p. (minore età) e 625-*bis* c.p. (collaborazione per l'individuazione dei correi nel

furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con le circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p.

La scelta di intervenire sui limiti minimi della pena edittale detentiva risponde alla precisa esigenza di garantire un innalzamento delle pene in concreto irrogate per tali delitti, così potenziando la funzione general preventiva della sanzione penale.

L'inasprimento sanzionatorio dei reati contro il patrimonio mediante violenza sulle persone dispiegherà i suoi effetti anche in relazione all'applicazione delle misure cautelari ed alla commisurazione della sanzione, all'esito del giudizio, soprattutto attraverso la sottrazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.

Giova, inoltre, segnalare che il citato disegno di legge, nel riservare particolare attenzione alle vittime di tali reati, prevede, altresì, la modifica dell'articolo 408 c.p.p. portando da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Inoltre, anche per il reato di furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il pubblico ministero deve notificare alla parte offesa la richiesta di archiviazione, concedendole trenta giorni (in luogo dell'ordinario termine di venti) per l'opposizione.

Il Governo, pertanto, ha già adottato concrete iniziative normative che si orientano nella direzione auspicata dagli Onorevoli interroganti, ed è fortemente impegnato verso l'obiettivo della effettività della sanzione penale.

Per quanto riguarda, invece, le valutazioni rimesse, di volta in volta, all'autorità giudiziaria in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, va ribadito che – come noto – il Ministro Guardasigilli non dispone di alcun potere di sindacato sull'esercizio della potestà giurisdizionale, al di fuori delle ipotesi di abnormità e violazione di legge.

Va, a tal riguardo, anche considerata la doverosa distinzione fra scelte discrezionali dell'autorità giudiziaria, in quanto tali insindacabili, e comportamenti vincolati, perché imposti da precise norme di legge, suscettibili, questi soli, di verifiche alla stregua dei parametri di diligenza sottesi alle figure dell'illecito disciplinare.

La concessione delle attenuanti generiche all'esito del giudizio e la valutazione prognostica necessaria alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono, pertanto, prerogative rimesse all'insindacabile apprezzamento del giudice, suscettibili degli ordinari strumenti di gravame ma incensurabili – in sede disciplinare – al di fuori dei casi previsti dalla legge, da valutarsi caso per caso.

Proprio al fine di consentire la più consapevole ed informata valutazione del giudice, il già citato disegno di legge A.S. n. 2067 contiene anche la « Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale », secondo principi e criteri direttivi ispirati alla semplificazione ed alla riduzione degli adempimenti amministrativi, adeguando la relativa disciplina alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

Il casellario giudiziale costituisce, infatti, una banca dati d'interesse nazionale, alimentata dagli uffici giudiziari, contenente i provvedimenti definitivi emessi a carico di determinati soggetti, ed accessibile da qualsiasi ufficio del territorio nazionale per l'acquisizione del certificato a richiesta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002.

Allo stato, risulta che vengono acquisiti dall'autorità giudiziaria mediamente circa 6.800 certificati al giorno.

Al fine di perfezionarne la funzione, la competente direzione generale dei servizi informativi automatizzati sta procedendo all'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario – SIC – ai decreti legislativi 12 maggio 2016, numeri 73, 74 e 75, che hanno recepito nel nostro ordinamento ri-

spettivamente la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, queste ultime relative agli scambi di informazioni tra i casellari europei. Le misure in corso di adozione intendono potenziare il già vigente sistema di interconnessione tra i casellari nazionali dei Paesi membri (c.d. « ECRIS »), allo scopo di fornire, in primo luogo all'autorità giudiziaria, il certificato del casellario giudiziale europeo recante le condanne inflitte ad un determinato soggetto da parte delle autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri dell'Unione, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità transfrontaliera e, in ultima istanza, della progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in ambito europeo.

Con riferimento, invece, ai carichi pendenti, si deve preliminarmente osservare che, in attesa dell'attivazione nazionale del relativo casellario, il certificato è attualmente rilasciato da ciascuna Procura della Repubblica ed è relativo ai soli procedimenti in corso dinanzi al Tribunale presso il quale quella Procura è incardinata.

L'Ufficio centrale del casellario, unitamente alla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, ha già predisposto una banca dati dei carichi pendenti e le procedure per il caricamento automatico dei dati dei registri della cognizione penale (SICP), avviando una prima sperimentazione con il distretto giudiziario di Catania.

L'intento perseguito è quello di consentire una certificazione dei carichi pendenti relativamente a tutti i procedimenti in corso, a carico di un determinato soggetto, presso qualsiasi sede giurisdizionale.

Il Ministero è, inoltre, impegnato, da un lato, a sollecitare gli uffici giudiziari all'eliminazione dell'arretrato nelle iscrizioni

dei provvedimenti nel Sistema Informativo del Casellario e a raccomandare ai medesimi il corretto ed omogeneo utilizzo dei registri informatizzati della giustizia penale, dall'altro a fornire la disponibilità per assolvere alle esigenze formative non solo del personale amministrativo, ma anche di quello di magistratura.

Si tratta, dunque, di iniziative finalizzate a potenziare e perfezionare il sistema delle banche dati alle quali l'autorità giudiziaria accede per l'accertamento della posizione giuridica dell'imputato, al fine della corretta formulazione delle valutazioni coinvolte nel giudizio di colpevolezza e per la determinazione della pena.

Per quanto attiene, infine, alla formazione dei magistrati, in conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell'insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola superiore della magistratura – istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 – assicura, in via esclusiva ed in piena autonomia, l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dal decreto istitutivo e dal proprio statuto.

Nell'adozione o nella modifica del programma annuale dell'attività didattica la Scuola tiene conto anche delle linee programmatiche sulla formazione formulate dal Ministro della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, nonché delle proposte del Consiglio nazionale forense e del Consiglio universitario nazionale.

Nel contesto così delineato, il Ministro della giustizia ha declinato le linee programmatiche sulla formazione considerando temi prioritari di approfondimento quelli attinenti l'effettività della sanzione penale e la tutela delle vittime, soprattutto quelle più vulnerabili.



## ALLEGATO 4

**5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in discussione viene riproposto un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.

Confermando la costante attenzione e la disponibilità del Ministero della giustizia a valutare ogni opportuno e possibile intervento che vada incontro alle aspettative degli interroganti, pare opportuno ricostruire, anche in questa sede, l'ambito di disciplina della materia, a completamento di quanto rappresentato nella risposta resa al precedente *question time* del Deputato Farina davanti a questa Commissione.

Come è noto, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, la legge di stabilità 2017 ha previsto una proroga dei tirocini in corso di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

Con tale disposizione normativa non si è inteso operare una mera proroga dei tirocini in atto, ma assicurare il perfezio-

namento di percorsi formativi idonei a garantire migliori e concrete prospettive occupazionali di lavoratori che erano già in mobilità o in stato di disoccupazione rispetto a lavori svolti in precedenza presso altri settori. Condizione sociale sicuramente meritevole di estrema attenzione, che ha indotto il Ministero della giustizia a prevedere, con senso di responsabilità, un vero e proprio percorso professionalizzante, idoneo a costituire titolo preferenziale nelle procedure selettive, la cui rilevanza si appalesa evidente se osservata sotto il profilo dell'auspicabile futuro sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

In presenza della necessaria copertura finanziaria, il Governo potrà valutare analoghe disposizioni per l'anno 2018, nella prospettiva di non disperdere le professionalità acquisite dai tirocinanti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117 del 2016, nonché delle ulteriori procedure che saranno bandite sulla base della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232 del 2016, il Ministero della giustizia è stato, difatti, autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2017/2019, mediante procedure concorsuali pubbliche e, eventualmente, mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto, ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione, valorizzando il percorso professionale.

Del resto, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 800 posti nel profilo professionale di Assistente giudiziario, II Area funzionale, fascia retributiva F2 l'esercizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari è stato già opportunamente valorizzato.

Il bando è stato predisposto tenendo conto anche delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di concorsi e di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nonché di quelle espressamente previste dal decreto interministeriale 20 ottobre 2016, emesso in attuazione del decreto-legge n. 117 del 2017.

L'articolo 6 del detto decreto interministeriale prevede la valorizzazione dell'esperienza formativa di quanti abbiano svolto « con esito positivo, tirocini e percorsi professionali presso gli uffici giudiziari.

Al comma c) dell'articolo 6 del bando è prevista l'assegnazione ai tirocinanti della giustizia di punteggi aggiuntivi, sulla base del possesso dei titoli e criteri indicati ed in misura di 6 punti per quanti abbiano svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, e di 1 punto per coloro che abbiano completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito e successivamente modificato.

Il bando ha, dunque, previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'assegnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.

Nel quadro descritto, il bando ha conseguentemente previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'as-

segnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.

L'articolo 6, lettera c) ha anche differenziato i punteggi, parametrando sulla diversa valenza assegnata dallo stesso legislatore alle relative esperienze professionali.

Sul punto, merita di essere precisato come, in via generale, la normativa preveda che, nei concorsi pubblici, a parità di merito, costituisce generico titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 lo svolgimento di tutte le indicate tipologie di tirocinio. Ma è solo per i tirocini di perfezionamento nell'Ufficio per il processo ed ai fini delle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia che è, invece, prevista espressamente l'introduzione di meccanismi utili a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo.

E di tali disposizioni il bando ha tenuto conto, nel rispetto dei limiti che disciplinano l'accesso al pubblico impiego.

Come ribadito anche dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. lavoro, 26 settembre 2016, n. 18854, al pubblico impiego si accede, secondo l'ordinamento vigente, tramite pubblico concorso e le deroghe al predetto criterio generale possono essere previste, attraverso specifiche disposizioni normative, solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.

Sia pur nel doveroso rispetto dei vincoli normativi imposti dalla legislazione vigente, verranno, comunque, attentamente valutate tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia, Erik Vilstrup Lorenzen  
(Svolgimento e conclusione) ..... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 51

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**

**Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia, Erik Vilstrup Lorenzen.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Erik Vilstrup LORENZEN, *Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, Laura GARAVINI (PD), Sandra ZAMPA (PD) e Andrea COLLETTI (M5S).

Erik Vilstrup LORENZEN, *Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.50 alle 16.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	52
Sull'ordine dei lavori .....	52
Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	57

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	55
Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	55

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta il 3 aprile 2017 a Taranto per visitare la portaerei della Marina militare « G. Garibaldi » e per incontrare l'Ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Coman- dante dell'operazione EUNAVFOR MED <i>Sophia</i> .....	56
ALLEGATO 2 ( <i>Comunicazioni del presidente</i> ) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, propone di iniziare i lavori della Commissione dall'esame in sede referente della proposta di legge C. 3187, a prima firma della deputata Quartapelle Procopio, per poi passare agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

**Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.**

**C. 3187 Quartapelle Procopio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che martedì 11 aprile è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti, avverte che sono state presentate due proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Quartapelle Procopio 1.2 e invita al ritiro dell'emendamento 1.1, a prima firma Frusone, sottolineando come la proposta di legge in esame sia stata concepita con la specifica finalità di evidenziare il ruolo della Brigata ebraica e il suo importante contributo alla guerra di liberazione dell'Italia. Ritiene per questa ragione inopportuno utilizzare lo stesso provvedimento per allargare la platea dei soggetti cui concedere l'onorificenza. Concorda tuttavia sulla necessità di aprire una riflessione su come conferire il giusto riconoscimento a tutti gli altri corpi e formazioni integrati negli eserciti alleati che combatterono in Italia durante la II guerra mondiale, a iniziare dal Battaglione maori.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'emendamento 1.1, a sua prima firma, con il quale si intende estendere anche al 28° Battaglione maori il riconoscimento che il provvedimento attribuisce alla Brigata ebraica. Ricorda che ai Maori sono stati a lungo negati i diritti e che il loro Battaglione combatté valorosamente nella II guerra mondiale. Si tratta di una minoranza che è stata anch'essa oggetto di persecuzioni e di un tentativo di sterminio nella sua terra e che ha combattuto per i propri diritti. Comprende dunque le ragioni del relatore, ma ritiene che l'approvazione dell'emendamento non sia in contrasto con i valori che la proposta di legge intende porre in risalto e per tale ragione non aderisce all'invito del relatore, auspicando che l'emendamento possa essere approvato.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rileva che non si tratta qui di mettere in discussione il contributo for-

nito dai maori alla guerra di liberazione. Però affiancare la Brigata ebraica e il Battaglione maori in una stessa iniziativa sarebbe strano, oltre che discriminatorio nei confronti degli altri corpi militari stranieri formati da minoranze come i maori che combatterono con altrettanto valore in Italia durante la II guerra mondiale. Pensa ad esempio ai sikh. Condivide, pertanto, le considerazioni del relatore riguardo alla necessità di concentrarsi in questa occasione sulla specifica proposta di cui al progetto di legge, fermo restando che sarà possibile in futuro esaminare altre proposte di legge che prevedano il riconoscimento del ruolo storico di altre formazioni militari. Si associa quindi all'invito al ritiro dell'emendamento, anche per evitare di costringere la Commissione a votare contro una proposta che presa per sé e in un diverso contesto potrebbe anche essere giudicata condivisibile.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si associa all'invito al ritiro, rimarcando la difficoltà che il proprio gruppo avrebbe a votare in senso contrario su un emendamento la cui finalità è condivisibile. Aggiunge alle considerazioni già svolte che la Brigata ebraica operò in Italia in un tempo in cui erano in vigore le leggi razziali e che quindi i suoi componenti non solo rischiavano la vita come militari, ma, per il fatto di essere ebrei, rischiavano la deportazione nei campi di sterminio. Sottolinea questo fatto per evidenziare ancor meglio gli speciali meriti di coraggio e di eroismo dei volontari che combatterono in Italia nella Brigata.

Carlo GALLI (MDP), premesso di condividere la considerazione della deputata Quartapelle Procopio, rileva che le differenze tra la Brigata ebraica e il Battaglione maori sono più di una e nient'affatto trascurabili. La prima, già dirimente, è che la Brigata ebraica era composta di volontari, mentre il Battaglione maori era formato di coscritti che partecipavano alla guerra per ordini ricevuti. A parte questo, i maori furono

fortemente discriminati nel loro Paese, ma in Italia non combattevano contro i loro persecutori, a differenza di quel che fece la Brigata ebraica, che combatté contro le forze nazifasciste, cioè quelle che avevano perseguitato e cercavano di sterminare gli stessi ebrei. A differenza degli ebrei, i maori non combattevano in Italia per la loro libertà e contro i propri persecutori, ma perché la Nuova Zelanda era entrata in guerra in ragione del suo legame con la Gran Bretagna. In generale, i Paesi facenti capo al sistema dell'impero britannico portarono in guerra battaglioni di varie etnie che nelle loro terre erano perseguitate: oltre ai sikh, già rammentati dal presidente, si possono ricordare i gurkha; per non parlare poi del secondo Corpo d'armata polacco o delle truppe marocchine, le quali ultime parteciparono alla lotta di liberazione in modi come noto molto controversi. In definitiva, molte etnie o popoli hanno combattuto in Italia contro la Germania, ma non tutti per motivazioni ideali proprie, né per una causa propria. Né infine si può sottacere che l'Europa ha contratto nei confronti degli ebrei un debito. Per tutte queste ragioni, concorda che sarebbe preferibile che l'emendamento Frusone 1.1 fosse ritirato.

Gea SCHIRÒ (PD) osserva che l'approvazione della proposta di legge, oltre che un riconoscimento del contributo dato dagli ebrei alla lotta contro il nazismo, consentirebbe di ricordare anche un altro fatto storico coevo riguardante in modo specifico gli ebrei, cioè l'inizio del trasferimento di ebrei italiani in Israele. Va considerato infatti che la Brigata ebraica, composta di ebrei di diverse nazionalità, era espressione del nascente Stato ebraico di Israele, alla cui formazione hanno contribuito anche ebrei italiani emigrati proprio sotto la guerra.

Luca FRUSONE (M5S) prende atto che c'è una forte pressione da parte di tutti gli altri gruppi a concludere l'esame degli emendamenti nella seduta odierna, per cercare di arrivare all'approvazione

della legge entro il 25 aprile. Ritiene che questa precipitosità, che impedisce di approfondire le questioni da lui poste con l'emendamento 1.1, si sarebbe potuta evitare, iniziando l'esame del provvedimento per tempo, anche perché la proposta di legge è stata depositata a giugno 2015. A parte questo, ritiene molto probabile che il Senato non acconsenta a discutere il provvedimento con la stessa celerità. Il suo gruppo avrebbe ritenuto doveroso esaminare le questioni con più attenzione, anche programmando qualche audizione di esperti militari, per avere una migliore comprensione del ruolo svolto da altri raggruppamenti militari composti da minoranze o da gruppi perseguitati. Comprendendo, in ogni caso, le ragioni esposte dai deputati intervenuti, chiede alla presidenza di voler sospendere brevemente la seduta, per dare modo al proprio gruppo di consultarsi sul da farsi.

**La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.35.**

Luca FRUSONE (M5S) precisa di non aver assolutamente messo in dubbio il contributo che gli ebrei di diverse nazionalità diedero durante la guerra. Ribadisce, tuttavia, le proprie perplessità sull'accelerazione che l'iter del provvedimento sta ricevendo. Auspica, quindi, che, per fare in fretta, non si finisca per trasmettere all'altro ramo del Parlamento un testo non sufficientemente meditato e istruito, segnalando, tra l'altro, al riguardo, che non esiste un'onorificenza dal nome di «medaglia d'oro per la Resistenza». Dichiarò, in ogni caso, che il gruppo ritira l'emendamento 1.1, preannunciando che il suo gruppo, preso atto dell'inclinazione favorevole della maggioranza a valutare il riconoscimento di onorificenze anche ad altre formazioni straniere, presenterà una proposta di legge sulla materia e chiederà che sia discussa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rimarca che l'impulso a procedere

rapidamente non proviene dalla sola maggioranza, ma ha trovato concordi tutti i gruppi. Osserva, poi, che la Commissione non può essere responsabile che delle proprie attività e non può quindi lasciarsi condizionare da quel che potrebbe o meno accadere nell'altro ramo del Parlamento. Infine, concorda che il provvedimento avrebbe potuto essere discusso dalla Commissione prima, ma ritiene comunque positivo cercare di recuperare il ritardo, facendo il possibile per arrivare a una sua celere approvazione, nell'auspicio che l'iter al Senato possa essere altrettanto veloce.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) ritiene che il messaggio politico che la Commissione potrebbe dare al Paese approvando in tempi rapidi il provvedimento sia importante. Dichiarò che, se come emerso, c'è la disponibilità della maggioranza a riprendere il discorso su altre proposte di legge, la sua parte politica è favorevole a concludere l'esame degli emendamenti oggi e a lavorare per il passaggio alla sede legislativa.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ringrazia il deputato Frusone per la disponibilità manifestata e assicura che il gruppo del Partito democratico è favorevole a riconoscere i meriti di tutte le formazioni che combatterono per la liberazione dell'Italia.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Quartapelle Procopio 1.2.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative e che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.**

**Atto n. 396.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), considerato che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 2 maggio e che potrebbe essere utile disporre di qualche giorno in più, domanda chiarimenti riguardo alla possibilità di richiedere una proroga.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che la Commissione può disporre di qualche giorno in più solo se il Governo acconsente ad attendere l'espressione del parere anche dopo la scadenza del termine. Occorrerà quindi attendere che il Governo si pronunci sul punto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

Sulla missione svolta il 3 aprile 2017 a Taranto per visitare la portaerei della Marina militare «G. Garibaldi» e per incontrare l'Ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Comandante dell'operazione EU-NAVFOR MED *Sophia*.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che lunedì 3

aprile 2017 una delegazione della Commissione Difesa si è recata in missione a Taranto per visitare la portaerei della Marina militare «Giuseppe Garibaldi», riferisce nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.



## ALLEGATO 1

**Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza  
alla Brigata ebraica (C. 3187 Quartapelle Procopio).****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: « , formazione militare alleata, inquadrata nell'esercito britannico, che operò durante la seconda guerra mondiale e offrì » con le seguenti: « e al 28° Battaglione maori, formazioni militari alleate, inquadrato nell'esercito britannico, che operarono durante la seconda guerra mondiale e offrirono ».*

*Conseguentemente, alla fine del titolo, aggiungere le seguenti parole: « e al 28° Battaglione maori ».*

**1. 1.** Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.

*Al comma 1, dopo le parole: « formazione militare alleata, » aggiungere le seguenti: « composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera, ».*

**1. 2.** Quartapelle Procopio.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Sulla missione svolta il 3 aprile 2017 a Taranto per visitare la portaerei della Marina militare «G. Garibaldi» e per incontrare l'Ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Comandante dell'operazione EUNAVFOR MED *Sophia*.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lunedì 3 aprile 2017 una delegazione della Commissione Difesa – composta, oltre che da me, dal vicepresidente Massimo Artini e dai colleghi Tatiana Basilio, Donatella Duranti e Antonino Moscatt – si è recata in missione sull'incrociatore portaeromobili della Marina militare italiana «G. Garibaldi», ormeggiato nel porto militare di Taranto, che dal 1° maggio 2016 al 4 aprile 2017 è stato nave ammiraglia dell'operazione navale dell'Unione europea nel Mediterraneo EUNAVFOR MED *Sophia*, per poi passare le consegne, dal 5 aprile scorso, alla nave italiana «San Giusto». A bordo della Garibaldi la delegazione ha incontrato l'Ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Comandante dell'operazione, dal quale è stata ragguagliata sull'andamento e sulle prospettive di *Sophia* (cui, come noto, partecipano 25 nazioni europee con l'Italia in posizione di leader).

La missione a Taranto costituisce la naturale prosecuzione di quella svolta dalla Commissione nell'ottobre 2015 per visitare la portaerei Cavour, precedente nave bandiera dell'operazione *Sophia*, della quale ho riferito nella seduta del 4 novembre 2015. Anche allora la delegazione incontrò a bordo l'Ammiraglio Credendino, venendone informata sui primi risultati della missione. Come noto, l'Ammiraglio ha in seguito riferito sulla missione in più occasioni agli organi parlamentari in apposite audizioni.

A ricevere la delegazione a bordo della nave c'erano, oltre all'Ammiraglio Credendino, il Contrammiraglio Giuseppe Berutti

Bergotto (fino al 4 aprile 2017 Comandante della forza aeronavale impiegata nell'operazione) e il Capitano di Vascello Antonio Galiuto (Comandante di nave Garibaldi). Erano altresì presenti il Contrammiraglio Andrea Romani (dal 4 aprile nuovo Comandante della forza) e due ufficiali della riserva selezionata che forniscono consulenza in ambito giuridico internazionalistico per l'attività della missione: il Maggiore dell'Aeronautica militare avvocato Federica Mondani, esperta di questioni di genere e analista del fenomeno del traffico di esseri umani, e il Capitano dell'Esercito avvocato Valeria Eboli, esperta di diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dei rifugiati.

Dopo aver rimarcato come l'operazione navale non sia da sola sufficiente a conseguire gli obiettivi politici che l'hanno motivata e che per questo essa è parte di una più globale strategia dell'Unione europea per la gestione delle migrazioni dall'Africa, l'Ammiraglio Credendino si è soffermato sulle attività svolte dal dispositivo, con particolare attenzione a quelle attuative dei due nuovi compiti inclusi dalle autorità europee nel mandato dell'operazione nel 2016, vale a dire l'addestramento della Guardia costiera e della Marina libiche e il contributo alle operazioni di controllo sul rispetto dell'embargo sulle armi ordinato dalle Nazioni unite.

L'Ammiraglio ha chiarito che la prima delle due attività anzidette si prefigge di rendere i libici autonomi nel presidio militare e di polizia del proprio mare

territoriale, fornendo loro le competenze teorico-pratiche necessarie per contrastare in prima persona scafisti e trafficanti di migranti. Dalla fine del 2016 a oggi sono stati addestrati 93 libici, tra cui i tre equipaggi delle motovedette che a breve saranno consegnate dall'Italia alla Libia (due di questi equipaggi stanno ora completando l'addestramento a bordo di natanti della Guardia di finanza a Gaeta). Rendere i libici autonomi è essenziale – ha sottolineato l'Ammiraglio Credendino – anche perché al momento mancano le condizioni giuridico-politiche perché le navi di *Sophia* possano passare alle fasi successive della missione, entrando nelle acque territoriali libiche. Per questo occorrono infatti sia la richiesta del Governo libico, che al momento difficilmente potrebbe essere avanzata, sia l'autorizzazione delle Nazioni unite. A parte ciò – ha osservato l'Ammiraglio Credendino – è necessario che sia prima definita una cornice normativa di diritto internazionale tale da rendere profittevole l'azione di *Sophia* nello spazio sovrano libico. Al momento, in mancanza di tale cornice, scafisti e trafficanti arrestati nello spazio sottoposto alla giurisdizione libica dovrebbero essere consegnati alle autorità libiche per essere processati ed eventualmente detenuti nel Paese. Ma – data l'instabilità libica – si tratta di una strada al momento per più ragioni non percorribile, anche perché le carceri e le strutture di detenzione in Libia non garantiscono oggi il rispetto dei diritti umani. Servirebbe quindi un accordo di trasferimento tra l'Unione europea e la Libia, ovvero tra questa e uno o più Stati europei, per sottoporre scafisti e trafficanti alle autorità giudiziarie di Paesi dell'Unione europea (come accade oggi per quelli arrestati nelle acque internazionali, i quali vengono rimessi alla magistratura italiana). Per un accordo del genere serve tuttavia una risoluta volontà politica dell'Unione europea o di singoli Stati e un Governo libico forte e stabile che possa accettare questa parziale limitazione della sovranità nazionale. A parte questo, servirebbe una diversa qualificazione del traffico di esseri

umani sotto il profilo del diritto penale internazionale: al momento è un crimine transnazionale, che ogni Stato combatte autonomamente nella propria sfera di competenza, laddove sarebbe invece utile configurarlo come crimine contro l'umanità, la qual cosa permetterebbe a ciascun Paese di contrastarlo senza limiti di giurisdizione. Perciò occorrerebbe un'iniziativa politica forte per indurre le Nazioni unite ad un passo in questa direzione.

Quanto alla seconda attività (il contributo ai controlli sul rispetto dell'embargo sulle armi), l'Ammiraglio Credendino ha riferito che l'insufficienza di informazioni di *intelligence* non ha permesso ad oggi interventi significativi in quest'ambito da parte del dispositivo di *Sophia*, che tuttavia con la sua presenza funge da deterrente, oltre a vigilare costantemente l'area delle operazioni, raccogliendo preziose informazioni.

L'Ammiraglio ha quindi respinto l'accusa secondo cui l'operazione *Sophia*, per il fatto di raccogliere migranti in mare per salvarli dal naufragio, incentiverebbe le migrazioni, evidenziando come le navi del dispositivo abbiano tratto in salvo una quota relativamente modesta dei migranti trasferiti in Italia (l'11 per cento circa), mentre il grosso dei salvataggi è effettuato da altre navi, con il coordinamento della Guardia costiera, istituzionalmente responsabile delle attività di ricerca e soccorso in mare (SAR). In particolare l'Ammiraglio Credendino ha confermato che da alcuni mesi sono particolarmente attive nell'area pure navi di una decina di organizzazioni non governative, alcune delle quali di stazza tale da poter affrontare anche condizioni di mare avverso. A tali navi si devono circa il 30 per cento dei salvataggi. Quanto all'accusa da alcuni formulata secondo cui alcune organizzazioni non governative coopererebbero di fatto con i trafficanti favorendo il flusso migratorio verso l'Italia, l'Ammiraglio Credendino ha preferito non commentarla, spettando all'autorità giudiziaria accertarne la fondatezza, e si è limitato a riferire alla delegazione di alcuni fatti osservati nei mesi precedenti.

Da ultimo, l'Ammiraglio Credendino ha riferito dell'attività di incontro e confronto da lui svolta nell'ambito del suo mandato con i rappresentanti dei molti Paesi e organizzazioni internazionali coinvolti dai fenomeni migratori, nonché delle questioni connesse al finanziamento della missione, la cui scadenza è prevista al momento il 27 luglio 2017.

La delegazione ha quindi visitato prima la sala operativa della nave, dove il Contrammiraglio Berutti Bergotto ha illustrato le attività di monitoraggio svolte dal dispositivo per la vigilanza dell'ampia zona di rispetto dell'operazione; e poi la plancia, dove il Capitano di Vascello Galiuto ha

parlato alla delegazione della nave Garibaldi, delle sue caratteristiche e della sua storia.

La missione si è conclusa con un discorso di saluto all'equipaggio schierato, al quale ho portato le attestazioni di stima di tutta la Commissione, ricordando come i militari italiani impegnati nei teatri di missione all'estero abbiano meritato dappertutto rispetto per la professionalità e l'umanità con cui operano. Il discorso è stato anche l'occasione per mettere in evidenza come l'operazione *Sophia* – cui partecipa in sinergia diretta personale di tantissimi Paesi europei – mostri emblematicamente che l'unità europea esiste ed è necessaria.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009) .....	91
ALLEGATO 2 (Documentazione presentata dalla rappresentante del Governo) .....	104
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	63
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	63
ALLEGATO 3 (Relazione tecnica) .....	110
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 1013 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	66
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	67
ALLEGATO 4 (Relazione tecnica) .....	118
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	67
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) .....	122
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	83
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	86
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	88
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
AVVERTENZA .....	90

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul testo approvato dal Senato, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, dal competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e positivamente verificata dalla stessa Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nonché una nota predisposta dalla stessa Ragioneria generale dello Stato sul testo all'esame dell'Assemblea (*vedi allegato 2*), contenente elementi di informazione in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 29 marzo scorso e la richiesta di predisposizione di una nuova relazione tecnica riferita all'intero articolato del testo all'esame dell'Assemblea.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.****C. 3558-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, la cui richiesta è stata deliberata nella seduta dello scorso 14 marzo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la citata relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.****C. 2962.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della giustizia in data 17 febbraio 2017 e positivamente verificata

dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*). Anche alla luce di tale documentazione, evidenzia in particolare la necessità, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, di precisare che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2962, recante Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni;

preso atto della relazione tecnica del 17 febbraio 2017 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.**

**Nuovo testo C. 3831 e abb.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame, come modificato durante l'esame in sede referente dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), reca disposizioni relative all'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo e che la proposta di legge, di iniziativa popolare, non è corredata di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che la Giornata nazionale degli italiani nel mondo – non considerata solennità civile – in base alla normativa sopra richiamata non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto attiene alla promozione di cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e divulgare le attività svolte dai cittadini italiani all'estero in contesti internazionali, osserva che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Ciò rilevato, non ha osservazioni da formulare

per i profili di quantificazione, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alla promozione esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, anche alla luce della clausola di non onerosità di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire una conferma dal Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.**

**Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame è corredata di relazione tecnica. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente la VII Commissione (Cultura), nella seduta del 29 marzo 2017, ha apportato al testo del disegno di legge, adottato come testo base, modifiche non corredate di relazioni tecniche. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4 e 6, in materia di finalità e finanziamento dei Comitati nazionali, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che gli oneri indicati dalla norma sono configurati quali limiti di spesa. Evidenzia peraltro che tali limiti sono fissati sulla base di esigenze di cui la relazione tecnica dà conto con dati di sintesi, senza individuare le determinanti delle singole voci di spesa,



cui dovranno far fronte i Comitati per l'assolvimento dei propri compiti, e la relativa modulazione della stessa su base annua. Riterrebbe quindi utile acquisire elementi più puntuali di determinazione delle predette componenti di spesa in relazione alla presumibile composizione dei Comitati – non definita in modo puntuale dalle disposizioni – e ai compiti ad essi rimessi. Infine, in merito al coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), di soggetti pubblici che apportino contributi e risorse, non formula osservazioni nel presupposto che esso riguardi attività di carattere eventuale, che i soggetti in questione potranno svolgere nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 2, comma 1, autorizza la spesa complessiva di 3,45 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2021 per l'attribuzione di contributi ai tre Comitati nazionali che verranno istituiti per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri. Lo stesso comma specifica poi che a ciascuno dei tre Comitati è attribuito un contributo complessivo di 1,15 milioni di euro. Osserva che l'articolo 2, comma 2, reca la suddivisione della spesa tra le annualità interessate, autorizzando la concessione di contributi pari a 0,45 milioni di euro per l'anno 2018 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mentre il successivo comma 3 demanda a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la determinazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi a ciascun Comitato. Rileva, infine, che il successivo articolo 6 provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Al riguardo, rileva che per la celebrazione degli anniversari di cui al presente provvedimento è autorizzata la concessione di contributi pari a 0,45 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni

2019, 2020 e 2021, con attribuzione di un contributo complessivo di 1,15 milioni di euro a ciascuno dei tre Comitati nazionali che saranno istituiti per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri e che alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. In proposito segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, reca stanziamenti per 9,55 milioni di euro per l'anno 2017, 9,915 milioni di euro per l'anno 2018 e 10,075 milioni di euro per l'anno 2019, che sono stati ridotti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017. Ciò posto, reputa necessario che il Governo confermi che l'ulteriore riduzione, prevista dal presente provvedimento, dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

Circa l'articolo 5, concernente le modalità attuative, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di costituire la Cabina di regia senza oneri derivanti da eventuali rimborsi o dalle spese di funzionamento dell'organismo.

In merito all'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale, pur considerando preliminarmente che, in occasione dell'esame di recenti provvedimenti, alla dichiarazione di « monumento nazionale » non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbe acquisita una conferma che la possibilità, prevista in via generale, di attribuire tale qualificazione a beni og-

getto di dichiarazione di interesse culturale non sia suscettibile di determinare implicazioni per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'istituzione della Cabina di regia, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Precisa, inoltre, che la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 5-bis, con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Assicura, infine, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – prevista dall'articolo 6 ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto – non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4314 Governo, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione della Cabina di regia, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 5-bis, con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di

interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – prevista dall'articolo 6 ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto – non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

**C. 1013.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2017.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, rammenta che sul provvedimento in esame la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la citata relazione tecnica risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, attesa la necessità di verificare ulteriormente taluni elementi

forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*), richiesta nella seduta del 28 marzo scorso, precisando che la stessa risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, tenuto conto in particolare delle criticità finanziarie connesse alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), concernenti l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.**

**Nuovo testo C. 1041.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 22 marzo 2017, fa presente che gli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché comportano, tra l'altro, nuovi compiti per l'Ispettorato nazionale del lavoro concernenti la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro nei confronti dei centri per l'impiego.

Ritiene, inoltre, necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3, laddove si prevede una convenzione volta ad individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del presente provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritiene, infine, necessario disporre, nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 4, che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano altresì ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041, recante Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché comportano, tra l'altro, nuovi compiti per l'Ispettorato nazionale del lavoro concernenti la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro nei confronti dei centri per l'impiego;

appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3, laddove si prevede una convenzione volta ad individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del presente provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario disporre, nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 4, che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano altresì ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*Sopprimere l'articolo 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3;*

*All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ai rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a quelli ».*

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Testo unificato C. 302 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, che oggetto di esame è il testo unificato elaborato in sede referente dalla XIII Commissione (Agricoltura), come risultante dalle modifiche finora approvate in sede referente, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 8 e 14, concernenti le autorità di settore, pianificazione e finanziamento dell'agricoltura biologica, rileva che le disposizioni in esame definiscono il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici finanziato a valere sul Fondo, di nuova istituzione, per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Rileva che queste entrate, attualmente, confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione per effetto delle abrogazioni disposte dall'articolo 14 del provvedimento in esame. In proposito, considera necessario chiarire se la soppressione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità – contestuale all'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica – possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla promozione da parte dello Stato della ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, prevista dall'articolo 7, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che, nell'ambito di tale promozione, sono previsti, fra l'altro, meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, incentivando l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio e interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. In particolare, andrebbe chiarito se la destinazione al CNR per specifiche ricerche di una quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia suscettibile di incidere su altre finalità per le quali opera il Fondo medesimo.

Infine, con riferimento all'articolo 8, relativo alla promozione della formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla sostenibilità per i soggetti pubblici interessati delle misure previste, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, con riferimento all'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, rappresenta l'opportunità di precisare, in maniera conforme alla prassi corrente, che la partecipazione al predetto Tavolo tecnico non comporta la « corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o

altri emolumenti comunque denominati » in favore dei suoi componenti. Con riferimento all'istituendo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di cui all'articolo 6, comma 4, fa presente che esso è alimentato con le entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che, a legislazione vigente, sono invece destinate al finanziamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione ad opera del presente provvedimento. Ciò posto, evidenzia che, in relazione al predetto contributo, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2017 sul capitolo n. 3583 dello stato di previsione dell'entrata risultano iscritti 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Rileva, infine, che nel testo in esame non risulta specificato lo stato di previsione nel quale dovrà essere iscritto il Fondo di nuova istituzione.

Con riguardo agli articoli da 9 a 12, recanti disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, rileva che le disposizioni in esame hanno prevalentemente carattere ordinamentale e non sembrano determinare effetti diretti per la finanza pubblica. In ordine ai compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari nonché al competente Ministero, ritiene che andrebbe confermato che gli stessi possano essere effettuati con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai contributi economici che possono essere imposti dalle organizzazioni interprofessionali, ritiene che andrebbe precisato se da tali disposizioni possano derivare effetti apprezzabili di minor gettito per il regime di deducibilità dei contributi stessi.

Rileva infine l'opportunità che, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea per la discussione sulle linee generali a far data dalla prossima settimana, la Commissione sia posta nelle condizioni di pervenire alla deliberazione

del parere di propria competenza in tempo utile a consentire l'avvio dell'esame in Aula.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 5*), avverte che sul provvedimento in esame è peraltro stata predisposta dalla competente amministrazione una relazione tecnica, che risulta tuttavia ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle opportune verifiche sui profili di carattere finanziario. In riferimento alle valutazioni da ultimo svolte dalla relatrice, auspica di poter essere comunque in grado di fornire alla Commissione nel più breve tempo possibile tutti gli elementi di informazione indispensabili ai fini del prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento, già calendarizzato per la discussione in Assemblea.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze di Polizia, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica riporta dati, riferiti agli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, raccolti in apposite tabelle ed esposti come risultati finali delle stime svolte e che tali dati sono quindi riepilogati, sempre in forma sintetica, in un prospetto finale, rinviando sul punto alle considerazioni di cui alla parte conclusiva della presente esame illustrazione.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, ed interviene a completamento della riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia – conseguente alla loro riduzione da cinque a quattro mediante l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato – disposta con il decreto legislativo n. 177 del 2016.

In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell'ambito della cui dotazione, pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e a 1.928,24 milioni a decorrere dal 2018, vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura – appunto – l'attuazione delle previsioni della legge delega, nonché della legge n. 244 del 2012 sulla riforma dello strumento militare sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Osserva che la citata legge di bilancio per il 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (*bonus* 80 euro) previsto dalla legge di stabilità per il 2016 in favore del personale non dirigente ap-

partenente al medesimo comparto. Rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, al quale la legge di bilancio per il 2017 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la dotazione di quest'ultimo sia destinata, tra l'altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli.

Segnala che, come già evidenziato, il provvedimento in esame utilizza una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all'esame delle Camere, lo schema di decreto legislativo in materia di Forze armate (A.G. 396) e quello in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394). Fa presente che al complesso delle summenzionate misure, che caratterizzano, con modalità diverse, i vari Corpi di Polizia interessati dal provvedimento di riordino, nonché alle altre misure previste dal provvedimento in esame, riferite a singoli Corpi o a specifici istituti, sono associati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oneri complessivamente pari a 472.504.405 euro per il 2017, a 636.974.172 euro per il 2018, a 623.006.300 euro per il 2019, a 610.542.118 euro per il 2020, a 611.315.107 euro per il 2021, a 607.362.855 euro per il 2022, a 608.128.792 euro per il 2023, a 611.630.569 euro per il 2024, a 615.496.631 euro per il 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli oneri indiretti che – ai sensi dell'articolo 48, comma 2, e secondo le stime della relazione tecnica – ammontano a 25,2 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica, che li pone a raffronto con le disponibilità finanziarie utilizzabili a copertura dei medesimi.

In proposito evidenzia che, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, la dimensione dei suddetti oneri è stata determinata applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e criteri di avanzamento e promozione al grado superiore. Come evidenziato in premessa, la relazione tecnica contiene una serie di tabelle che espongono i risultati

finali dei procedimenti di stima svolti riferiti a ciascun istituto. Non sono invece sempre esplicitati, in modo sistematico ed uniforme con riguardo ai diversi Corpi di polizia, le informazioni, di tipo statistico-amministrativo, ed i parametri sulla base dei quali tali oneri sono stati stimati. Non risultano inoltre sempre esposti i diversi passaggi dell'*iter* logico seguito nel procedimento di quantificazione. Pertanto, prende atto del complesso degli oneri indicati, evidenziando che la struttura e le caratteristiche della relazione tecnica non consentono una compiuta verifica delle stime in essa riportate.

Con specifico riferimento alle disposizioni sulla Guardia di finanza, evidenzia, in particolare, che le tabelle riportate dalla relazione tecnica espongono il totale degli oneri con riguardo a diverse categorie di personale, ma non indicano le componenti di spesa, riferibili alle specifiche innovazioni legislative introdotte. Inoltre, a differenza di quanto previsto per gli altri Corpi, è riportato l'onere a regime, ma non i prospetti che diano conto dell'evoluzione degli oneri medesimi nel decennio considerato. Riterrebbe pertanto utile disporre di tali elementi ad integrazione dei dati forniti.

Osserva altresì che la relazione tecnica fornisce un quadro di sintesi complessiva degli oneri, aggregando i dati esposti, sempre in forma tabellare, con riferimento alle varie partizioni del provvedimento. Peraltro la veste grafica di tale quadro riassuntivo, presentato in formato non elaborabile e di non agevole leggibilità, rende questo strumento non pienamente fruibile ai fini del procedimento di verifica delle quantificazioni. Ritiene quindi utile disporre di una versione del prospetto in formato elaborabile o comunque di più agevole interpretazione.

Tanto premesso, evidenzia altresì i seguenti aspetti:

il provvedimento reca disposizioni che prevedono riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche con conseguente accelerazioni dei passaggi di carriera e l'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di alcune promozioni.

Ritiene che andrebbe chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella relazione tecnica. In proposito, giudica opportuno acquisire la valutazione del Governo;

andrebbe chiarito se siano configurabili maggiori oneri in termini pensionistici e di trattamento di fine servizio e se tali eventuali oneri siano stati considerati dalla relazione tecnica. In particolare, sarebbe utile chiarire se lo specifico regime vigente per il personale appartenente ai Corpi di polizia possa determinare, a parità di anni di servizio, esborsi maggiori, in termini di prestazioni pensionistiche e di trattamento di fine servizio, in funzione del più alto grado in ruolo conseguibile al raggiungimento dell'età di congedo. I predetti elementi non sembrano infatti emergere in modo specifico dalla relazione tecnica;

occorrerebbe altresì acquisire una conferma che la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli di base sia tale da non determinare criticità sul piano operativo ed amministrativo, suscettibili di tradursi in effetti di carattere finanziario;

per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (cosiddetto *bonus* 80 euro) previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l'ultimo trimestre del 2017.

Inoltre, riterrebbe opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli « oneri indiretti », di cui all'articolo 48, comma 2, esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento.

Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell'ordinamento del personale in questione, ritiene che an-

drebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego.

Infine, rileva l'opportunità di chiarimenti in merito a taluni elementi riportati dalla relazione tecnica. In primo luogo, osserva che la relazione tecnica, nell'individuare il complesso delle risorse disponibili per l'intero comparto sicurezza-difesa, indica come « risorse indistinte », utilizzabili ai predetti fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame di cui all'articolo 48, i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 nonché quelli di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Per quanto riguarda i risparmi di cui alla citata legge n. 244 del 2012, osserva che si tratta di risorse utilizzate dallo schema di decreto legislativo (AG 396) relativo alle Forze armate, anch'esso all'esame delle Camere. Per quanto attiene invece ai risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 – non espressamente utilizzati a copertura del provvedimento in esame – considera utile acquisire indicazioni circa il concorso effettivo di tali risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato articolo 19 nella misura del 50 per cento dell'importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell'intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. Rileva che la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nell'elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione giudica opportuno acquisire un chiarimento.

Più in generale, evidenzia l'opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli



oneri specificamente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi AG. 394 (Vigili del fuoco) e AG. 396 (Forze armate). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che – come rilevato in relazione allo schema n. 394 – per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso.

Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 45, comma 26, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, reputa preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli

oneri indicati all'articolo 48, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come « valutati in » anziché come « pari a », ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l'opportunità di distinguere, al medesimo articolo 48, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti.

Tanto premesso, rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016. Difatti, da un lato essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, peraltro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso. Dall'altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti giudica pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Osserva che l'articolo 48 prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a

607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.469.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Segnala che il successivo comma 2 stabilisce che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro

208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Osserva che il comma 3, infine, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi « strettamente correlata » a quella concernente lo schema di decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (AG. 396), entrambi attualmente all'esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l'indicazione, in una apposita tabella riepilogativa, delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto.

Tanto premesso, fa presente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dallo schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a 607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.469.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno

2026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo. Ciò posto, segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità.

In primo luogo, quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e – quanto a 63.485.000 euro per il solo anno 2017 – mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 48, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente provvedimento). Al riguardo, ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all'anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato – in misura non superiore al 50 per cento – all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Sul punto, considera opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche alla luce del fatto che l'importo evidenziato nella citata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l'anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Ritiene, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa.

In secondo luogo, quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 48, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata. Al riguardo, fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 – di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 – e a 748,27

milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale « assorbimento delle risorse » per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo proposito, segnala che la locuzione « assorbimento delle risorse » sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1° ottobre 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Reputa, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze armate (A.G. 395), attualmente all'esame delle Camere. Dal punto di vista formale, segnala infine che il richiamo « alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 », non tiene conto della ripartizione delle risorse nel frattempo operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. Alla luce di ciò, ravvisa pertanto l'opportunità di riformulare la copertura di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d), del presente schema di decreto, nel senso di imputare la stessa a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dianzi richiamata, così come ripartita ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Su tale punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In terzo luogo, quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 48, comma 1, let-

tera d), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha autorizzato la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, preso atto che – come evidenziato nella relazione tecnica – gli oneri oggetto di copertura sono riconducibili all'ambito delle finalità di spesa sopra menzionate.

Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, fa presente che ad essa si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da un punto di vista formale, reputa infine opportuno precisare all'articolo 48, comma 2, che gli oneri indiretti ammontano a 25,2 milioni di euro « a decorrere dal 2018 », posto che l'attuale formulazione del testo non reca al riguardo alcuna indicazione di carattere temporale. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.**

**Atto n. 396.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze armate. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 12, recanti revisione dei ruoli del personale delle Forze armate, evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze armate, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015. In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell'ambito della cui dotazione, pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e 1.928,24 milioni di euro a decorrere dal 2018, vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura – appunto – l'attuazione delle previsioni della legge delega sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La legge di bilancio per il 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta, in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (*bonus* 80 euro) previsto dalla legge di stabilità 2016 in favore del personale non dirigente appartenente al medesimo comparto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio

2017, al quale la legge di bilancio demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la sua dotazione sia destinata, tra l'altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli. Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame utilizza, tra l'altro, una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all'esame delle Camere: lo schema di decreto legislativo sulle Forze di polizia (A.G. 395) e quello sul Corpo dei vigili del fuoco (A.G. 394). Al complesso delle summenzionate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame, sono associati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, oneri complessivamente pari a euro 194.703.132 per il 2017, a euro 365.280.752 per il 2018, a euro 374.820.813 per il 2019, a euro 390.853.654 per il 2020, a euro 388.384.874 per il 2021, a euro 394.993.597 per il 2022, a euro 396.924.385 per il 2023, a euro 395.097.083 per il 2024, a euro 391.509.499 per il 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli « oneri indiretti » che – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – ammontano a 15,3 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica. In proposito evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica, l'entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione al grado superiore. La relazione tecnica indica in modo per lo più puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'*iter* logico seguito dalla stessa relazione tecnica. Tanto premesso, evidenzia peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione:

viene prevista (articolo 1, comma 1, lettera *d*) la possibilità di incrementare i

volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di straordinarie esigenze funzionali, senza precisare le relative fonti di finanziamento; pur prendendo atto della valenza sostanzialmente programmatica delle disposizioni in esame, osserva che le stesse prefigurano un onere potenziale, senza definire le relative modalità di copertura. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo;

la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera (articolo 1, comma 1, lettera *f*) appare suscettibile di determinare un'accelerazione di tale progressione e un presumibile aumento nel ricorso a tale istituto, rispetto a quanto previsto a normativa vigente. Andrebbero pertanto valutati i relativi effetti finanziari che non appaiono esplicitati dalla relazione tecnica. Inoltre, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità di un eventuale maggiore ricorso all'istituto del congedo straordinario, con conseguenti possibili riflessi, benché di carattere indiretto, sulla funzionalità delle strutture interessate;

l'estensione a maggiori e tenenti colonnelli dell'applicazione degli scatti per l'invalidità di servizio e degli scatti demografici [articolo 10, comma 1, lettera *f*) e *g*)] nonché degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo [articolo 10, comma 1, lettera *h*) e *i*)], attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali, appaiono in linea teorica suscettibili di determinare effetti finanziari. Ritiene che andrebbero quindi forniti ulteriori elementi atti a confermare quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria di dette disposizioni;

l'applicazione (articolo 10, comma 2) al personale delle Forze armate, in materia di trattamento pensionistico, dell'istituto del cosiddetto « moltiplicatore », già previsto per le Forze di polizia ad ordi-

namento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, sembra volta a riconoscere al personale delle Forze armate un meccanismo in grado di determinare una rivalutazione del montante contributivo. La relazione tecnica non imputa oneri aggiuntivi a tale meccanismo, in quanto alternativo al trattamento di ausiliaria. Non sono peraltro forniti gli elementi necessari a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria, con particolare riguardo alla compensatività degli effetti connessi all'applicazione alternativa dei due istituti;

per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (cosiddetto « *bonus* 80 euro ») previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l'ultimo trimestre del 2017;

l'articolo 11, comma 5, prevede, a decorrere dal 2017, un adeguamento degli organici del personale militare, con una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, alla quale viene associato un risparmio di 145 milioni di euro a decorrere dal 2017; di tale risparmio 72,5 milioni sono utilizzati per finalità di copertura del provvedimento in esame (articolo 12, comma 1, lettera *d*), mentre i restanti 72,5 milioni sono ripartiti con decreto interministeriale per le esigenze del Ministero della difesa.

Alla luce delle norme richiamate, ritiene opportuno un chiarimento riguardo alle modalità di determinazione della quota di risparmio utilizzata dal provvedimento in esame e della parte scontata a miglioramento dei saldi finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 244 del 2012.

Andrebbe altresì chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella relazione tecnica.

Inoltre, ritiene opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli « oneri indiretti », di cui all'articolo 12, comma 2, esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento. Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell'ordinamento del personale in questione, andrebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego. Come già rilevato in relazione allo schema di decreto sulle Forze di polizia (Atto n. 395), la relazione tecnica riferita a quest'ultimo provvedimento e quella riguardante lo schema in esame, nell'individuare il complesso delle risorse disponibili per l'intero comparto sicurezza-difesa, indicano come « risorse indistinte », impiegabili a tali fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 12, e dal citato schema n. 395, anche i risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, peraltro non espressamente utilizzati dai due provvedimenti. Appare quindi utile acquisire indicazioni di maggior dettaglio circa il concorso effettivo delle predette risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato articolo 19 nella misura del 50 per cento dell'importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell'intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. La relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nell'elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione appare opportuno acquisire un chiarimento. Più in generale, come rilevato anche per lo schema di decreto legislativo n. 395, si evidenzia l'opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli oneri specifica-

mente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi n. 394 (Vigili del fuoco) e n. 395 (Forze di polizia). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che – come rilevato in relazione allo schema n. 394 – per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso. Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *t*), attraverso l'inserimento dell'articolo 1826-bis al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, istituisce un apposito Fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività. La norma prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il Fondo medesimo sia alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 in misura pari a 7 milioni di euro nonché, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, con quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2012. Al riguardo, rileva che l'articolo 3 della citata legge n. 86 del 2001 ha stabilito specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro senza tuttavia prevedere l'istituzione di un apposito Fondo né una

specifica autorizzazione di spesa. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche in merito alla estensione temporale del ricorso alle predette risorse, stante il silenzio della disposizione al riguardo. Per quanto concerne invece l'impiego, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, di una quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, rinvia alle osservazioni che si riserva di formulare con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento operata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*).

Riguardo all'articolo 11, comma 1, evidenza che la norma affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli oneri indicati all'articolo 12, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come « valutati in » anziché come « pari a », ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l'opportunità di distinguere, al medesimo articolo 12, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti. Tanto

premessi, rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016. Difatti, da un lato, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, per altro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale quella della riduzione delle facoltà assunzionali, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso. Dall'altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 12, osserva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, a euro 365.280.752 per l'anno 2018, a euro 374.820.813 per l'anno 2019, a euro 390.853.654 per l'anno 2020, a euro 388.384.874 per l'anno 2021, a euro 394.993.597 per l'anno 2022, a euro 396.924.385 per l'anno 2023, a euro 395.097.083 per l'anno 2024, a euro 391.509.499 per l'anno 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

*a*) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di



spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 1° dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5.

Il comma 2 precisa che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi « strettamente correlata » a quella concernente lo schema di decreto legislativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (AG. 395), entrambi attualmente all'esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l'indicazione, in una apposita tabella riepilogativa, delle risorse finanziarie complessivamente disponibili

(lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto.

Tanto premesso, fa presente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, euro 365.280.752 per l'anno 2018, euro 374.820.813 per l'anno 2019, euro 390.853.654 per l'anno 2020, euro 388.384.874 per l'anno 2021, euro 394.993.597 per l'anno 2022, euro 396.924.385 per l'anno 2023, euro 395.097.083 per l'anno 2024, euro 391.509.499 per l'anno 2025 ed euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo. Ciò posto, segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità.

In primo luogo, quanto a 59,5 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e – quanto a 59,5 milioni di euro per il solo anno 2017 – mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento). Al riguardo, ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all'anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato – in misura non superiore al 50 per cento – all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Sul punto, appare opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche

alla luce del fatto che l'importo evidenziato nella menzionata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l'anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Appare, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa.

In secondo luogo, quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, euro 233.280.752 per l'anno 2018, euro 242.820.813 per l'anno 2019, euro 258.853.654 per l'anno 2020, euro 256.384.874 per l'anno 2021, euro 262.993.597 per l'anno 2022, euro 264.924.385 per l'anno 2023, euro 263.097.083 per l'anno 2024, euro 259.509.499 per l'anno 2025 ed euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 12, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata. Al riguardo, fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 – di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 – e a 748,27 milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale « assorbimento delle risorse » per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo riguardo, segnala che la locuzione « assorbimento delle risorse » sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1° ottobre 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, primo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Appare, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze di polizia (A.G. 395), attualmente all'esame delle Camere.

In terzo luogo, quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5 (articolo 12, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione prevede, a decorrere dal 2017,

la riduzione in misura non inferiore a 1.498 unità delle consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con risparmi, valutati in 145 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, da destinare, nel limite del 50 per cento, alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate di cui al presente decreto, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Al riguardo, prende atto dei dati riportati nella relazione tecnica a sostegno della quantificazione dei risparmi complessivi derivanti dalla riduzione delle consistenze medie del suddetto personale militare.

Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, che ammontano a 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, fa presente che ad essa si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

**Atto n. 404.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Vincenzo CASO (M5S), nell'osservare che lo schema di decreto legislativo non risulta comunque integrato sulla base dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata, chiede un chiarimento di carattere procedurale in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, fa presente che allo schema di decreto legislativo risultano comunque acclusi, oltre all'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, le proposte emendative elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI sulla bozza dell'Intesa proposta dal Governo il 15 marzo 2017 nonché il parere del Consiglio di Stato. Ciò premesso, fermo restando che l'adozione definitiva dello schema di decreto legislativo è comunque rimessa al Governo, conviene circa la necessità che il Parlamento sia posto in questa fase procedurale nelle condizioni di prendere piena cognizione di ogni elemento e contenuto utile a formulare le valutazioni di propria competenza sul provvedimento in esame, anche in considerazione della particolare rilevanza della materia.

Mauro GUERRA, *relatore*, nel ribadire che – come ricordato dal presidente Palese – allo schema di decreto legislativo risultano comunque acclusi una serie di documenti utili all'esame da parte della Commissione bilancio, rileva altresì che le Commissioni parlamentari competenti sono ovviamente chiamate a pronunciarsi non solo sulle disposizioni contenute nel presente schema di decreto ma anche sul complesso delle questioni in merito alle quali è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza unificata e sulle quali sussiste l'impegno del Governo ad apportare le conseguenti modificazioni al testo in discussione.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.**

**Atto n. 405.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 9 luglio 2015 (Legge di delegazione europea 2014), con specifico riferimento all'Allegato B, numero 23) – reca norme per l'attuazione della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Rileva che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 114 del 2015 dispone che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Viene altresì stabilito che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi sa-

ranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e che gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

Prende atto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, anche attività che potrebbero avere carattere potenzialmente oneroso sono già svolte dalle autorità italiane preposte, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali di carattere internazionale e che, pertanto, non generano oneri. Fa riferimento, a titolo di esempio, alle disposizioni concernenti l'eventuale costituzione di squadre investigative comuni di cui agli articoli 8, 21, 29, il trasferimento di atti e oggetti all'Autorità che ha emesso l'OEI di cui all'articolo 12 e le intercettazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25.

Sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire una conferma circa la effettiva neutralità finanziaria della previsione in base alla quale uno Stato estero si possa rivalere sullo Stato italiano per danni causati da componenti italiani di squadre investigative operanti nello Stato estero, pur rilevando il carattere eventuale dei relativi oneri.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.**  
**Atto n. 401.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 114 del 2015, reca l'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Fa presente che il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria (articolo 27), in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste, fermo quanto disposto all'articolo 21, in materia di tariffe previste per i proponenti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, recependo le previsioni della direttiva europea, modificano la disciplina e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali modifiche includono: la ridefinizione dei contenuti della VIA (articolo 1); l'elaborazione di strumenti ulteriori finalizzati alla valutazione in oggetto (articolo 2); la revisione dell'ambito di applicazione della VIA (articolo 3); la ridefinizione del riparto tra competenze statali e competenze regionali (articolo 5); la revisione della composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e l'introduzione di un Comitato tecnico (articolo 6); la revisione delle modalità di svolgimento della VIA e l'introduzione del Provvedimento unico ambientale (PUA) (articoli da 7 a 16); la ridefinizione delle modalità di monitoraggio (articolo 17); la revisione del sistema sanzionatorio (articolo 18); la ridefinizione delle tariffe a carico dei proponenti (articolo 21).

Evidenzia, in via preliminare, l'opportunità di acquisire elementi di valutazione volti a definire l'impatto, dal punto di vista amministrativo e funzionale, delle modifiche introdotte sulle strutture pubbliche interessate. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità per le medesime di far fronte ai compiti previsti nell'ambito delle

risorse esistenti e di quelle provenienti dal gettito delle tariffe, come ridefinite ai sensi dell'articolo 21. Tali elementi dovrebbero riguardare sia l'ambito di intervento delle amministrazioni competenti, per effetto della nuova definizione degli elementi oggetto della VIA, sia l'impatto in termini di procedimenti da svolgere e di complessità tecnico-amministrativa degli stessi. Ciò in relazione anche al previsto spostamento di talune competenze dall'ambito regionale a quello centrale e in considerazione dell'accorpamento nella VIA di una serie di fasi autorizzatorie e procedurali prima svolte distintamente.

Per quanto attiene agli organi investiti di competenze in materia, sottolinea che l'articolo 6 prevede una modifica nella composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, i cui componenti non possono superare le 40 unità, e la costituzione di un Comitato tecnico istruttorio, composto da 30 componenti individuati tra i dipendenti pubblici. Le disposizioni specificano che, a decorrere dall'anno 2017, i costi del funzionamento di questi organi, compresi i compensi per i componenti, saranno determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e che gli stessi non dovranno essere, comunque, superiori all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Dette tariffe, come modificate ai sensi dell'articolo 21 del provvedimento in esame, saranno determinate con decreto sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica.

Rileva come il complesso dei predetti oneri appare quindi ricondotto ad un limite di spesa, peraltro variabile sulla base del gettito effettivo riscontrato nel precedente esercizio. Ritiene quindi che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di modulare all'interno di tali limiti spese le attività in questione, che non sembrano

derogabili o differibili in funzione delle effettive risorse disponibili. Fa presente che andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Con specifico riferimento al 2017, evidenzia che non appare inoltre chiaro come sarà definito il dato complessivo di gettito che dovrà costituire il limite di spesa per la realizzazione delle attività in esame.

Inoltre, per quanto attiene al personale pubblico che confluirà nel comitato tecnico, fuori ruolo e con indisponibilità dei relativi posti presso le amministrazioni di provenienza, che continueranno a sostenere le spese per il relativo trattamento economico fondamentale, ritiene utile acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai compiti istituzionali senza avvalersi delle predette unità di personale.

Con riferimento all'articolo 17, che ridefinisce le modalità di monitoraggio sul corretto adempimento delle condizioni ambientali, ritiene utile una conferma che i soggetti pubblici chiamati a garantire il supporto all'autorità competente (soggetti che compongono il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore di sanità) possano svolgere detta attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 18, relativo al sistema sanzionatorio previsto in caso di procedimenti di VIA, prende atto delle affermazioni della relazione tecnica in ordine al fatto che i relativi proventi potranno essere quantificati soltanto a consuntivo. In merito all'utilizzo del relativo gettito ritiene infine che andrebbe acquisita conferma delle possibilità di garantire la corrispondenza sul piano temporale tra acquisizione delle predette entrate e relative spese, al fine di evitare effetti negativi sui saldi.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015), reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. In particolare, sottolinea che lo schema di decreto in esame sostituisce integralmente la disciplina vigente in materia, disponendo quindi l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 9 maggio 2003 n. 156. Osserva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 30 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 30 del provvedimento.

Per quanto attiene specificamente alle spese di missione, a carico delle amministrazioni di appartenenza, per i componenti dell'ITAB, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare la possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte a tali spese nel quadro delle risorse disponibili.

Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, non formula osservazioni nel presupposto che le relative tariffe siano idonee a garantire, anche dal punto di vista dell'allineamento temporale, la copertura integrale delle relative attività amministrative.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30.

Sottolinea che le amministrazioni interessate potranno far fronte alle spese di missione, per i componenti dell'ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle spese poste a carico dei richiedenti le attività di cui agli articoli 15 e 29, commi 3 e 4, osserva che le relative tariffe sono idonee a garantire – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (atto n. 402);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30;

le amministrazioni interessate potranno far fronte alle spese di missione, per i componenti dell'ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento alle spese poste a carico dei richiedenti le attività di cui agli articoli 15 e 29, commi 3 e 4, le relative tariffe sono idonee a garantire – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.**

**Atto n. 403.**

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 406 del 2016, reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nel rilevare preliminarmente che lo statuto della Fondazione Italia sociale risulta discutibile in alcune disposizioni, quali l'assegnazione alla Fondazione della possibilità di realizzare e sviluppare interventi innovativi nel terzo settore che potrebbero risultare in competizione con le competenze statali e la possibilità di costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, precisa di ritenere necessario che tale Fondazione rispetti gli indirizzi statali sulla politica sociale. Rileva inoltre la necessità che venga posto un limite massimo all'indennità del Segretario generale e che venga prevista una figura appartenente all'amministrazione statale che vigili sugli enormi compiti e funzioni assegnati alla Fondazione, anche in considerazione della dotazione iniziale assegnata alla medesima Fondazione di entità certamente non trascurabile. Esprime inoltre perplessità sull'attribuzione alla Fondazione della valorizzazione dei beni demaniali, senza prevedere il rispetto della destinazione d'uso dei medesimi beni.

In merito ai profili di quantificazione prende atto, preliminarmente, della natura ordinamentale dello statuto della Fondazione e di quanto affermato dalla relazione tecnica. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire una conferma, che i

compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e alla Corte dei conti rientrino nei compiti istituzionali di tali amministrazioni e possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione agli organi dei rappresentanti di Amministrazioni pubbliche non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 10, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha assegnato alla istituenda Fondazione Italia sociale, per lo svolgimento delle proprie attività, una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Conformemente a tale previsione legislativa, lo schema di decreto in esame stabilisce, all'articolo 3, che il patrimonio della Fondazione Italia sociale risulta costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro, articolata in un Fondo di dotazione e in un Fondo di gestione, con uno stanziamento rispettivamente pari a euro 100.000 e ad euro 900.000.

Al riguardo, posto che la citata autorizzazione di spesa si riferisce all'esercizio 2016, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le relative risorse siano già state iscritte in conto residui ovvero se saranno indicate come tali nel prossimo disegno di legge per l'assestamento di bilancio.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel rilevare la presenza di criticità e opacità nello statuto della Fondazione, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto allo scopo di approfondire taluni aspetti problematici.

Vincenzo CASO (M5S) si associa alla considerazione e alla richiesta del deputato Marcon.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**



**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 29 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento al primo impegno risultante dall'atto di indirizzo in oggetto, che prevede un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi sismici e meteorologici, fa presente che essa potrebbe risultare già ricompresa nell'ambito della legislazione vigente e, in particolare, nel quadro della sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disposta dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In merito a questa ipotesi, fa presente che non sono tutt'ora pervenuti i chiarimenti richiesti al Ministero dell'interno. Chiede pertanto un rinvio della discussione, nell'attesa di ricevere i predetti chiarimenti, facendo presente che, nel caso non fosse possibile comprendere anche i bilanci di previsione degli enti locali nella sospensione disposta dalla predetta disposizione, sarebbe necessario allora introdurre nell'ordinamento un'apposita norma interpretativa.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) osserva che la risoluzione in discussione affronta una pluralità di questioni, relative non solo alla necessità di disporre una ulteriore proroga temporale per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici e meteorologici, ma anche alla necessità di prevedere per i medesimi comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche. La risoluzione, inoltre, invita il Governo a considerare i possibili effetti che abbiano coinvolto anche i bilanci delle regioni e delle province interessate dai predetti eventi al fine di definire le necessarie iniziative di compensazione finanziaria. Pertanto, essendo prevalenti nella risoluzione profili di finanza pubblica, ritiene che, oltre al Ministero dell'interno, sia chiamato a fornire delle risposte soprattutto il Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che gli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati già approfonditi, mentre il rinvio richiesto dipende dalla necessità di acquisire gli elementi di competenza del Ministero dell'interno con riferimento alla questione della proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.*

*Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392.*

*DELIBERAZIONE DI RILEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390.*

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 APR. 2017
Prot. n. <i>l-2530</i>

Roma, 11 APR. 2017

Prot. n. 64841/2017  
Entrata prot. n. 55894/2017  
Allegati: 1  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede  
e p.c.  
All'Ufficio del  
coordinamento legislativo  
Sede  
All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

**OGGETTO:** A.C. 4144 – “Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materie di aree protette”- Relazione tecnica di passaggio.

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica di passaggio riferita al testo unificato approvato dal Senato della Repubblica, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, si restituisce la predetta relazione tecnica positivamente verificata a condizione che il dettato normativo venga modificato e integrato come segue:

**Art. 4:** alla fine del comma 1, lettera d), capoverso 11, si richiede l'inserimento del seguente periodo: “Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco.”

**Art. 25:** aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: “Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

**Art. 27:** si richiede l'inserimento del seguente comma: “5. Agli oneri derivanti dalle spese di natura obbligatoria si provvede a valere sulle risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle

## RELAZIONE TECNICA

### Articolo 1

I capoversi da 1 a 5 intervengono sulla classificazione delle aree naturali protette, senza determinare effetti finanziari in ragione del loro carattere definitorio.

In particolare, il capoverso 5 prevede al primo periodo la possibilità di istituire aree protette transfrontaliere disciplinando gli aspetti procedurali per darvi corso. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa in quanto rappresenta una facoltà di cui le aree naturali protette prossime al confine di Stato possono avvalersi, senza vincolare il relativo bilancio. Al tempo stesso, al secondo e terzo periodo si prevedono norme a carattere ordinamentale, prive di effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo capoverso 5 bis stabilisce che le aree protette, marine contigue, parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali previa istruttoria tecnica dell'ISPRA secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1. Tale attività sarà svolta dall'ISPRA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; peraltro la norma prevede espressamente che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 5 ter contiene norme a carattere prettamente ordinamentale, prive di effetti finanziari.

Il capoverso 5 quater attribuisce la gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione all'ente di gestione corrispondente. L'ente di gestione interessato provvederà a tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il capoverso 5 quinquies prevede una mera facoltà in relazione all'affidamento in gestione delle aree esterne ai parchi agli enti gestori delle aree protette, pertanto non determina effetti vincolanti sul bilancio degli enti stessi i quali potranno procedere in tal senso compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Il capoverso 9 ter contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 9 quater si attribuiscono all'ISPRA funzioni di controllo tecnico scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca in materia di aree protette; la norma prevede espressamente che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che le suddette attività sono attribuite ad ISPRA nell'ambito della Convenzione quadro stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, che definisce e regola le attività che l'Istituto già svolge per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le risorse disponibili a bilancio.

In ogni caso, il comma 2 introduce espressamente una clausola di invarianza finanziaria per le attività previste nell'articolo in esame.

### Articolo 2 (Contributo di sbarco a favore delle aree protette)

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto viene prevista una mera facoltà in capo ai Comuni individuati di prevedere un ulteriore, diverso utilizzo del gettito proveniente dal contributo di sbarco già previsto dalla legislazione vigente (art. 4, comma 3 b) s del decreto legislativo n. 23/2011) e, pertanto, si riferisce a risorse che sono già introitate dai Comuni delle isole minori.

Al comma 2 sono previsti la facoltà per i Comuni interessati di operare una maggiorazione fino a un massimo di 2 euro; fermo restando che si tratta anche in questo caso di una possibilità demandata agli enti locali e non un obbligo cogente, si tratta di una disposizione che comporta un incremento del gettito tributario a favore del Comune che provvede alla maggiorazione stessa, con oneri a carico delle compagnie di navigazione e sui passeggeri e non sulla finanza pubblica.

Infine il comma 3 prevede la facoltà in capo ai Comuni facenti parte di un'area marina protetta di richiedere un contributo di sbarco, estendendo così a tali enti la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che riguarda solo i Comuni con sede giuridica nelle isole minori, ovvero i Comuni nel cui territorio insistono isole minori. Si tratta di una possibilità demandata ai Comuni, volta a incrementare il gettito di tali enti qualora venga effettivamente prevista, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, anzi, genererà potenzialmente nuove entrate, quantificabili a consuntivo, con effetto positivo sui saldi di bilancio.

### Articolo 3

La norma interviene sulla disciplina di istituzione delle aree naturali protette nazionali; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 4

La norma disciplina la governance degli enti parco.

I capoversi da 1 a 6 sono di natura ordinamentale, pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica. Il capoverso 7 estende al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo le norme in materia di permessi e licenze previste all'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000; la norma presenta carattere ordinamentale ed è pertanto priva di effetti finanziari.

Il capoverso 8 prevede che al Presidente spetti una indennità onnicomprensiva, fissata con decreto del Mattm, di concerto con il Mef; i relativi oneri finanziati sono a carico del bilancio degli enti parco. Non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'indennità non è prefissata dalla norma in esame ma la sua quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Pertanto, l'indennità prevista riguarda solo ed esclusivamente il Presidente ed è a carattere onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Ente Parco; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio MATTM.

I capoversi 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies, 8 octies, 9, 10, 10 bis, 11 sono di natura ordinamentale pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con specifico riferimento al rilievo sul numero dei componenti di cui al capoverso 8 bis, si evidenzia quanto chiarito dal Consiglio di Stato con il parere n. 2156/12 del 9 maggio 2012 sul riordino degli enti parco. In particolare, in tale parere viene chiarito che, seppur la riorganizzazione della complessa realtà degli enti pubblici risulta necessaria per il contenimento della spesa pubblica, si deve tenere conto della natura peculiare di ciascuna di esse. In tal senso l'art. 22 comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 dispone che si proceda al riordino degli organi collegiali di enti e organismi strumentali tenendo conto «della specificità e dei rispettivi ordinamenti».

Il principio deve essere considerato che gli enti parco sono organismi del tutto peculiari. Si tratta, senza dubbio, di enti pubblici nazionali, i quali tuttavia sono chiamati a svolgere una attività indubbiamente caratterizzata da una serie di peculiarità funzionali e compiti costituzionalmente attribuiti agli enti territoriali. Da ciò la conseguenza secondo la quale la sua organizzazione debba necessariamente essere caratterizzata – pena la illegittimità costituzionale delle relative previsioni legislative – dal rispetto del principio di leale collaborazione. Il Consiglio direttivo, peraltro, deve essere in grado di fornire adeguata rappresentanza anche ad altri interessi e istituzioni che hanno competenze significative sul punto; da ciò deriva l'articolata composizione del Consiglio direttivo prevista dal capoverso 8 bis.

Con riferimento al capoverso 11 concernente la designazione del direttore, deve essere notato innanzitutto che in essa è prevista una procedura di selezione pubblica. In particolare, nella disposizione in esame si prevede che il direttore viene nominato secondo procedure selettive di evidenza pubblica attraverso bandi, precisando altresì che ciò deve avvenire in coerenza con la normativa per la dirigenza per la pubblica amministrazione. Al riguardo si noti che la disciplina vigente consiste anch'essa in una procedura, qualificata dal Consiglio di Stato nel parere n. 1944/2015, «selezione» pubblica, da svolgersi per titoli, in vista dell'accesso all'albo. La riforma, pur prevedendo l'abolizione dell'albo, sottopone ad analoghe selezioni pubbliche gli interessati.

Ciò premesso, la norma in esame innova la procedura per la selezione e l'individuazione del Direttore del Parco mentre non modifica quanto già vigente in merito al tipo di contratto, alla sua durata e al trattamento economico, e al caso in cui il Direttore stesso sia dipendente pubblico (da porre obbligatoriamente in comando o fuori ruolo), e altresì richiamata l'applicazione del d.lgs. 165/2001. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il capoverso 12 bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i gettoni di presenza non sono prefissati nell'importo dalla norma in esame ma la loro quantificazione è demandata ad un apposito decreto, che provvederà ad individuare il relativo importo compatibilmente con le risorse disponibili per gli enti parco ai sensi della legislazione vigente.

Il capoverso 14 interviene in materia di dotazione organica degli enti parco, per il quale è prevista l'approvazione del Mattm, previo parere del Dip. Funzione Pubblica e del Mef, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto nella norma in argomento.

Il comma 14 bis prevede in capo al Mattm l'adozione di una specifica direttiva rivolta agli enti parco per le finalità ivi indicate; trattandosi di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del citato Dicastero, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 14 ter prevede per gli enti parco la possibilità di stipulare convenzioni per le attività ivi indicate; si tratta di una norma procedimentale e facultizzante, che pertanto non determina ricadute sul bilancio dello Stato e, peraltro, è volta espressamente a ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza. Tali risparmi non sono comunque quantificabili a priori ma solo a consuntivo e, in ogni caso, dipende dall'effettivo ricorso da parte degli enti parco di tale facoltà.

## Articolo 5

La disposizione interviene sul regolamento del parco, sul piano per il parco, sugli strumenti di attuazione delle iniziative volte a favorire la promozione economica e sociale delle comunità eventualmente residenti all'interno del parco e sulla pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

In particolare il capoverso 2<sup>o</sup> riguarda le previsioni del Piano del parco, in particolare accordi agevolazioni, promozioni tese a favorire e sviluppare attività coerenti con le finalità istitutive del parco stesso. Tali previsioni riprendono e aggiornano i contenuti del Piano pluriennale economico-finanziario di cui all'art. 14 della legge n. 394/1991 vigente che, nel testo di revisione in esame, viene appunto assorbito nel piano del parco.

Tali iniziative sono finanziate dall'Ente parco a valere sulle risorse già disponibili e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 6

La norma interviene sulla disciplina del nulla osta dell'ente parco a cui è sottoposto il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco, avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 7

La disposizione interviene sulla disciplina degli acquisti, delle espropriazioni e degli acquisti effettuati dall'ente parco. La norma non comporta aggravii per la finanza pubblica in quanto l'ente parco provvede ad istituire un apposito capitolo nel proprio bilancio all'uopo destinato.

#### Articolo 8

I capoversi da 1-bis a 1-otties, concernenti le royalties per attività produttive nelle aree protette, prevedono il riconoscimento di contributi a favore degli enti di gestione delle aree protette da parte dei soggetti titolari di impianti e attività produttive che hanno impatto ambientale sul territorio tutelato quale partecipazione alle spese per il recupero ambientale e naturalistico. Trattandosi di nuove entrate, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si tratta, quindi, di contributi ulteriori rispetto ai canoni di concessione già previsti a legislazione vigente, i quali fungono unicamente quale parametro di riferimento per il calcolo dei contributi ora previsti nei citati commi del disegno di legge; in ragione del loro carattere aggiuntivo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma solamente effetti sugli operatori economici del settore.

Al capoverso 1-novies si prevede la possibilità del pagamento di un corrispettivo per i servizi offerti al visitatore; pertanto, fermo restando che si tratta di una mera facoltà in capo agli enti gestori dell'area protetta, la norma non ha conseguenze negative sulla finanza pubblica e potrebbe piuttosto determinare un incremento delle entrate a favore dei citati enti per l'esercizio delle funzioni istituzionalmente loro devolute.

Ai sensi del capoverso 1-decies, i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica costituiscono entrate per gli enti parco, pertanto non solo non si determinano nuovi o maggiori oneri finanziari ma si prevedono nuovi introiti per gli enti parco, fermo restando che ai sensi dell'articolo 11.1 introdotto dall'articolo 9 del ddl. in esame una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo dovrà essere versata in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.

Il capoverso 1-undecies contiene disposizioni a carattere ordinamentale, prevedendo che i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possano essere dati in concessione

gratuita all'area protetta su specifica richiesta di quest'ultima, nel quale si possono essere a loro volta concessi a terzi dietro pagamento di un canone; pertanto, trattandosi di una norma ordinamentale peraltro meramente facilitativa, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, in caso di concessione da parte dell'area protetta di detti beni demaniali, il conseguente obbligo di prevedere un canone consentirà di incrementare le risorse disponibili dell'ente parco interessato.

Con riferimento al capoverso 1-duodecies, la previsione di cui al primo periodo prevede una facoltà in capo all'ente gestore dell'area protetta di concedere il proprio marchio di qualità, eventualmente anche a titolo oneroso; pertanto la norma, oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbe determinare nuovi introiti a favore dell'ente interessato. Con riferimento al secondo capoverso, si precisa che la predisposizione dei regolamenti ivi indicati sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nelle competenze istituzionali degli enti parco, mentre l'attività di controllo, essendo collegata alla facoltà di concedere il marchio di qualità, non vincola direttamente il bilancio ma dipenderà dalla scelta degli enti parco di procedere in tal senso, valutando preventivamente gli eventuali oneri anche in funzione dei proventi che ne potrebbero derivare.

Ai sensi del capoverso 1-terdecies, si prevede la possibilità per l'ente di gestione dell'area protetta di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con i soggetti e per le finalità indicati nella medesima norma. Trattandosi di una mera facoltà in capo al citato ente, la disposizione non vincola l'utilizzo delle risorse previste nel proprio bilancio e, pertanto, tale attività potrà essere posta in essere compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capoverso 1-quaterdecies prevede l'inclusione degli enti di gestione delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari del "5 per mille", a partire dal 2017; si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo.

Ai sensi del capoverso 1-quinquiesdecies, il 50% delle entrate relative alle aree protette nazionali derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-otties è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da ripartire con decreto del Ministro dell'Ambiente. Poiché la disposizione prevede *sic et simpliciter* una finalizzazione delle maggiori entrate già previste ai sensi delle citate disposizioni a favore degli enti gestori delle aree protette, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, la norma prevede pertanto una finalizzazione delle risorse provenienti dai proventi di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, che rimangono agli enti parco (nella misura del 50% del totale), conferendo priorità al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco. Viene pertanto indicata una destinazione prioritaria per le risorse già previste dagli altri commi del citato articolo 8, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il finanziamento delle politiche e dei piani ivi indicati, infatti, avverrà nei limiti delle effettive risorse che si renderanno disponibili a seguito della riscossione dei proventi da parte degli enti parco.

Il capoverso 1-sexiesdecies ha carattere ordinamentale, concernendo le attribuzioni della regione per l'organizzazione del fondo di rotazione ivi indicato con riferimento ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, pertanto non determina effetti finanziari.

Il capoverso 1-septiesdecies è di natura ordinamentale e non presenta profili finanziari.



Il comma 2 prevede che i beni immobili acquistati o conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono mantenuti nel patrimonio dello Stato anche per lo svolgimento, ove idonei, delle attività istituzionali degli enti parco. La norma pertanto non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 9

La norma disciplina gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue. In particolare, si prevede che una quota del 30% del ricavato dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di gestione della fauna selvatica sia versato in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA. Trattandosi di norma ordinamentale non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 10

La disposizione interviene sull'istituzione delle aree protette marine. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'istruttoria tecnica sarà svolta dagli uffici della Direzione generale della protezione e della natura e del mare con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 11

L'articolo riguarda, in generale, la gestione delle aree marine protette. Al capoverso 11 si prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al capoverso 1, le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le aree marine protette sono sottoposte al controllo da parte del Ministero in merito alla gestione svolta e all'utilizzo delle risorse trasferite: sulla base della programmazione delle attività, proposta annualmente, le risorse per ogni area marina protetta vengono assegnate tenendo conto di criteri obiettivi di riparto.

Le attribuzioni riconosciute all'ente gestore rientrano tra i propri compiti, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri; l'attività di indirizzo del Mattm sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 12

La disposizione disciplina l'introduzione del programma triennale delle aree marine protette.

In particolare, il capoverso 6 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione al mare sono riscossi e gestiti dagli enti gestori.

Il decreto istitutivo delle aree marine protette ne individua la permittenza e le attività non consentite prevedendo espliciti divieti. In detto decreto, inoltre, è usualmente contenuta una disposizione concernente le sanzioni, in cui si prevede che per la violazione delle disposizioni dello stesso decreto e del regolamento di disciplina si applica la normativa vigente. Le prescrizioni di disciplina delle attività consentite sono contenute nel regolamento nel quale sono stabilite le zone sottoposte a differente regime di tutela e, appunto, le attività consentite in ognuna di esse, anche in deroga ai divieti previsti dal decreto istitutivo.

La citata previsione del capoverso 6, concernenti i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei menzionati precetti posti dal decreto istitutivo e dal regolamento, si limita ad esplicitare, in forma più analitica, quanto già previsto dal vigente art. 16, comma 1, lett. h), della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale costituiscono entrate dell'ente parco anche "i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari". Risulta infatti del tutto evidente che le disposizioni di divieto reperibili nei decreti istitutivi delle aree marine protette, in quanto contenute in atti di rango sub legislativo, sono norme regolamentari. Pertanto, la formulazione del vigente art. 16, comma 1, lett. h), sopra citato, già ad oggi comprende sia il riferimento alle norme contenute nell'atto qualificato come "regolamento", che quello alle norme contenute nel "decreto istitutivo".

Quanto appena osservato, del resto, è inequivocabilmente confermato dalla prassi fin qui costantemente seguita. Già ad oggi e sin dal momento della loro istituzione, infatti, in tutte le aree marine protette i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle previsioni contenute nei decreti istitutivi e nei regolamenti sono senz'altro incamerati dal soggetto gestore dell'area protetta.

La previsione dunque non comporta nessuna minore entrata per il bilancio statale.

Il capoverso 11 concerne la dotazione di personale delle riserve marine e delle aree marine protette prevedendo che i relativi oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, tali oneri saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

### Articolo 13

La disposizione interviene sulla vigilanza e sulla sorveglianza delle aree naturali protette. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 14

La norma prevede i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 15

La disposizione interviene sull'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. In particolare, viene ad essere razionalizzata la composizione dell'organo deputato ai compiti di revisione dei conti, portandolo da collegiale a monocratico, senza inficiarne l'azione di controllo. Avendo la norma carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 16

La norma disciplina, in generale, i poteri dell'organico di gestione di flora naturale protetta. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 17

La norma disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni. La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

#### Articolo 18

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato nazionale per le aree protette senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, emolumenti né ulteriori spese per i componenti. Inoltre, le eventuali spese di funzionamento del Comitato attingono alle sole esigenze correnti di quest'ultimo. In particolare, le spese in argomento trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 - *spese per acquisto di beni e servizi* - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che presenta una dotazione finanziaria pari a € 522.610 per il 2017, € 521.414 per il 2018 e € 522.410 per il 2019. Le attività previste in forza della disposizione in esame saranno finanziate previa riprogrammazione delle spese effettuate con le risorse dello stesso capitolo, al fine di individuare i risparmi necessari per finanziare le nuove attività.

Altresi, la disposizione disciplina la relazione che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento sulle attività svolte dagli Enti parco.

#### Articolo 19

La norma prevede l'istituzione dei parchi di Matese e Portofino.

Gli oneri per le attività relative al primo avviamento sono state stimate in un importo massimo di 300.000 euro per ciascun Parco nazionale e trovano copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'esercizio finanziario 2017. In particolare, nella ripartizione dei fondi previsti da tale legge, attuata con decreto interministeriale MATTM/MEF, è prevista la voce "Azioni di rilevanza nazionale" nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (capitolo 1551 del bilancio Mattm).

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino sono state prese in considerazione le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, considerata l'estensione, per una spesa prevista 1 milione di euro.

Per il Parco nazionale del Matese, considerata, invece, l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che presenta una superficie 31.000 ettari; trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2.000.000,00.

Pertanto, il totale da finanziare ammonta a regime a euro 3.000.000,00 a partire dal 2018, di cui 1.000.000,00 euro per il parco di Portofino e 2.000.000,00 euro per il parco del Matese; per la copertura di tali oneri si prevede con le risorse disponibili sul pertinente capitolo ove trovano imputazione le

di spesa di natura obbligatoria per gli Enti Parco (capitolo 1551 del Bilancio Mattm), previa rimodulazione delle risorse già destinate agli altri Enti Parco per le esigenze di funzionamento.

#### Articolo 20

Si tratta di un richiamo ad una intesa già sottoscritta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia, il MATTM ed il MEF, in base all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in ordine alla copertura totale degli oneri per la gestione del Parco, a carico delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della normativa in vigore ivi richiamata, pertanto non innova la legislazione esistente e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 21

Per quanto riguarda la lettera b), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area marina di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm.

Pertanto, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento della Penisola salentina non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo d'Otranto in luogo di quella della Penisola salentina, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo d'Otranto risulta inferiore a quella della Penisola salentina. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella di cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina della Penisola salentina.

Con riferimento alla lettera c), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si tratta della previsione ex novo di una nuova area di reperimento (le aree marine di reperimento sono le aree individuate per la successiva istituzione di un'area marina protetta) bensì di una riduzione territoriale con conseguente ridenominazione dell'area già prevista; per questo motivo, per l'istituzione e primo funzionamento, nell'esercizio 2016, sono già state impegnate le risorse disponibili sul capitolo 1646 - pg 4 iscritto nello stato di previsione del Mattm.

Pertanto, alla previsione attualmente vigente dell'area marina di reperimento di Capo Spartivento - Capo Teulada non si è ancora dato corso; pertanto la norma interviene in modo da prevedere la realizzazione, nel concreto, dell'area marina protetta di Capo Spartivento in luogo di quella di Capo Spartivento - Capo Teulada, senza alcun aumento dei costi e, anzi, determinando in prospettiva un minor fabbisogno di risorse finanziarie per le attività di gestione, atteso che l'ampiezza dell'area marina di Capo Spartivento risulta inferiore a quella di Capo Spartivento - Capo Teulada. Si evidenzia, al riguardo, che uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti parco da parte del Mattm è quello dell'estensione territoriale, talché la quota destinata all'area marina che verrebbe istituita in forza della presente disposizione sarebbe inferiore a quella di cui potenzialmente beneficerebbe l'area marina di Capo Spartivento - Capo Teulada.

### Articolo 22

La modifica di cui al comma 1 è necessaria per rettificare un testo a norma non più vigenti. Al sen e del comma 2 della norma, il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 deve essere abrogato perché richiama disposizioni dell'articolo 14 abrogate dal testo unificato. La norma di cui al comma 3 si limita a richiamare disposizioni di cui all'articolo 14 abrogate dal disegno di legge, nonché dell'articolo 12 con semplice norma di rinvio. Il suo contenuto risulta quindi in parte errato e in parte ultroneo, e di conseguenza si rende necessario abrogare l'articolo. Con riferimento al comma 4, a seguito delle modifiche disposte dal disegno di legge, resta in vigore solo il comma 5.

La modifica di cui al comma 5 della disposizione in esame appare necessaria per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 19, di cui all'articolo 13 del disegno di legge.

Il comma 6 opera un mero aggiornamento dei riferimenti normativi previsti all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991.

In generale, le modifiche introdotte con il presente articolo sono di mero coordinamento tecnico perché non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 23

La norma si limita a indicare le regioni della sede legale e della sede amministrativa del parco nazionale Gran Paradiso, in luogo del testo vigente (articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che identifica le città ove tali sedi vengono ubicate, comunque nell'ambito delle medesime regioni. Pertanto, trattandosi di una modifica che non incide sull'attuale collocazione geografica delle due sedi in argomento, in quanto il parco nazionale Gran Paradiso ha già una sede legale distinta dalla sede amministrativa (rispettivamente in Piemonte e in Valle D'Aosta), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Qualora si dovesse provvedere allo spostamento della sede, i relativi costi saranno sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 24

La disposizione interviene in materia di autorizzazione paesaggistica, considerato che attribuisce la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 agli enti parco. Ciò determina un potenziale aggravio del procedimento. Infatti, salvo i casi di elettrodotti da realizzare interamente all'interno di parchi nazionali (caso alquanto raro statisticamente), con la disposizione introdotta si rende necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la medesima linea elettrica, da parte di due Enti diversi, ossia l'Ente Parco per la porzione di opera ricadente all'interno del perimetro del Parco e la Soprintendenza per la porzione di opera ricadente all'esterno del perimetro del Parco.

Ciò premesso, alla lettera a) si introduce un obbligo procedimentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera b) si pone a capo degli enti parco una funzione autorizzatoria, che sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 25

La norma specifica i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011. Le spese di funzionamento del suddetto Comitato sono già a carico della competente Direzione Generale Protezione Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente, e trovano copertura sul capitolo di spesa 1381 - *spese per acquisto di beni e servizi*.

#### Articolo 26

La norma presenta carattere ordinamentale, priva di effetti finanziari. Le attività poste a capo dell'attuamento rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Dicastero, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 27

L'art. 1, comma 2, lettera f) prevede l'adozione di misure idonee affinché sia assicurata la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati. Le risorse per il personale e le spese obbligatorie restano pertanto a carico delle Regioni e degli altri Enti locali co-finanziatori, non essendo previsto dalla norma il finanziamento con risorse statali, nemmeno pro quota.

#### Articolo 28


L'articolo prevede disposizioni di carattere ordinamentale, introducendo mere modifiche destinate ad orientare l'esercizio della delega non esercitata dal Governo di cui all'art. 70 della legge n. 221 del 2015, ad estendere il termine per l'attuazione della delega (dai 6 mesi previsti in quella sede a 12 mesi), nonché a consentire, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al citato articolo, l'emanazione di uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi; pertanto l'intero dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, poiché viene precisato al comma 1 e al comma 2, let. a) il carattere di volontarietà del sistema di PSE, i contenuti della decretazione attuativa della delega in esame non vincolano la finanza pubblica e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Si aggiunge, altresì, che la previsione di cui al comma 2, let. h), prevede un vincolo di destinazione delle risorse provenienti dal sistema di PSE, destinandole anche per l'adeguata manutenzione del capitale naturale che pertanto, verranno realizzate nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese effettivamente disponibili dai sistemi di PSE.

**Articolo 29**

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



A condizione che il testo sia integrato come segue:

**Art. 4:** alla fine del comma 1, lettera d), capoverso 11, si richiede l'inserimento del seguente periodo: *"Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco."*

**Art. 25:** aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: *"Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

**Art. 27:** si richiede l'inserimento del seguente comma: *"5. Agli oneri derivanti dalle spese di natura obbligatoria si provvede a valere sulle risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati. È escluso il ricorso al finanziamento con risorse statali, anche pro quota"*.

**Art. 28:** si richiede l'inserimento del seguente comma: *"5. Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VII

Roma, 11 APR. 2017

Prot. n. 55717/2017  
Rif. Prot. Entrata n. 47178/2017  
Allegati:  
Riferimento nota:

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE  
  
e, p.c.: all'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE  
  
All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: AC 4144 e abb. - "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette" (Nuovo testo). Dossier Camera dei Deputati.

È pervenuto, per le valutazioni di competenza, il dossier della Camera dei Deputati concernente il progetto di legge di cui all'oggetto.

Preliminarmente, si richiede la predisposizione di una nuova relazione tecnica, che sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010, recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si rappresenta, altresì, che la richiesta relazione tecnica dovrà essere riferita all'intero complesso normativo in argomento, e dovrà esplicitare, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

PM



Ciò premesso, per quanto riguarda il dossier di cui all'oggetto si esprimono le seguenti considerazioni.

- **Articolo 1-bis:** il Servizio bilancio della Camera, nel sottolineare preliminarmente l'assenza della relazione tecnica, evidenzia come non siano chiari i dati e i parametri sottostanti la determinazione dell'onere recato dalla disposizione quantificato in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020.

Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio, che sono condivise, si rappresenta che in merito al piano nazionale triennale per le aree naturali protette, relativamente ai commi 6 e 7, la relazione tecnica sul testo unificato adottato dal Senato non ha consentito di valutare la congruità dell'onere recato dalla disposizione normativa. Limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri quantificati in 10 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo ministero, si fa presente che lo stesso non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dalla disposizione in esame. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Per quanto sopra esposto, si esprime parere contrario.

- **Articolo 2-bis:** il dossier segnala l'assenza di una stima degli oneri derivanti dall'introduzione di agevolazioni fiscali nelle aree protette e, al contempo, chiede delucidazioni in merito ai meccanismi previsti per far fronte a tali oneri.

Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio, che sono condivise, si rappresenta che le previste misure di incentivazione fiscale di cui al comma 1, ove effettivamente disposte, dovrebbero trovare idonea copertura, allo stato non prevista, e in assenza della quale non potrebbe farsi luogo all'adozione del decreto di cui al comma 2 della disposizione. La norma non appare, pertanto, conforme al disposto dell'art. 17 della vigente legge di contabilità e finanza pubblica e non può trovare ulteriore corso. Inoltre, sussistono fondati dubbi, alla luce del principio di riserva di legge in materia fiscale, circa la legittimità di misure fiscali che – come nel caso di specie – sarebbero interamente disciplinate, quanto agli stessi presupposti essenziali (es. criteri di concessione, soggetti beneficiari), da un successivo provvedimento amministrativo, in assenza di criteri predeterminati in sede di normativa primaria. Si esprime, pertanto, parere contrario.

- **Articolo 4:** il Servizio bilancio richiede assicurazioni che le disposizioni i cui oneri sono posti a carico dei bilanci degli enti parco non determinino un incremento delle spese di

carattere obbligatorio con conseguente necessità di adeguare, nel corso del tempo, i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, nel condividere le valutazioni espresse dal Servizio bilancio, si rinvia, ad ogni buon conto, alle puntuali osservazioni all'uopo formulate nella nota n. 44501 del 27 marzo u.s.

- **Articolo 5:** in merito alle nuove disposizioni previste dal **comma 1, lettera b), capoverso 8-bis)** il Servizio bilancio chiede al Governo assicurazioni in merito alla possibilità per gli enti parco di svolgere le attività ivi previste senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, nel condividere le valutazioni espresse dal Servizio bilancio, si rinvia, ad ogni buon conto, alle puntuali osservazioni fornite con la sopracitata nota.

- **Articolo 6:** nel dossier si rileva che sarebbe utile avere conferma in merito alla possibilità per gli enti parco di procedere allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

- **Articolo 7:** il Servizio bilancio evidenzia come la previsione normativa in esame non appaia chiara, in particolare per quanto riguarda l'ambito applicativo degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica, che a seconda dell'interpretazione potrebbe essere sia ampliato che ristretto. Al riguardo, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 8:** nel dossier si richiedono ulteriori elementi volti a garantire che le risorse derivanti dai canoni di concessione siano spese secondo modalità che assicurino la neutralità dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, si espone la necessità di acquisire elementi in merito agli effetti indiretti derivanti dall'eventuale iscrizione dei maggiori canoni di concessione quali componenti negativi del reddito da parte dei soggetti tenuti al versamento. Da ultimo, si richiede conferma che l'eventuale inclusione degli enti gestori tra i destinatari del 5 per mille IRPEF non determini effetti negativi sulla finanza pubblica, configurandosi come ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziare. Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio, che sono condivise, si rappresenta che, in merito ai citati commi, si chiede relazione tecnica al MATTM che asseveri la natura ulteriore ed aggiuntiva dei contributi a tantum istituiti dalle norme citate, rispetto ai canoni e contributi già previsti a legislazione vigente cui la predetta contribuzione è parametrata. In tal senso, la relazione tecnica deve essere integrata dando contezza del carattere di novità, rispetto alla legislazione vigente, degli introiti di cui trattasi. Con riguardo al comma 1-*octies* è necessario che la relazione tecnica predisposta asseveri eventuali oneri derivanti dalla disposizione e i soggetti tenuti a farvi fronte, al fine della verifica dell'eventuale onerosità della disposizione per il bilancio dello Stato.

- **Articolo 9-bis:** il comma 1 sottrae gli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette a taluni limiti di spesa stabiliti dalla norme di contenimento attualmente vigenti. In merito il Servizio bilancio, pur prendendo atto che il successivo comma 4 conferma il versamento al bilancio dello Stato dei risparmi realizzati, invita il Governo a dare conferma dell'effettiva neutralità della proposta. Al riguardo, si ribadisce quanto esposto con la sopraccitata nota n. 44501/2017, evidenziando che, anche qualora fosse confermata la neutralità finanziaria, la proposta comporterebbe una dequalificazione della spesa in contrasto con gli orientamenti legislativi in tema di efficientamento della spesa pubblica.

- **Articolo 10:** il Servizio bilancio ritiene utile una conferma sul fatto che i compiti previsti nell'attuale formulazione delle disposizioni in esame la quale prevede, tra l'altro, che l'istruttoria tecnico-scientifica connessa all'Istituzione di aree marine protette sia svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, possano essere effettivamente svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili. Al riguardo, si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 12:** il Servizio bilancio evidenzia come non siano chiari i dati e i parametri sottostanti la determinazione dell'onere recato, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Al riguardo, in aggiunta alle osservazioni formulate nel dossier, le quali sono condivise, si rappresenta che, in merito al potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, la relazione tecnica sul testo unificato adottato dal Senato non ha consentito di valutare la congruità dell'onere recato dalla disposizione normativa. Limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri quantificati in 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo ministero, nel rappresentare preliminarmente che la disposizione è mal formulata, si fa presente che lo stesso accantonamento non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dalla disposizione in esame. Quindi, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "*Interventi diversi*" che è destinata ad interventi di competenza del medesimo Ministero. Per quanto sopra esposto, si esprime, pertanto, parere contrario.

- **Articolo 13:** le disposizioni prevedono che il MATTM vigili sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Servizio Bilancio chiede di acquisire una conferma che le predette attività siano già svolte dal MATTM sulla base della legislazione vigente o che comunque possano essere svolte nel quadro delle risorse disponibili. Al riguardo, si rinvia alle informazioni che potranno essere fornite dal MATTM.

- **Articolo 17-bis:** nel dossier su formula la richiesta al Governo di confermare che i compiti attribuiti agli enti gestori possano essere svolti con gli strumenti finanziari disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 18:** in ordine alla richiesta formulata dal predetto Servizio, di acquisire conferma che le spese di funzionamento del Comitato nazionale per le aree protette, di cui al presente articolo, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si fa rinvio al Dicastero competente (MATTM).

- **Articolo 19:** il Servizio bilancio chiede conferma che sia possibile procedere alla rimodulazione delle risorse già assegnate agli enti parco diversi da quelli istituendi senza che ciò incida sulla loro attività e sugli equilibri di bilancio, anche in considerazione che un quota delle disponibilità presenti sul capitolo 1551 di spesa del MATTM risulta riferita a spese di natura obbligatoria. Al riguardo, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal MATTM.

- **Articolo 19-bis:** nel dossier si evidenzia la necessità di acquisire indicazioni volte ad escludere eventuali effetti finanziari. Nell'esprimere condivisione con tale richiesta, si reputa quindi necessario che siano indicate le modalità di attuazione e finanziamento della Convenzione degli Appennini, fornendo dimostrazione che non si manifesteranno effetti finanziari in termini di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Articolo 24:** in merito alla conferma che gli enti interessati possano provvedere alle funzioni attribuite in tema di autorizzazioni paesistiche con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiesta dal Servizio bilancio, si fa rinvio al MATTM.

- **Articolo 25:** in merito alla conferma che il Comitato possa provvedere alle funzioni di coordinamento con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiesta dal Servizio bilancio, si fa rinvio al MATTM.


- **Articolo 25-bis:** il Servizio bilancio richiede conferma che le attività di preparazione e svolgimento della Conferenza nazionale "La Natura dell'Italia", incaricata di promuovere e divulgare i risultati conseguiti dai Comitati di cui al comma 1, siano finanziabili con risorse disponibili a legislazione vigente, senza recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, nel condividere la richiesta, si fa presente che in carenza di adeguate rassicurazioni in tale senso, la proposta non può avere ulteriore corso.

- **Articolo 27:** la proposta delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, mediante l'istituzione un unico Parco Delta del Po. In merito il dossier contiene la richiesta che sia data garanzia che tale delega possa essere esercitata senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo si ritiene che per l'ulteriore corso del provvedimento sia necessario acquisire la relazione tecnica.

- **Articolo 28:** il Servizio bilancio, pur rammentando che la proposta ripropone una delega già attribuita al Governo e che le relazioni tecniche accompagneranno comunque gli schemi dei decreti legislativi, richiede chiarimenti in merito ai meccanismi di finanziamento del sistema volontario di remunerazione dei sistemi ecosistemici.

Al riguardo, si ribadisce quanto indicato nella nota n. 44501/2017 con cui si esponeva la necessità che la relazione tecnica fornisca evidenza degli effetti finanziari di tale articolo, scaturenti dalla prevista delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla disciplina del sistema di PSE – con particolare riferimento ai criteri di delega di cui alle lett. b) ed n) del comma 2 – tenuto conto, peraltro, della formulazione, non del tutto chiara, dei suddetti criteri.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 3

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962.**

## RELAZIONE TECNICA

MODULARIO  
P.E.N. - 199

Mod. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma,

Al Presidente della V Commissione  
Bilancio, tesoro e programmazione  
Camera dei deputatiPresidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0001952 P-4.20.11.2  
del 23/02/2017

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

16055556

Al Gabinetto del Ministro per gli affari regionali  
Settore legislativoAl Gabinetto della Ministra per la semplificazione e la  
pubblica amministrazione  
Settore legislativoAl Ministero della giustizia  
Ufficio legislativoAl Ministero dell'interno  
Ufficio legislativoAl Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio del coordinamento legislativo

## LORO SEDI


**OGGETTO:** A.C. n. 2962 - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. **Relazione tecnica.**

Si trasmette la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine della Ministra  
La Capo di Gabinetto  
Cons. Daniela D'Ottavio

D'Urso

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0001852 A-4.20.12.4  
del 21/02/2017



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
GABINETTO DEL MINISTRO

21 FEB. 2017

Prot. n. 1-1209

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p. c

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
- Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

All'Ufficio del coordinamento legislativo

ricevuto il 22/02/17

AR. 20

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: A.C. 2962. "Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni".


Con nota DRP 1309 del 13 febbraio 2017, codesto Dipartimento ha chiesto il parere di competenza circa il trasferimento in sede deliberante del provvedimento indicato in oggetto. Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che l'ulteriore corso al trasferimento in sede deliberante è condizionato all'inserimento dopo l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 6, del seguente: "Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.". Con l'occasione, si trasmette la relazione tecnica verificata positivamente, a condizione della modifica sopra citata, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 17 febbraio 2017, n. 25539/2017.

IL VICE CAPO DI GABINETTO



All'Ufficio Legislativo Economia

Prot.n. 0025539/2017  
Rif. prot. entrata n. 0024265/2017  
Allegati:

SEDE

OGGETTO: A.C. 2962- Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

E' stata esaminata la relazione tecnica trasmessa dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, concernente il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si prende atto di quanto rappresentato in ordine al previsto spostamento nel circondario del tribunale di Perugia, dal circondario del tribunale di Terni, dei comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegara, con conseguente istituzione, nel circondario di Perugia dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegara, e dell'ampliamento del circondario del giudice di pace di Orvieto con l'inserimento dei comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

Tanto premesso, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che dopo l'ultimo periodo del comma 6 sia inserito il seguente:

*"Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156".*

Il Ragioniere generale dello Stato





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.C. 2962

***“Modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni”***

## RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge è tesa a modificare le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia.

Il disegno di legge in esame intende rispondere alle esigenze di efficienza amministrativa e di buon funzionamento dell’azione giudiziaria per venire incontro sia alle esigenze dell’utenza, privati cittadini e professionisti operanti nell’ambito della giustizia, che del personale dipendente, assicurando maggiore celerità nell’espletamento dell’attività di udienza e degli adempimenti alla stessa connessi.

La modifica prevede, infatti, la rivisitazione delle circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei circondari di Terni e di Perugia nonché viene dettata una disciplina transitoria per i procedimenti civili e penali in corso al fine di garantire, comunque, la celere definizione delle azioni giudiziarie già pendenti. Conseguentemente alla riorganizzazione dell’assetto giudiziario si procederà, se del caso, alla modifica delle piante organiche del personale degli uffici giudiziari coinvolti senza previsione di maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Orbene, si rappresenta che la riforma della geografia giudiziaria dettata dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 ha comportato, nell'ambito del distretto della Corte di Appello di Perugia, la soppressione del Tribunale di Orvieto, accorpandolo al Tribunale di Terni. La citata annessione ha, altresì, comportato la modifica della competenza giurisdizionale anche per alcuni uffici del giudice di pace che precedentemente si trovavano ricompresi nel circondario di Orvieto, tra i quali i tre comuni qui interessati di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che, pertanto, sono stati ricompresi nella giurisdizione del Tribunale di Terni.

E' opportuno ricordare che il disegno originario di riforma degli uffici del giudice di pace in Umbria, secondo il dettato normativo del dal D.Lgvo 156/2012, prevedeva solo 4 uffici e, precisamente: gli Uffici del giudice di pace di Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto.

Tuttavia, nel distretto della Corte di appello di Perugia, attualmente, operano 10 uffici del giudice di pace. La menzionata situazione si è potuta verificare in quanto 6 uffici (Castiglione del lago, Città di Castello, Foligno, Norcia, Todi, Città della Pieve) sono stati mantenuti in funzione grazie alla deroga normativa introdotta dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, che ha consentito agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali il ministero della giustizia prevedeva la soppressione.

La proposta di legge è volta:

- 1) a spostare il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia. La modifica può dirsi conseguenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia;
- 2) a cambiare la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- 3) a spostare i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

In sede di attuazione della proposta di modifica alla Tabella A del R.D. 12/1941 ed alla successiva Tabella a della L. 374/1991, pertanto, le circoscrizioni territoriali dei suddetti giudici di pace mutano il loro assetto organizzativo: infatti, i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto non rientrano più nella competenza del giudice di pace di Città della Pieve e sarebbero, invece, ricompresi nell'ambito delle competenze del giudice di pace di Orvieto, del quale la legge non ha mai previsto la soppressione e per cui sono già stati previsti i costi di funzionamento.

Conseguentemente, venendo meno i costi sostenuti dai due comuni di cui sopra, l'auspicato spostamento nel circondario di Perugia dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve sarà sostenuto dai tre comuni di Città della Pieve, Paciano e Picgaro.

La proposta di legge contempla, infine, la modifica alle piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In questa sede si intende assicurare - a sostegno del progetto e a garanzia che i costi verranno integralmente sostenuti dai tre comuni sopra indicati - che questa Amministrazione dovrà procedere alla determinazione dell'organico esclusivamente del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché alla eventuale modifica delle piante organiche del personale amministrativo del solo Ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle attuali dotazioni e solo ove ritenuto necessario a garantire il regolare funzionamento dell'ufficio.

Ad ogni modo, lo spostamento nell'ambito circoscrizionale del suddetto giudice di pace di Orvieto dei comuni di Montegabbione e di Monteleone d'Orvieto, in ragione di un modesto incremento del volume di attività giudiziaria previsto, non determina significativi riflessi sulle ordinarie spese di funzionamento dell'accorpante ufficio di Orvieto, che



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

potranno pertanto essere sostenute dall'amministrazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la rivisitazione della pianta organica del personale amministrativo del Giudice di pace di Orvieto, ufficio territorialmente appartenente al circondario di Terni, si rappresenta che, tale modifica, deve essere contemplata come "estrema ratio" e qualora il personale attualmente in servizio non sia in grado di sopperire all'incremento della contenuta mole di lavoro relativa al contenzioso giudiziario proveniente dall'assorbimento della competenza territoriale dei due comuni di Montegabbione e di Monteleone d'Orvieto. La normale funzionalità del servizio dell'ufficio del Giudice di Pace di Orvieto, pertanto, potrà essere garantita attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Si consideri, inoltre, che al fine di sopperire a esigenze lavorative, presso il Giudice di pace di Orvieto potrà farsi luogo ad applicazione di personale proveniente dall'Ufficio circondariale del Giudice di pace o del Tribunale di Terni, i cui organici sono stati implementati a seguito della soppressione e degli accorpamenti previsti dal Decreto Legislativo n. 156 del 2012. Le applicazioni potranno essere garantite stabilendo turnazioni settimanali o rimodulabili a cadenza temporale (trimestrale o semestrale) senza previsione di oneri aggiuntivi a favore del personale amministrativo provvisoriamente assegnato alla sede in esame.

Si rappresenta, infine, che ulteriori assicurazioni di invarianza finanziaria possono essere evidenziate in materia di indennità da erogare ai giudici di pace competenti a dirimere le controversie insorte negli ambiti circoscrizionali di nuova definizione, che sono comunque corrisposte, in funzione del numero delle udienze e delle sentenze emesse, entro i limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, a valere sulla *U.d.V. 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" – Azione "Magistratura onoraria" capitolo 1362, che reca uno stanziamento di 147.949.725,00 per il 2017, di euro 160.449.725,00 per il 2018 e di euro 160.449.725,00 per il 2019.*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Di contro, per la conservazione del Giudice di pace di Città della Pieve nel suo nuovo assetto territoriale, vale ugualmente il limite dettato dalla disponibilità degli enti locali a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Circostanza, quest'ultima, avvalorata dalla chiara lettura dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012; la disposizione prevede, infatti, che qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.

*In tal senso, si fornisce assicurazione sulla possibilità di dare attuazione al presente provvedimento escludendo profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

*Si fa presente, inoltre, che gli adempimenti di natura amministrativa necessari a dare attuazione alle disposizioni in esame, potranno essere espletati dalle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

La verifica di tale presente condizione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, c.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 FEB. 2017

a condizione che dopo l'ultimo periodo del comma 6 sia inserito il seguente:

*"Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156."*

ALLEGATO 4

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter-A Governo e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

142006



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 12 APR. 2017

Prot. Nr. 67168 /2017  
Rif. Prot. Entrata Nr. 64073/2017  
Allegati 1

All' Ufficio Legislativo Economia  
Sede

e p.c. Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Sede

Ufficio Legislativo Finanze  
Sede

**OGGETTO:** AC 3671-ter-A – Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

La relazione tecnica asserisce che dalla delega in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fatta eccezione per l'articolo 2, comma 1, lettera h), che prevede l'applicazione di ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria con decorrenza dalla data di apertura della procedura per l'ammissione fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario.

Al riguardo, si esprime **parere contrario** in merito al citato articolo 2 comma 1 lettera h), in quanto comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di maggiori ammortizzatori sociali, il cui onere non è quantificato né coperto. Invero la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria devono essere già presenti nel disegno di legge di delega e non demandati ad una fase successiva.

Si segnala, inoltre, che le lettere f) ed l) stabiliscono rispettivamente che il Ministero dello sviluppo economico nomini da uno a tre commissari straordinari e i tribunali possano conferire ad un professionista l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, individuandoli tra gli iscritti nell'istituendo albo. Al riguardo, si fa presente che la norma tiene conto di un albo dei commissari straordinari la cui istituzione è stata già prevista dall'atto Senato n. 2681 ancora in corso di esame parlamentare. Pertanto, le disposizioni che fanno riferimento all'istituendo albo non potranno avere corso sino al perfezionamento del predetto provvedimento. Diversamente, si dovrà procedere all'istituzione del predetto albo nel presente provvedimento trasferendo la quantificazione dell'onere e la relativa copertura presente nell'atto Senato 2681 riportata all'articolo 2, comma 2 espungendo conseguentemente l'articolo 1, comma 1, lettera o).

Da ultimo, ribadendo il parere reso da questo Dipartimento con nota prot. n. 44941 del 24 marzo u.s. (unita in copia per pronta consultazione), in merito all'articolo 2, comma 1, lettera n) del presente provvedimento, si chiede di acquisire il parere dei Ministeri della giustizia e dell'interno in ordine alla gestione dei beni confiscati.

Per quanto sopra esposto, si restituisce negativamente verificata la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**N. 3671-ter-A****DISEGNO DI LEGGE**

**Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese  
in stato di insolvenza**

*(Già articolo 15 del disegno di legge n. 3671, stralciato con deliberazione dall'Assemblea il 18 maggio 2016)*

**RELAZIONE TECNICA**

Il disegno di legge in esame (come stralcio dell'originario disegno di legge C3671) contiene i principi e criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. Lo sforzo maggiore della riforma è quello di fornire una coerenza sistematica alla materia della crisi d'impresa, per unificare una disciplina che fin dalla legge Prodi del 1979 (legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si è stratificata su normative diverse. A tal fine il progetto legislativo interviene su quell'ottica prettamente punitiva e liquidatoria cui afferiscono le procedure concorsuali a favore di una visione prospettica di risanamento delle grandi imprese in crisi: l'obiettivo è quello di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico-sociale.

Ciò posto, si dà luogo all'esame dell'articolato.

**Articolo 1** (*Oggetto della delega al Governo e procedure per il suo esercizio*). L'articolo prevede la delega al Governo che – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega – dovrà adottare un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. *Non si ravvisa alcun profilo di onerosità per la finanza pubblica.*

**Articolo 2** (*Principi e criteri direttivi*). Vengono individuati i principi generali e i criteri ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per il riordino della materia. Tali principi e criteri sono volti principalmente a creare una procedura unica con finalità conservative del patrimonio, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni indicate dalla legislazione vigente (articolo 81, d.lgs. n. 270/1999), mantenendo, comunque, la struttura bifasica della procedura contenuta nell'attuale normativa. Sotto questo profilo il Tribunale continua ad avere la competenza per disporre l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (cd. fase di osservazione); è, inoltre, competente a nominare il giudice delegato (lettera e), nonché a disporre con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, a conferire ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari l'incarico di attestare la



sussistenza dei presupposti di recuperabilità dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale ai fini dell'adozione del decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (lettera l) testo Commissione).

Per quanto concerne l'individuazione, tra i Tribunali esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali, l'individuazione dei giudici già specializzati in tale materia da destinare ai predetti collegi nonché la tempistica relativa alla verifica dei requisiti di ammissione e l'emanazione del relativo decreto a favore dell'impresa in crisi o la revoca del programma di "recupero" con la conversione della procedura straordinaria in quella di liquidazione giudiziale, *si ritiene di poter far fronte all'esigenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Dicastero della Giustizia. A tale proposito, infatti, si evidenzia che sia l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari, la cui competenza risulta ampliata, che le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo, potranno avvenire nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, senza determinare nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attraverso una più razionale redistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati.*

Quanto agli altri organi della procedura (commissario straordinario e comitato di sorveglianza) si evidenzia che i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'individuazione dei presupposti di accesso alla procedura e, in particolare, al numero di dipendenti dell'impresa, viene assunta quale soglia di accesso quella di 250 unità, soglia costituente nel diritto comunitario il discrimine tra media e grande impresa (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea); al contempo si evidenzia che la riduzione del requisito dimensionale da 400 (testo C 3671) a 250 unità, seppur comportante un ampliamento della platea di imprese potenzialmente ammissibili, rappresenta comunque una soglia minima di accesso più alta di quella stabilita dalla attuale previsione normativa (200 unità, ex art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 270/1999).

Si prevede che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali (lettera h); detta previsione, recante un principio/criterio di delega, non fornisce indicazioni puntuali sulle modalità di applicazione, lasciate al decreto delegato: non vengono infatti specificati gli ammortizzatori sociali per i quali operare la stima degli effetti finanziari né le modalità di attuazione. *Si ritiene pertanto che la quantificazione degli eventuali oneri debba essere rimandata al decreto delegato con conseguente rinvio alla relazione tecnica dello schema di decreto legislativo da emanare della valutazione degli effetti sul saldo di finanza pubblica, fermo restando che qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

12 APR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Firma]*

ALLEGATO 5

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 e abb.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Prot. nr. 50123/2017  
Rif. Prot. Entrata nr. 43420/2017  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

**OGGETTO: AC 302 – 3674 - Disposizioni per lo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo Unificato risultante dall'approvazione di emendamenti in sede Referente.**

Si fa riferimento al testo del disegno di legge in oggetto pervenuto a questo Dipartimento per le valutazioni di competenza.

Preliminarmente, si segnala che, ai fini di una compiuta analisi degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, è necessario acquisire una relazione tecnica del competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che riporti, tra l'altro, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica asserita per talune disposizioni, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

In merito ai singoli articoli, con riserva di integrazioni all'esito dell'esame della relazione tecnica, per quanto di competenza, si segnala quanto segue:

**Articolo 4 (Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)**

Al fine di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché per favorire il coordinamento tra le autorità e gli operatori, ed assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti, è istituito dal MIPAAF un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica e con le risorse strumentali, umane e

Al riguardo, preliminarmente si fa presente che non viene menzionato lo stato di previsione nel quale dovrà essere istituito il nuovo fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 59 della legge n. 488/1999 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 della medesima legge. L'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), stabiliva che, a decorrere dall'anno 2008, talune entrate (riportate nell'elenco 1 LF 2008), tra le quali quelle previste dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488/99, venivano iscritte su un apposito fondo dello stato di previsione del MIPAAF, nella misura massima del 50 per cento, per essere poi successivamente ripartite sul pertinente capitolo di spesa.

Successivamente, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato i commi da 615 a 617 della citata legge n. 244/2007, limitando all'anno 2016 la decorrenza delle disposizioni sopra descritte e stabilendo, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2017, ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), si è provveduto a iscrivere gli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa n. 7742, p.g. 2, "*Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità*".

Pertanto, in merito alla copertura del fondo di nuova istituzione, si esprime **parere contrario** in quanto le risorse di cui all'articolo 59 della legge n.488/1999 sono già presenti in bilancio e stabilizzate su apposito capitolo dello stato di previsione del MIPAAF e destinate ad altra finalità.

Fermo quanto sopra, tenuto conto che l'articolo 14 del disegno di legge prevede l'abrogazione dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ivi compreso il comma 2 istitutivo del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, attualmente alimentato dalle entrate del citato art. 59 comma 1 legge 488/1999, **la disposizione potrebbe avere ulteriore corso subordinatamente alla seguente riformulazione:**

- **Al comma 1, primo periodo**, sostituire le parole "*È istituito*" con le seguenti parole: "*Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito*";
- **Al comma 3**, sostituire le parole "*– tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma, 2, lettera d) - la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui al comma 2*" con le seguenti parole: "*la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 7, comma, 2, lettera d)*";

**Articolo 6-bis** *(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica)*

La disposizione prevede, in modo del tutto generico, che lo Stato sostenga la stipula di contratti di rete nel settore.

Al riguardo, fermo restando che non si comprende in cosa si sostanzia l'intervento dello Stato previsto dalla disposizione, si rappresenta la necessità di acquisire le valutazioni del Dipartimento del Finanze in relazione ai profili fiscali connessi all'istituto dei contratti di rete nonché, in generale, del competente Ministero dello Sviluppo Economico.

**Articolo 7** *(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola)*

Al riguardo, nel rinviare anche al competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si fa presente che nella relazione tecnica richiesta in premessa dovrà essere data puntuale dimostrazione dell'asserita (al comma 3) neutralità finanziaria dell'articolo, in particolare sui seguenti profili suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- **comma 1, lettera a** laddove è prevista la promozione di specifici percorsi formativi in ambito universitario (dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e giurisprudenza degli atenei italiani), la previsione di meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, l'incentivazione dell'affiancamento con le aziende biologiche del territorio.  
In relazione a tali profili, suscettibili di determinare oneri in termini di personale e di funzionamento a carico del sistema universitario e del sistema scolastico, la relazione tecnica dovrà fornire elementi per verificare se possano essere sufficienti le risorse destinate a tale finalità dalla lettera d) del medesimo comma (30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6); altrimenti dovranno essere puntualmente indicate le risorse già esistenti nel bilancio del MIUR, utilizzabili per tali finalità o procedere a una stima degli oneri necessari a dare attuazione alla disposizione in esame;
- **Al comma 2, lettera c)**, laddove sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nel piano triennale di attività del CREA.

**Articolo 9** *(Distretti biologici)*

La norma istituisce i distretti biologici, quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, indicando, al comma 3, le finalità

Al riguardo, si fa presente che nella relazione tecnica richiesta in premessa dovrà essere data puntuale dimostrazione della neutralità finanziaria dell'articolo, indicando in particolare le risorse umane, strumentali e finanziarie con le quali il MIPAAF provvederà a svolgere le suddette attività.

Inoltre, il **comma 5**, prevede che le organizzazioni di produttori, per realizzare i programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3 della disposizione in esame, possano costituire fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Per la sua genericità, la norma appare suscettibile di generare oneri non quantificati, né coperti a carico della finanza pubblica.

Pertanto, fatto salvo che la relazione tecnica richiesta in premessa individui puntualmente le risorse disponibili a legislazione vigente per i finanziamenti pubblici indicati dalla disposizione, **ai fini dell'ulteriore corso, occorre sopprimere le seguenti parole:** “, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente”.

#### **Articolo 12** (*Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica*)

**Comma 4** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolga compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici.

Al riguardo, occorre che la relazione tecnica richiesta in premessa specifichi se si tratti di attività nuove o di attività che il predetto Ministero già svolge a legislazione vigente. In ogni caso, occorre che la stessa relazione tecnica dovrà dare puntuale dimostrazione della risorse umane, finanziarie e strumentali di cui il Ministero si avvarrà per lo svolgimento della sua attività.

In ordine al **comma 12**, il quale prevede che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previsti dal medesimo comma siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del MIPAAF per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Tanto premesso, si evidenzia che il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate a essere destinato a far fronte all'insieme delle spese: ne consegue che la corrispondenza fra entrate e spese avviene nel complesso e non già attraverso la correlazione di specifiche entrate con talune spese; si tratta di un principio che costituisce profilo attuativo

dell'articolo 81 della Costituzione, come affermato dall'articolo 24, commi 1 e 4 della legge di contabilità.


Oltretutto, considerando che gli incassi da sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo, non appare pertinente che gli stessi vengano destinati al finanziamento o potenziamento di attività istituzionali delle Amministrazioni, in quanto in caso di loro assenza o insufficienza genererebbero richieste di finanziamenti per consolidare la spesa storica.

Nel caso di specie, in particolare, non appare ammissibile la prevista riassegnazione di detti introiti al “finanziamento” di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali. Si esprime, pertanto, **parere contrario** alla prevista riassegnazione.

**Articolo 13** (*Sementi biologiche*).

L'articolo riconosce agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche il diritto alla vendita diretta e in ambito locale e il diritto al libero scambio. Al riguardo, si rinvia al Dipartimento Finanze ed al Ministero dello sviluppo economico per eventuali profili di rispettiva competenza

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11104 Sottanelli: Questioni relative alla locazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un immobile sito in Roma .....	128
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-11106 Gebhard: Inclusione degli avvocati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali .....	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	143
5-11107 Zoggia: Iniziative per scongiurare l'aggravarsi della crisi della Banca popolare di Vicenza .....	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	145
5-11108 Paglia: Motivi del ritardo nell'effettuazione degli indennizzi forfettari in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cassa di Risparmio di Chieti .....	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	147
5-11109 Ruocco: Mantenimento dell'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove essa è ubicata entro 18 mesi dall'acquisto .....	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	148
5-11110 Moretto: Iniziative per risolvere il contenzioso relativo alla demanialità di talune aree del delta del Po .....	129
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	150

##### SEDE REFERENTE:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	130
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, e C. 4410, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale .....	140
AVVERTENZA .....	140

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il Sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 15.05.**

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del rappresentante del Governo, e concorde il presentatore, l'interrogazione Giacomoni n. 5-11105 sarà svolta in altra seduta.

**5-11104 Sottanelli: Questioni relative alla locazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un immobile sito in Roma.**

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ringrazia per la risposta fornita dal Sottosegretario, dalla quale emerge tuttavia, una volta di più, la discutibile convenienza, per lo Stato e quindi per la collettività, delle operazioni di cessione di immobili pubblici, con successiva presa in carico dei medesimi da parte della pubblica amministrazione in forza di contratti di locazione, attuate massicciamente nei primi anni 2000.

**5-11106 Gebhard: Inclusione degli avvocati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.**

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che risolve il problema segnalato nell'interrogazione.

**5-11107 Zoggia: Iniziative per scongiurare l'aggravarsi della crisi della Banca popolare di Vicenza.**

Davide ZOGGIA (MDP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide ZOGGIA (MDP) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

**5-11108 Paglia: Motivi del ritardo nell'effettuazione degli indennizzi forfettari in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cassa di Risparmio di Chieti.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come, se la lentezza nell'effettuazione degli indennizzi forfettari è legata alla mole di lavoro, peraltro prevista e prevedibile, per lo smaltimento delle relative richieste, occorre adeguare la dota-



zione di personale da dedicare a tale attività, senza scaricare sui risparmiatori interessati ritardi dovuti all'inefficienza dello Stato.

**5-11109 Ruocco: Mantenimento dell'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove essa è ubicata entro 18 mesi dall'acquisto.**

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S) ringrazia innanzitutto il Sottosegretario per la risposta fornita. Al riguardo, pur condividendo l'impostazione generale in base alla quale la rettifica delle dichiarazioni rese in atto notorio deve essere formalizzata in un ulteriore atto avente la medesima forma giuridica, auspica possano essere previste, nel caso specifico, modalità di rettifica più semplici e meno onerose per i contribuenti.

In tal senso riterrebbe più opportuno consentire al cittadino, il quale non ha trasferito, entro il previsto termine di 18 mesi, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, di dichiarare il trasferimento in tale sede della propria attività lavorativa anche attraverso una comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate.

**5-11110 Moretto: Iniziative per risolvere il contenzioso relativo alla demanialità di talune aree del delta del Po.**

Diego CRIVELLARI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Diego CRIVELLARI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, evidenzia come l'interrogazione ponga all'attenzione del Governo un tema molto sentito da parte delle popolazioni residenti nella zona costiera del Veneto e, in particolare, nel tratto occupato dal delta del Po. Al riguardo, ricorda che la conformazione fisica e la storia di tali aree, i cui territori sono stati sottratti alle acque, sia del tutto peculiare e risulti, quindi, particolarmente complessa dal punto di vista della delimitazione del demanio marittimo.

In tale quadro auspica che le procedure avviate dalle Regioni per la ricognizione delle rispettive fasce costiere e per la revisione delle zone del demanio ricadenti nei propri territori possa concludersi in tempi brevi, anche grazie ai lavori del tavolo tecnico, istituito a tal fine presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiamato nella risposta del Governo.

Nell'auspicare quindi una rapida soluzione della vicenda prospettata, preannuncia l'intenzione di continuare a seguire la problematica evidenziata e di verificarne gli esiti.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il Sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 4096, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Bilancio, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, le quali hanno tutte espresso parere favorevole sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione debba decidere se concludere già nella seduta odierna l'esame in sede referente, valutando successivamente se sussistano le condizioni per ottenere una sollecita calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ovvero se sussistano le condizioni per procedere al trasferimento dell'esame in sede legislativa, ipotesi rispetto alla quale è stato già chiesto al Governo l'assenso in merito.

Federico GINATO (PD), *relatore*, nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, nonché le altre Commissioni competenti in sede consultiva, le quali hanno sollecitamente espresso i rispettivi pareri sul provvedimento, ritiene opportuno concludere oggi l'esame in sede referente della proposta di legge, esprimendo altresì l'auspicio che si possa giungere rapidamente all'approvazione definitiva dell'intervento legislativo, che affronta una tematica molto importante, da due legislature in discussione nelle aule parlamentari, rispetto alla quale è necessario che il Parlamento dia al più presto un chiaro segnale politico, anche alla luce delle recenti, tragiche vicende siriane.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel rilevare come il provvedimento non

presenti problemi sostanziali di merito, informa che, ai fini dell'espressione del parere favorevole del Governo sulla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa, sarà necessario predisporre una relazione tecnica.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo M5S sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo PETRINI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**

**C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Pratavia, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, e C. 4410, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Maurizio BERNARDO (AP-CpE-NCD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di legge C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Pratavia, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini e C. 4410, approvata dal Senato, recanti istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Prima di illustrare il contenuto delle proposte di legge, ricorda preliminarmente che la recessione che ha colpito tra il 2008 e il 2014 l'economia ha inciso profonda-

mente sulle condizioni delle banche italiane ed è stata alla base del rilevante aumento dei crediti deteriorati.

Inoltre rammenta che, come rilevato dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in occasione del suo intervento all'Università Bocconi il 9 novembre 2016, all'impatto della recessione si sono aggiunte le conseguenze di gestioni azzardate e prassi operative non conformi ai principi regolamentari, amplificate a volte da una *governance* inadeguata che ha di fatto consentito una spiccata autoreferenzialità dei *manager*. In più casi i comportamenti hanno anche assunto rilevanza penale.

Alla radice delle anomalie nei processi di erogazione del credito – ha rilevato nella medesima occasione il Governatore della Banca d'Italia – si possono identificare alcuni tratti comuni, in particolare per le banche medio-piccole: il tentativo di raggiungere in breve tempo obiettivi reddituali ambiziosi e una crescita imprudente dei volumi del credito, con l'offerta di finanziamenti a segmenti di clientela precedentemente non servita o a grandi prenditori. In tal modo sono cresciuti i rischi dovuti alla concentrazione delle esposizioni, per singolo cliente o per settore di attività economica, in particolare nel comparto immobiliare. Nei casi più gravi la gestione delle grandi esposizioni è risultata appannaggio personale dei vertici aziendali; non è stata, quindi, adeguatamente bilanciata dai contrappesi e dalle dialettiche interne di controllo che devono normalmente caratterizzare la funzionalità organizzativa delle banche.

Inoltre, gli intermediari hanno adottato pratiche aggressive, in cui l'offerta e la distribuzione di alcuni prodotti abbinati a quelli tipici bancari sono risultate poco attente alle reali esigenze finanziarie della clientela. Criticità sono emerse, altresì, con riferimento ai finanziamenti per dipendenti e pensionati, quali i prestiti contro cessione del quinto, risultati connotati da opacità informative e gravati da costi spesso eccessivi.

Inoltre segnala come nella Relazione per Paese relativa all'Italia del febbraio 2017, la Commissione europea rilevi come

persistano nel sistema bancario italiano carenze strutturali di lunga data, quali elevati costi operativi e i predetti *deficit* in materia di governo societario.

La Commissione UE ha altresì rilevato il persistere di una scarsa redditività delle banche, determinata da diversi fattori, tra cui il contesto di tassi d'interesse bassi e la concorrenza sui prezzi per attrarre i mutuatari con merito di credito più elevato, che riducono i margini di interesse netti; accanto a ciò rileva – tra l'altro – una limitata ripresa creditizia e la riduzione dei proventi non da interessi a causa dell'andamento sfavorevole del mercato.

In tale contesto il livello elevato dei crediti deteriorati, sommato alla redditività strutturalmente scarsa, indebolisce la capacità delle banche di sostenere gli investimenti e la ripresa economica. Vi sono state inoltre alcune specifiche vicende relative ad alcune banche italiane, che hanno richiesto l'intervento delle Autorità di vigilanza e/o del Governo.

Passando quindi a illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame, la proposta di legge C. 4410 all'articolo 1, comma 1, istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, avendo particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.

La Commissione è istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tale scopo – fra i propri componenti – una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

In base al comma 2 la Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, e comunque entro la fine della XVII legislatura.

Ai sensi del comma 3, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta; al riguardo viene altresì chiarito che sono ammesse relazioni di minoranza. Inoltre viene previsto che il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei

mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

L'articolo 2 al comma 1 disciplina la composizione della Commissione, che è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Deve essere assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione devono dichiarare, alla Presidenza della Camera di appartenenza, di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.

Ai sensi del comma 2, i Presidenti delle due Camere, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Il comma 3 chiarisce la composizione dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari) e le modalità di elezione dello stesso (da parte dei commissari a scrutinio segreto). Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Inoltre il comma 4 prevede che la Commissione elegge al proprio interno due Vice Presidenti e due Segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

L'articolo 3 elenca le competenze della Commissione, prevedendo in particolare che essa verifichi:

a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

b) la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali Istituti la Commissione deve verificare:

le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

i criteri di remunerazione dei *manager* e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

la correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento ai piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie;

le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

c) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

d) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario,

nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

L'articolo 4 disciplina, al comma 1, l'attività di indagine della Commissione, che – ai sensi del citato articolo 82 della Costituzione – procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (previsto dall'articolo 366 del codice penale) e la falsa testimonianza (previsto dall'articolo 372 del codice penale).

In merito ricorda che il richiamato articolo 366 del codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 euro chiunque – nominato dall'autorità giudiziaria in qualità di perito, interprete, ovvero custode di cose sequestrate – ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Le stesse pene si applicano a chiunque, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Tale disciplina si applica a chi è chiamato a testimoniare dinanzi all'autorità giudiziaria e a ogni altra persona chiamata a esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o da un'arte (salvi i casi previsti dalla legge, la sua durata varia tra un mese e 5 anni).

Il richiamato articolo 372 del codice penale punisce invece con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il

falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Il comma 3 chiarisce che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge n. 124 del 2007, di riforma dei servizi di informazione.

A tale proposito rammenta che il segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla citata legge n. 124, nonché, in sede processuale, dagli articoli 202 e seguenti del codice di procedura penale. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Ricorda che il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (articolo 201 del codice di procedura penale). Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (segreto professionale ai cui all'articolo 200 del codice di procedura penale). Per quanto

riguarda il segreto bancario si applicano le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali che prevedono che la comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (di cui all'articolo 23 del Codice della *privacy*, decreto legislativo n. 196 del 2003) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (ai sensi dell'articolo 24 del predetto Codice). Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: articolo 24, comma 1, lettera b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. Parziali deroghe sono previste per le indagini tributarie.

Il comma 4 dell'articolo 4 specifica che qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Ai sensi del comma 5 la Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).

L'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione, prevedendo al comma 1 che essa può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.

L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istrut-

toria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

Ai sensi del comma 2 è la Commissione a stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Ai sensi del comma 2, qualora non costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

In merito ricorda che, nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, l'articolo 326 del codice penale sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che, violando i doveri del suo servizio o della sua funzione o, comunque, abusando della sua qualità, rivela o agevola la conoscenza di notizie di ufficio destinate alla segretezza; se l'agevolazione della rivelazione è solo colposa si applica la reclusione fino a un anno. Il medesimo articolo 326 punisce gli stessi soggetti con la reclusione da due a cinque anni, se violino il segreto d'ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, ovvero con la reclusione fino a due anni, se la violazione è commessa per procurare a sé o ad altri un

ingiusto profitto non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto.

Il comma 3 chiarisce che, salvo il compimento di più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 dispone, al comma 1, la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa decisione della Commissione stessa; in base al comma 2 l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

Ai sensi del comma 3 la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Inoltre si prevede che il Presidente effettua le designazioni sentite dalla Commissione.

Secondo il comma 4 per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Il comma 5 introduce un limite alle spese per il funzionamento della Commissione, fissato in 150.000 euro, che sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Per quanto riguarda le altre proposte di legge in esame, anch'esse istituiscono Commissioni bicamerali di inchiesta in materia bancaria. In particolare:

la proposta di legge Artini C. 1123 intende investigare sull'operato della Banca Monte dei Paschi di Siena – MPS,

della Fondazione MPS e, conseguentemente, della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia, per verificare le eventuali responsabilità che dovessero emergere dall'attività di vigilanza ed accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario della predetta MPS;

la proposta di legge Nesci C. 3339 intende investigare sulle attività illecite delle banche, anche straniere, operanti nel territorio nazionale e sull'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;

la proposta di legge Monchiero C. 3485 intende istituire una Commissione di inchiesta sulle funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e sanzione nel sistema creditizio, col compito tra l'altro di accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze dei più recenti casi di dissesto nel mercato bancario e finanziario e valutare l'efficacia della normativa in materia di vigilanza e controllo sul settore bancario e creditizio, nonché l'efficacia e la tempestività degli interventi delle autorità di vigilanza e controllo;

la proposta di legge Gianluca Pini C. 3486 intende verificare la gestione finanziaria della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, poste in risoluzione nel novembre 2015;

la proposta di legge Brunetta C. 3499 intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2015;

la proposta di legge Paglia C. 3508 intende investigare sulle cause del dissesto delle predette banche poste in risoluzione nel novembre 2015, con il compito, tra l'altro, di verificare le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza nei confronti delle predette banche nel periodo tra il 2005 e il 2015;

la proposta di legge Prataviera C. 3616 istituisce una Commissione parla-

mentare di inchiesta sul sistema bancario e creditizio e sulla tutela dei risparmiatori, allo scopo – tra l'altro – di valutare il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali, verificare l'adeguatezza della normativa vigente sul sistema bancario e creditizio nonché sulle modalità di controllo e vigilanza;

la proposta di legge Artini C. 3799 è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario di MPS S.p.A., delle banche poste in risoluzione a fine 2015 e della Banca popolare di Vicenza, col compito di accertare le cause e le responsabilità, giuridiche e politiche, che hanno determinato il dissesto finanziario dei predetti istituti;

la proposta di legge Artini C. 3882, di contenuto sostanzialmente analogo alla precedente, con l'introduzione di Veneto Banca all'interno dell'oggetto dell'indagine da parte dell'istituenda Commissione.

In tale contesto ritiene altresì utile riepilogare alcune recenti vicende di crisi che hanno coinvolto alcune banche italiane. In primo luogo ricorda che nel novembre 2015 il Governo e la Banca d'Italia hanno dato il via alla procedura di risoluzione di quattro banche da tempo in amministrazione straordinaria: Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti.

La procedura è stata consolidata con il decreto-legge n. 183 del 2015 e poi con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 842 a 854 della legge n. 208 del 2015, che riproducono il contenuto del decreto, contestualmente abrogato).

Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione dei predetti istituti, costituendo gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione degli istituti bancari, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle me-

desime banche, in sostanza permettendo la continuazione dell'attività economica in capo a nuove entità. La Banca d'Italia ha adottato lo statuto, ha nominato i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinato i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti.

Al contempo con la richiamata legge di stabilità 2016 è stato istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione, la cui disciplina è stata successivamente dettagliata nel tempo (in particolare dagli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016).

A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori hanno potuto chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire la procedura arbitrale, disciplinata dalla medesima legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860).

Per quanto riguarda la Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito della pubblicazione, il 29 luglio 2016, dei risultati dello *stress test* dell'EBA, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione EBA hanno mostrato una buona tenuta (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e UBI Banca). Il Monte dei Paschi di Siena ha superato il test nello scenario di base, mostrando nello scenario avverso un risultato negativo.

Dal novembre del 2013 il gruppo è sottoposto a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea. Circa la metà della complessiva riduzione



di capitale registrata dal Monte dei Paschi è attribuibile alla diminuzione del margine di interesse; la restante parte è dovuta all'incremento delle deduzioni patrimoniali e delle perdite su crediti e alle svalutazioni sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio AFS, come chiarito dalla Banca d'Italia nella nota di approfondimento dedicata agli *stress test*.

Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha deliberato a fine luglio 2016 un piano che prevedeva la cessione dell'intero portafoglio di crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi, tale da incrementare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. Per effetto di tale operazione, la banca intendeva detenere prestiti deteriorati – ma non in sofferenza – in linea con quelli medi del sistema bancario italiano.

La Banca ha dunque comunicato al mercato la volontà di procedere al rafforzamento di capitale per complessivi 5 miliardi.

Stante l'impossibilità di reperire sul mercato tale cifra, il 23 dicembre 2016 MPS ha inviato alla BCE un'istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l'accesso alla misura della ricapitalizzazione precauzionale.

In pari data la Banca ha inviato alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza per ammissione alla garanzia dello Stato disciplinata dal decreto-legge n. 237 del 2016, per ottenere la possibilità di emettere ulteriori passività garantite dallo Stato.

Il 26 dicembre 2016 Monte dei Paschi di Siena ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione della BCE, quale autorità competente per la vigilanza di MPS, che richiedeva di raccogliere 8,8 miliardi di nuovo capitale, quasi 4 miliardi di euro in più rispetto alla cifra pianificata dal luglio 2016. La BCE ha già definito l'entità della ricapitalizzazione precauzionale del gruppo, fissandola in 8,8 miliardi. In seguito all'insuccesso del piano di rafforzamento basato su capitali privati, MPS il 30 dicembre 2016 ha presentato istanza per la ricapitalizzazione

precauzionale, trasmettendo le prime linee guida di un piano di ristrutturazione.

Come riferito dalla Banca d'Italia nell'audizione del 17 gennaio 2017 presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato, si prevede di ultimare il nuovo piano di ristrutturazione in tempi brevi. Con comunicato stampa del 25 gennaio 2017, Monte dei Paschi ha annunciato di avere effettuato due emissioni di titoli con garanzia dello Stato; il 15 marzo 2017 Monte dei Paschi S.p.A. ha comunicato di aver effettuato l'emissione di un titolo con garanzia dello Stato, ai sensi del decreto – legge n. 237 del 2016, cui le principali agenzie di *rating* hanno assegnato un giudizio allineato a quello della Repubblica Italiana, stante la presenza della garanzia statale.

Per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con nota tecnica del 15 aprile 2016, la Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti relativi agli intermediari Banca Popolare di Vicenza (BPV) e Veneto Banca (VB). Le predette banche sono state investite da due tipologie di problematiche, legate alla loro originaria natura di banche popolari non quotate: la modalità di determinazione del prezzo delle azioni e i finanziamenti concessi dalle banche alla clientela per la sottoscrizione delle azioni della banca medesima.

Al riguardo rammenta che, relativamente al prezzo delle azioni, per le banche popolari non quotate il codice civile (all'articolo 2528) attribuisce la responsabilità di fissare il prezzo all'assemblea dei soci, su proposta degli amministratori.

Riguardo alla raccolta di capitale (ed emissione di azioni) a fronte di finanziamenti erogati dalle stesse banche emittenti ai sottoscrittori delle azioni (cosiddette «azioni finanziate»), la normativa di settore prevede che le azioni acquistate grazie a un finanziamento della banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza. Tale patrimonio è considerato dalla normativa di settore come il primo cuscinetto di sicurezza per assorbire eventuali perdite; deve essere quindi costituito da risorse sicure, non da

elementi a elevato rischio di essere vanificate da un finanziamento non restituito.

Per quanto invece concerne la Banca Popolare di Vicenza, le controversie hanno riguardato principalmente l'operatività in azioni proprie che, dal gennaio del 2014 (a seguito dell'entrata in vigore del regolamento europeo n. 575 del 26 giugno 2013), richiede in ogni caso un'autorizzazione della Vigilanza, la quale subordina la decisione a una valutazione prudenziale, poiché nel momento in cui la banca riacquista le proprie azioni dai suoi soci riduce il patrimonio. Nel corso del 2014, come rileva la Banca d'Italia, è emerso che la BPV acquistava azioni proprie senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla Vigilanza. Le ispezioni del 2015 hanno rilevato, oltre ai riacquisti di azioni proprie effettuati senza la necessaria autorizzazione, anche il problema delle «azioni finanziate» non dedotte per un ammontare cospicuo dal patrimonio di vigilanza.

La Banca d'Italia ha rilevato come ciò abbia comportato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale di circa 1 miliardo di euro, registrato dalla banca nella relazione semestrale al 30 giugno e nel bilancio d'esercizio 2015. La situazione patrimoniale ha inoltre risentito del deterioramento del portafoglio creditizio, che ha comportato la contabilizzazione di 1,3 miliardi di euro di rettifiche di valore nel bilancio 2015 (+54 per cento rispetto all'anno precedente).

Come riferito dalla Banca d'Italia, l'alta dirigenza di BPV è stata rinnovata e la banca, in coerenza con il nuovo piano industriale, ha poi deliberato un piano complessivo di rafforzamento patrimoniale o di modifica radicale della *corporate governance* che comprende la trasformazione in S.p.A. (approvata dall'Assemblea il 3 marzo 2016), un aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro e la quotazione in Borsa delle azioni (tramite un'operazione di *Initial Public Offering*, IPO).

Il cambio di forma giuridica e l'obbligo di trasformazione in società quotata hanno comportato una significativa svalutazione delle azioni, il cui valore è passato dai 62,50 euro nel 2014 (approvazione

bilancio 2013) ai 6,3 euro di febbraio 2016. Con l'intervento del fondo Atlante nell'aprile del 2016 è stato sottoscritto un nuovo aumento di capitale, con l'ulteriore abbassamento del prezzo di ciascuna azione a 10 centesimi di euro.

Ricorda inoltre che, con comunicato stampa del 9 gennaio 2017, l'istituto ha annunciato l'avvio di un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta agli azionisti che hanno investito in azioni BPVi negli ultimi 10 anni. L'offerta pubblica di transazione prevede un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza a partire dal 1° gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite; il riconoscimento sarà erogato a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, titoli che rimarranno comunque di proprietà dell'azionista. La platea è stata stimata in circa 94.000 azionisti, individuati secondo criteri oggettivi, che comprendono principalmente persone fisiche, società di persone, fondazioni, ONLUS ed enti senza fine di lucro. Contestualmente BPVI ha costituito un fondo, per complessivi 30 milioni di euro, a sostegno degli azionisti che versano in condizioni disagiate. L'iniziativa si basa sulla consapevolezza della presenza di situazioni di impoverimento e grave disagio sociale che coinvolgono alcuni azionisti risparmiatori di BPVi, oltreché sulla volontà di ricostruire un rapporto di fiducia tra la Banca e i suoi soci risparmiatori. Il fondo è riservato esclusivamente agli azionisti che rientrano nel perimetro dell'Offerta di Transazione e che rinunciano ad azioni risarcitorie, l'attivazione del fondo è subordinata all'esito positivo della stessa Offerta di Transazione. Il termine di adesione all'Offerta di Transazione, in origine fissato al 22 marzo 2017, è stato prorogato al 28 marzo 2017.

Al 17 marzo 2017 l'istituto ha registrato 65.505 Manifestazioni di Interesse (pari al 68,8 per cento delle azioni oggetto del perimetro) a fronte delle quali sono stati

già sottoscritti 52.865 accordi transattivi (pari al 49,6 per cento delle azioni in perimetro).

L'istituto il 1° febbraio 2017 ha comunicato di aver ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto con il provvedimento di concessione della garanzia dello Stato su nuove emissioni obbligazionarie ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016 e di aver contestualmente avviato l'operatività necessaria per l'emissione di titoli garantiti.

Il 17 marzo 2017 BPVI ha reso noto che è in fase di finalizzazione il nuovo Piano industriale 2017-2021 – già sottoposto alle Autorità di Vigilanza – nel quale è previsto un progetto di fusione con il Gruppo Veneto Banca unitamente ad un intervento di rafforzamento patrimoniale da realizzarsi nel 2017. Nella medesima occasione la Banca Popolare di Vicenza, nell'ambito delle modalità di reperimento dei capitali necessari ad implementare la citata ricapitalizzazione, ha comunicato al MEF, Banca d'Italia e BCE l'intenzione di accedere alle già citate misure di ricapitalizzazione precauzionale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

Con riferimento a Veneto Banca, evidenzia come la problematica illustrata dalla Banca d'Italia concerne, in particolare, il fenomeno delle « azioni finanziate » non dedotte, reiterato nel tempo nonostante i solleciti delle Autorità di vigilanza e le sanzioni irrogate.

Nella richiamata nota tecnica, la Banca d'Italia rileva che detta prassi ha comportato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale per circa 300 milioni di euro, registrato dalla banca nella relazione trimestrale al 30 settembre 2015 e nel bilancio d'esercizio 2015; ulteriori 56 milioni di euro sono emersi dal completamento delle analisi svolte dalla funzione di revisione interna della banca su richiesta della Vigilanza. La situazione patrimoniale ha inoltre risentito anche del deterioramento del portafoglio creditizio, che ha comportato la contabilizzazione di oltre 700 milioni di euro di rettifiche di valore su crediti nel bilancio 2015. La necessità di « squalificare » le « azioni finanziate » e di

ricepire le ulteriori perdite emerse ha imposto alla banca di ricostituire i margini patrimoniali regolamentari. Ai cambiamenti di *governance* del 2015 sono seguiti la definizione di un piano di rafforzamento patrimoniale, per 1 miliardo di euro, nonché la trasformazione in società per azioni, ai sensi delle nuove norme sulle banche popolari (decreto-legge n. 3 del 2015) e la quotazione in borsa.

Nel corso del 2016 la *governance* aziendale ha avuto un sostanziale rinnovo, conclusosi con l'avvio dell'azione di responsabilità il 16 novembre 2016 nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dell'ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A.

Rileva quindi come, analogamente a quanto disposto da BPVI, Veneto Banca abbia annunciato l'avvio di un'iniziativa di conciliazione transattiva, mediante un'Offerta di Transazione con un indennizzo forfettario e onnicomprensivo pari al 15 per cento della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di Azioni Veneto Banca (al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, a fronte della rinuncia dell'azionista a promuovere azioni legali. L'iniziativa si rivolge a circa 75.000 azionisti, pari a circa l'85 per cento del totale. Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca ha deliberato inoltre la costituzione di un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i Soci che versano in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico, rivolto ai medesimi destinatari dell'Offerta Pubblica di Transazione; anche in questo caso i beneficiari dovranno rinunciare ad azioni risarcitorie nei confronti della Banca. Il fondo diventa effettivo a seguito dell'esito positivo dell'Offerta stessa. L'Offerta si è conclusa il 28 marzo, a seguito della proroga dei termini.

Anche Veneto Banca ha utilizzato gli strumenti previsti dal decreto-legge n. 237 del 2016, in particolare la concessione della garanzia dello Stato su nuove emis-

sioni obbligazionarie; effettuando nel febbraio 2017 due emissioni garantite ai sensi delle predette norme.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede quali siano i tempi di esame di un provvedimento che considera di fondamentale importanza.

Paolo PETRINI, *presidente*, nel rilevare come l'organizzazione dei lavori sul provvedimento dovrà essere definita dalla Commissione, ritiene che l'esame dello stesso possa svilupparsi in tempi brevi, rilevando come il seguito dell'esame sia già contemplato nella proposta di calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana che sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione odierna.

Maurizio BERNARDO (AP-CpE-NCD), *relatore*, nel premettere che le decisioni circa l'organizzazione dei lavori dovranno essere assunte dai gruppi, ritiene che l'esame del provvedimento potrà svilupparsi in tempi piuttosto rapidi, soprattutto laddove si decidesse di approvare senza modifiche il testo già approvato dal Senato, considerato anche che la Commissione Finanze e tesoro del Senato ha compiuto un ampio approfondimento sui temi oggetto dello stesso provvedimento, svolgendo in merito un'indagine conoscitiva.

In tale contesto rileva come già nella successiva seduta di esame, prevista per la prossima settimana, potrebbe essere adottato il testo base e stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, ovvero si potrebbe stabilire di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione e, quindi, all'audizione informale del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

**Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.30.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### **RISOLUZIONI**

*7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).*

*7-01230 Ribaudò: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).*

*7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.*

## ALLEGATO 1

**5-11104 Sottanelli: Questioni relative alla locazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un immobile sito in Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito allo stato economico e patrimoniale dell'immobile sito in Roma presso viale Ciamarra 139/144 in uso anche all'Agenzia delle entrate.

In particolari, gli Onorevoli tenuto conto che, da informazioni di stampa detto immobile risulterebbe parzialmente inagibile, sollecitano la verifica della congruità del canone d'affitto dell'immobile ai valori di mercato, tenuto conto dei costi della ristrutturazione e della bonifica del bene attualmente in atto.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

L'edificio sito in viale Ciamarra n. 139/144, sede sino al 7 ottobre 2016 dell'Ufficio Provinciale di Roma – Servizi Catastali, è un immobile di proprietà del Fondo comune di investimento immobiliare denominato « F.I.P. – Fondo Immobili Pubblici », costituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 351 del 25 settembre 2001, convertito dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001. In particolare, con i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2004 (Decreto Operazione, Decreto di apporto e Decreto di trasferimento), è stata trasferita a tale Fondo, con efficacia dal 28 dicembre 2004, la proprietà di un portafoglio di immobili in uso governativo alle amministrazioni pubbliche.

In base al Decreto Operazione, l'Agenzia del Demanio (in qualità di Conduttore unico) ha sottoscritto con il Fondo (gestito – in nome e per conto – dalla società

Investire SGR S.p.A.) un apposito Contratto di locazione e successivamente ha provveduto, mediante « Disciplinare di assegnazione », ad assegnare gli immobili alle Amministrazioni che li avevano in uso (Enti Assegnatari/Utilizzatori) ai canoni e alle condizioni fissate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo parametri di mercato.

Le clausole relative alla durata, alla disdetta, al recesso dal Contratto e alla manutenzione dei fabbricati risultano disciplinate *in toto* dal suddetto Decreto ed inserite nel Contratto di Locazione/Disciplinare di Assegnazione.

In particolare, la durata della locazione e dell'assegnazione in uso è di 9 anni, decorrenti dal 28 dicembre 2004, rinnovabili automaticamente alla scadenza per altri nove anni, fatta salva la disdetta da parte dell'Agenzia del Demanio in qualità di Conduttore unico per l'intero *asset* immobiliare conferito.

L'immobile in oggetto è inoltre inserito tra quelli cosiddetti « esclusi », per i quali non è possibile esercitare il diritto di recesso ed è pertanto fatto obbligo alle amministrazioni utilizzatrici di mantenere l'uso dell'immobile fino alla scadenza del contratto (dicembre 2022).

Anche se non vi fossero spazi assegnati ad alcuna amministrazione, l'Agenzia del demanio sarebbe comunque tenuta a versare il canone annuo di locazione sino alla concessione del contratto di locazione stipulato con FIP, che non è un soggetto pubblico ma un fondo privato gestito da

Investire SGR Spa nell'interesse di investitori privati.

Si evidenzia che il canone di locazione annuo corrisposto dall'Agenzia delle entrate (percentuale di occupazione pari 74,96 per cento) alla Proprietà – per il tramite dell'Agenzia del Demanio – pari a 3.659.291,82 euro, è stato determinato a valori di mercato nell'ambito della citata operazione di cartolarizzazione di immobili pubblici realizzata dallo Stato a dicembre 2004, ed è stato ritenuto congruo dall'allora Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate).

Sulla base del citato contratto di locazione, non può essere oggetto di revisione in base ai correnti valori di mercato.

Il Contratto di locazione prevede inoltre che l'immobile, alla scadenza, sia riconsegnato in buone condizioni manutentive ed in conformità alle disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi vigenti alla data di efficacia, conformemente a quanto previsto anche dal disciplinare di assegnazione.

A tal riguardo, come anzidetto, l'Agenzia delle Entrate ha altresì da poco liberato la porzione dalla medesima in uso al fine di avviare i lavori di messa a norma previsti dal contratto di locazione.

Tali interventi comportano un'importante ristrutturazione dell'immobile per la quale, valutata la complessità delle opere da realizzare, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno coinvolgere il competente Provveditorato Interregionale per le OO.PP. con il quale si sta perfezionando una specifica Convenzione che riguarderà tutte le lavorazioni relative alla ristrutturazione dell'immobile, comprensive degli

interventi di bonifica che si renderanno necessari a seguito del ritrovamento – durante la fase preliminare alla progettazione dei predetti lavori – di fibre di amianto e fibre artificiali vetrose (cosiddette FAV).

L'Agenzia delle Entrate ha pertanto prontamente avviato le attività di verifica ambientale. L'indagine si è svolta dapprima con il prelievo di campioni massivi di materiali finalizzato a verificare la presenza in microscopia ottica a scansione (S.E.M.) di fibre di amianto/FAV, quindi è proseguita con l'esecuzione di appositi monitoraggi ambientali. Pur essendo stata confermata la presenza di fibre di amianto nei campioni di pavimenti e di colla vinilica e di FAV in alcuni materiali ricoprenti i cavedi, nella quasi totalità dei risultati dei monitoraggi ambientali è stata riscontrata una concentrazione di FAV sotto il limite di rilevabilità strumentale, mentre per l'amianto la totalità dei campioni è risultata sotto tale limite (e quindi ben al di sotto dei limiti previsti dalla legislazione vigente).

Le analisi condotte permettono di evidenziare come, al momento, non sia presente contaminazione ambientale e di conseguenza un rischio per la salute dei lavoratori.

Nondimeno l'Agenzia delle Entrate, per cautelarsi maggiormente in merito ad eventuali rischi per la salute dei propri dipendenti, ha avviato una parallela attività di consulenza specialistica tecnico-medica con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) che è ancora in corso.

## ALLEGATO 2

**5-11106 Gebhard: Inclusione degli avvocati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'On. interrogante rappresenta che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono anche abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali.

Inoltre, fa presente che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° marzo 2017, sono stati inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, seppure limitatamente alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali, gli iscritti all'albo dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.

L'Onorevole interrogante manifesta quindi l'opportunità di inserire tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 anche gli iscritti all'albo degli avvocati. Questi infatti, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici e organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e, di fatto, restano gli unici esclusi tra le categorie dei professionisti.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente che i soggetti ammessi alla trasmissione telematica delle dichia-

razioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono:

*a)* gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

*b)* i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

*c)* le associazioni sindacali di categoria tra gli imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

*d)* i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

*e)* altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con particolare riferimento alla previsione di cui alla citata lettera *e)*, si rappresenta che con diversi decreti e provvedimenti emanati nel corso degli anni, sono state individuate diverse categorie di soggetti.

Più precisamente, il decreto del Ministro delle Finanze 12 luglio 2000, ha

individuato, tra l'altro, gli iscritti negli albi degli avvocati tra i soggetti che possono essere incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il provvedimento del 27 dicembre 2016, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, ha previsto che la presentazione dello stesso è effettuata in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incari-

cati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Pertanto, anche gli iscritti negli albi degli avvocati possono trasmettere anche le dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.

Si fa presente, infine, che per ottenere l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 31 luglio 1998, gli interessati devono presentare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate.



## ALLEGATO 3

**5-11107 Zoggia: Iniziative per scongiurare l'aggravarsi della crisi della Banca popolare di Vicenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in commissione l'On.le Davide Zoggia ed altri chiedono al Governo « quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere, al fine di scongiurare il precipitare della crisi che la Banca popolare di Vicenza sta attraversando ».

In proposito si rappresenta che il Governo ha già intrapreso tutte le iniziative consentite dall'attuale quadro normativo nazionale ed europeo. Nello specifico, per quanto riguarda il supporto alla liquidità, con decreto del 30 gennaio 2017, è stata già concessa la garanzia dello Stato, previa positiva decisione della Commissione europea, su emissioni di proprie passività per 3 miliardi di euro ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016, interamente utilizzate in operazioni di finanziamento/collocamento con controparti di mercato. Alla fine di marzo la Banca ha chiesto di ricevere la garanzia statale su ulteriori 2,2 miliardi di emissioni di propri prestiti obbligazionari. La richiesta attualmente è al vaglio della Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea.

La Banca d'Italia, inoltre, ha fatto presente che la Banca Popolare di Vicenza assieme a Veneto Banca, lo scorso 17 marzo ha presentato istanza di ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, unitamente alla relativa documentazione di supporto. La procedura, attualmente in corso, prevede un complesso ed articolato percorso che coinvolge diversi attori istituzionali – BCE, Commissione Europea, MEF, Banca d'Italia – e la banca interessata, nell'ambito del quadro normativo composto dalla disciplina europea in

materia di aiuti di Stato e di gestione delle crisi bancarie (cosiddetto BRRD) oltre che dal citato decreto-legge n. 237 del 2016.

L'intermediario sta interagendo con le autorità coinvolte, allo scopo di definire un piano di ristrutturazione che possa soddisfare tutti i vincoli posti dal quadro normativo sopra richiamato. Il piano di ristrutturazione deve essere dettagliato, credibile e volto a ripristinare condizioni di piena solidità e redditività.

Con riferimento al ruolo delle autorità coinvolte, si fa presente che la Commissione Europea, competente in materia di aiuti di Stato e concorrenza, deve valutare il piano di ristrutturazione e verificare se la ricapitalizzazione precauzionale, oltre a essere conforme alla BRRD, sia compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato; quest'ultima richiede, tra l'altro, che l'intervento sia accompagnato dal *burden sharing*. La BCE, quale autorità europea competente per la vigilanza sulla banca, ha definito l'entità della ricapitalizzazione precauzionale del Gruppo.

La ricapitalizzazione precauzionale fa parte del complessivo processo volto a raccogliere il capitale necessario per il rafforzamento patrimoniale da attuare nel 2017, insieme a un progetto di fusione previsto nel nuovo Piano Industriale 2017-2021, già presentato alle Autorità di Vigilanza.

Da ultimo, la Banca d'Italia ha osservato che il già richiamato decreto-legge n. 237 del 2016 all'articolo 19 comma 2, prevede anche misure di ristoro destinate agli investitori al dettaglio.

In conclusione, preme sottolineare che le richiamate misure adottate dal Governo sono in linea con i numerosi interventi che, negli ultimi anni, hanno avuto come obiettivo il rafforzamento del sistema bancario, come molti altri settori, fortemente colpito dalla crisi. E ciò, nell'intenzione governativa, deve essere, prima di tutto, ampiamente strumentale al sostegno delle imprese e delle famiglie, restituendo alla fiducia dei risparmiatori un sistema più equo e trasparente.

## ALLEGATO 4

**5-11108 Paglia: Motivi del ritardo nell'effettuazione degli indennizzi forfettari in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cassa di Risparmio di Chieti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, concernente il processo di rimborso dei « risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria Spa, Banca Marche Spa, Carife Spa, Carichieti Spa » si chiede quali siano le ragioni del lamentato rallentamento del processo e come si pensi di affrontare la situazione.

Al riguardo si rappresenta che la questione trova spiegazione nella ingente entità del carico di lavoro richiesto dalla procedura di indennizzo forfetario, di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, reso molto superiore al previsto, non solo dal rilevantissimo numero di istanze presentate ma anche dalle necessarie analitiche verifiche delle numerosissime situazioni di « cointestazione » degli strumenti finanziari e di specifiche fattispecie, con aggravio della già complessa attività di accertamento.

Dai dati forniti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, si evince che il totale delle pratiche pervenute al 3 gennaio 2017 ammonta a 15.130, le pratiche liquidate ammontano, al 23 marzo 2017, a 6.239, quelle in lavorazione ad 8.258. Le pratiche rigettate risultano solo 168. L'ammontare complessivo degli indennizzi liquidati ri-

sulta di 77,47 milioni di euro, sempre alla data del 23 marzo 2017.

Va tenuto, altresì, in considerazione che nel 2017, l'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, ha ampliato l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura di indennizzo forfetario diretto con « il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi », aumentando ulteriormente in modo considerevole le tipologie da analizzare.

I tempi di durata della procedura sono stati finora proporzionati alle risorse disponibili, a fronte del rilevante numero delle istanze proposte e delle correlate problematiche che sono ora, peraltro, suscettibili di ulteriore incremento per gli sviluppi normativi menzionati.

Si sta quindi mettendo in atto ogni sforzo possibile per fare fronte ad obiettive difficoltà operative, fornendo i migliori risultati possibili; ciò soprattutto finalizzato a quanto auspicato dall'onorevole interrogante circa la necessità di dare un riscontro certo ai risparmiatori danneggiati, obiettivo che, peraltro, ha rappresentato, fin dall'origine, la *ratio* governativa a base del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

## ALLEGATO 5

**5-11109 Ruocco: Mantenimento dell'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove essa è ubicata entro 18 mesi dall'acquisto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso con particolare riferimento al presupposto della residenza dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'atto traslativo o dello svolgimento della propria attività lavorativa nel comune stesso.

Gli Onorevoli richiamano una recente ordinanza (n. 3457 del 22 febbraio 2016) della Suprema Corte di cassazione con cui si è stabilito l'obbligatorietà della dichiarazione nell'atto di acquisto della volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro al fine di poter usufruire della agevolazione in argomento.

A parere degli Onorevoli detta pronuncia ha garantito una parificazione delle fattispecie agevolative contenute nella Tariffa Parte prima nota *II-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Tanto premesso, gli Onorevoli sollecitano iniziative volte a garantire che gli acquirenti che hanno dichiarato l'intenzione di trasferire la propria residenza nei comuni ove sono ubicati gli immobili acquistati, possano comunque conservare il diritto alle agevolazioni fiscali qualora dall'atto di acquisto sia inequivocabilmente dimostrato che in quel medesimo comune gli stessi svolgevano la propria attività lavorativa autonoma o dipendente.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

La Nota *II-bis* all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo Unico imposta di registro) stabilisce l'obbligo di dichiarazione in atto solo con riferimento all'impegno di trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato.

L'obbligo di dichiarazione non è, invece, esplicitamente previsto per i soggetti che acquistano l'immobile nel comune in cui svolgono la propria attività lavorativa.

In proposito, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, a prescindere dal dato letterale ricavabile dalla norma, la circostanza di svolgere la propria attività nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato deve essere comunque evidenziata in atto dal soggetto che intende fruire delle agevolazioni, al fine di consentire al notaio rogante che procede alla autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto, di applicare le agevolazioni « prima casa », nonché all'ufficio dell'Agenzia delle entrate di verificare la correttezza della liquidazione dell'imposta operata dal notaio.

Per quanto più in particolare riguarda la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, se l'acquirente dichiara in atto di impegnarsi a trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro i 18 mesi dall'atto di acquisto, e non provvede, entro tale termine, al trasferimento della stessa, si realizza la deca-

denza dall'agevolazione « prima casa » fruita, in virtù dell'espressa previsione del comma 4 della citata Nota II-bis, in quanto la dichiarazione resa dall'acquirente risulta mendace.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate precisa che, qualora in pendenza del termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza il contribuente si trovi nella condizione di non poter adempiere all'impegno assunto di trasferire la residenza, può rettificare la dichiarazione resa

in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato.

Tale indicazione, che deve essere resa dal contribuente interessato con apposito atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'originario atto di acquisto e registrato, impedirà il verificarsi della decadenza qualora risulti verificato che, il contribuente svolge la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato.

## ALLEGATO 6

**5-11110 Moretto: Iniziative per risolvere il contenzioso relativo alla demanialità di talune aree del delta del Po.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il documento di sindacato ispettivo in esame lamenta la mancata attuazione dell'articolo 7, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale stabilisce che, in previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni operino una ricognizione delle relative fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone del demanio marittimo ricadenti nei rispettivi territori.

L'onorevole interrogante riferisce di alcuni contenziosi in essere dovuti all'incertezza sulla demanialità di parti di zone ricadenti nell'ambito del delta del Po, in particolare nei comuni di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro.

Ai sensi delle norme vigenti, la proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Agenzia del demanio, i quali, ciascuno per le proprie competenze, attivano procedure di delimitazione ed esclusione delle zone di demanio marittimo ai sensi degli articoli 32 e 35 del cod. nav.

Tali competenze sono segnatamente incardinate presso le Capitanerie di Porto, e

dunque il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dicastero presso il quale il procedimento si conclude con l'emana-zione di uno o più decreti, d'intesa col Ministero dell'economia e delle finanze (interessato per il tramite dell'Agenzia del demanio).

Per quanto di competenza, dunque, l'Agenzia del demanio, appositamente interpellata, riferisce che alcune Regioni hanno in merito inviato documentazione al MIT, presso il quale è stato istituito un tavolo tecnico, che coinvolge tutti i soggetti indicati dalla legge e che, allo stato, lo stesso non risulta ancora aver concluso i suoi lavori.

Si rappresenta, al riguardo, che trattasi di un processo estremamente complesso e rilevante, atteso che investe l'intero territorio costiero regionale ed ha, quindi, portata nazionale e non limitata al territorio veneto.

L'*iter* richiede analisi approfondite in punto di accertamento del venir meno degli usi pubblici del mare e delle aree demaniali interessate, tenuto conto anche di vincoli paesaggistici ed ambientali che impongono la salvaguardia del territorio costiero.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del CONI e di federazioni nazionali, nell'ambito dell'esame del progetto di legge recante Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato ..... 151

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente) .... 151

ALLEGATO 1 (Emendamento approvato dalla Commissione) ..... 154

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ..... 152

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ..... 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 153

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

**Audizione di rappresentanti del CONI e di federazioni nazionali, nell'ambito dell'esame del progetto di legge recante Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.20 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-*

*DELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Dato conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni consultive, rammenta di aver presentato l'emendamento 3.100 (*vedi allegato*), volto a recepire una condizione apposta al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Lo ha trasmesso in mattinata ai gruppi parlamentari e a tutti i componenti la Commissione, fissando un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12.45 di oggi. Non essendo stati essi presentati, si passerà senz'altro alla votazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento e domanda il parere del Governo.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono dichiarazioni di voto, pone in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione approva e delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei gruppi, e di convocarlo all'occorrenza.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.**

**Atto n. 407.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che nella seduta di ieri, 11 aprile 2017, l'on. Blažina ha svolto la sua relazione. Chiede quindi se vi siano interventi.

Roberto RAMPI (PD) deve ricordare che lo schema oggi all'esame costituisce il cuore dell'intervento voluto con la legge n. 198. È ben vero che in essa erano conferite deleghe anche in ordine alla categoria dei giornalisti e al loro trattamento pensionistico, ma il pilastro principale della legge è lo scopo di garantire il pluralismo delle fonti informative, attraverso un sostegno pubblico. È di palmare evidenza che la salute della democrazia soffrirebbe se non fossero pienamente riconosciuti i diritti a essere informati e, quindi, alla conoscenza e questo si garantisce anche attraverso il finanziamento a piccole testate in sede locale, che assicurino una rete informativa ben distribuita sul territorio nazionale.

Gianna MALISANI (PD) considera importante il provvedimento in discussione in ragione del fatto che all'articolo 14 si dà esplicito riconoscimento alle minoranze linguistiche. Occorrerà chiarire che si tratta anche delle lingue minoritarie parlate, come il friulano e non solo delle quattro classiche lingue oggetto di attenzione legislativa consolidata.

Luigi GALLO (M5S) rileva che il tema dell'informazione e della società della conoscenza è stato affrontato in Commissione a più riprese e con posizioni diffe-



renti in questi anni, a conferma della sua notevole complessità. Si augura che al prosieguo dell'esame partecipi il Governo, il quale potrà chiarire in ciascun tratto se il decreto delegato sia conforme alla delega.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, prende atto delle considerazioni svolte dai colleghi e resta certa che le diverse tematiche troveranno composizione nel seguito della discussione e nella proposta di parere che presenterà.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017.**

**Atto n. 408.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, 11 aprile 2017, l'on. Dallai ha svolto la sua relazione ed ha proposto lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali.

Chiede quindi ai colleghi se intendano intervenire.

Francesco D'UVA (M5S) concorda con l'ipotesi di svolgere audizioni informali, avanzata dal relatore. Rileva come la quota assegnata al FOE quest'anno sia la più bassa dal 2011 ad oggi. Denuncia la gravità di tale circostanza, che peraltro lancia un messaggio molto negativo agli enti di ricerca. Si è fatto un gran parlare delle cattedre Natta e del reclutamento di eccellenze nel mondo dell'università e della ricerca, ma i dati sono poi contraddittori. Si duole che le risorse pubbliche per salvare il sistema bancario sono reperite con prontezza e abbondanza, mentre invece quando si tratta della ricerca si oppongono difficoltà burocratiche e scarsità di fondi. Crede che debba essere una posizione comune di tutte le forze politiche rappresentate Commissione quella di esprimere indignazione, anche nel parere che verrà approvato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.25.

ALLEGATO

**Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.**

**EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « Un componente di ciascun Comitato nazionale è designato dalla Conferenza Unificata ».*

**3. 100.** La relatrice.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	155
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	155
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	158
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	159
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, atto n. 401, di rappresentanti del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano .....	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	158

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

##### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.**

**Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Miriam COMINELLI (PD) *relatrice*, in assenza di osservazioni da parte dei col-

leghi e non rilevando nel provvedimento profili problematici per quanto riguarda le competenze della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Ricorda che il Protocollo di Cartagena, in vigore dall'11 settembre 2003, in attuazione della Convenzione sulla diversità biologica, è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Questo trattato internazionale stabilisce un insieme di norme, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, la manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati (OVM) ottenuti con le moderne biotecnologie che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica o presentare rischi per la salute umana.

L'articolo 27 del Protocollo di Cartagena prevedeva che fosse avviato, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, un processo formale per l'elaborazione di norme e procedure internazionali sulla responsabilità e sui risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Il processo negoziale previsto da tale articolo – durato in realtà più dei previsti quattro anni – ha portato all'adozione il 15 ottobre 2010, di un accordo internazionale, denominato « protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza », che tanto l'Italia quanto l'Unione europea hanno firmato, rispettivamente il 14 giugno e l'11 maggio 2011.

Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli. Come indicato all'articolo 1, il suo obiettivo è quello di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti dei danni determinati da movimenti tran-

sfrontalieri di organismi viventi modificati. Secondo la relazione introduttiva al provvedimento, l'adozione del Protocollo addizionale va vista, da un lato, quale atto di prevenzione del danno e, dall'altro lato, quale ulteriore misura volta a far crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione della moderna biotecnologia. Esso favorirebbe la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno; la probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno è valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate, ovvero sulla base dello scambio e della condivisione di informazioni con l'ausilio della *biosafety clearing house* (camera di compensazione per la biosicurezza) predisposta ai sensi dell'articolo 20 del citato Protocollo di Cartagena.

L'articolo 2 del Protocollo addizionale contiene una serie di definizioni: in particolare il termine « danno » definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componente della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana. Ricordo che l'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, all'introduzione intenzionale nell'ambiente o all'impiego confinato, vale a dire ad ogni attività nella quale i microrganismi vengono modificati geneticamente o vengono

messi in coltura, conservati, utilizzati, distrutti, smaltiti e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l'ambiente. L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. Segnalo che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente (per quanto riguarda il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) e il Ministero della salute (per quanto riguarda gli usi confinati di microorganismi geneticamente modificati). Nel recepire l'articolo 5 e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile. Ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, le Parti possono prevedere esenzioni in casi specifici (eventi bellici, agitazioni sociali, casi fortuiti o di forza maggiore) o limiti temporali e finanziari per le misure risarcitorie. A tale proposito la relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di

carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgono a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario. L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. Ai sensi dell'articolo 11, il protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità degli stessi per atti illeciti a livello internazionale. L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale. Come previsto dagli articoli 14 e 15, gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo. Segnalo che la Conferenza delle Parti verifica regolarmente l'attuazione del protocollo (articolo 12) – adottando le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla – e ne riesamina l'efficacia con cadenza quinquennale (articolo 13).

Mentre l'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame, gli articoli da 17 a 21 contengono le clausole finali.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale; l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento mentre l'articolo 4 contiene le disposizioni relativi all'entrata in vigore.

Ciò premesso, formula una proposta di parere che, se non vi sono obiezioni, potrebbe essere votata già nella giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere favorevole con osservazione, segnala che in premessa sono stati ribaditi i rilievi a suo tempo avanzati dalla Commissione Ambiente nel parere espresso il 14 settembre 2016, finalizzati in particolare a garantire un'omogeneità del quadro normativo in materia. A tale proposito, considerato che le proposte di legge n. 72 e abbinate in materia di mobilità dolce, assegnate in

sede referente alla VIII Commissione, sono ferme all'esame della Commissione Bilancio in attesa della relazione tecnica da parte del Governo, l'unica osservazione contenuta nella proposta di parere è volta a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di integrare, coordinare ed armonizzare il testo della proposta di legge in esame con i contenuti del testo unificato delle citate proposte di legge in materia di mobilità dolce.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 8.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, atto n. 401, di rappresentanti del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.30 alle 15.05.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica »;

ribaditi i rilievi recati dal parere espresso dalla VIII Commissione in data 14 settembre 2016 finalizzati a garantire un'omogeneità del quadro normativo risultante dall'approvazione del provvedimento in oggetto e del testo unificato delle proposte di legge n. 72 e abbinate recante « Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate », all'esame della VIII Commissione, vertente su questioni in parte – e per differenti aspetti – disciplinate dallo stesso provvedimento in oggetto;

ribadita altresì l'opportunità di chiarire, all'articolo 4, quali siano gli effetti della qualificazione delle infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bici-talia quali infrastrutture di interesse strategico nazionale;

tenuto conto delle oggettive difficoltà di prosieguo dell'iter delle proposte di legge n. 72 e abbinate e considerato che, nonostante l'assoluta importanza dell'argomento e l'ampia convergenza da parte delle forze politiche, l'approssimarsi della fine della legislatura rischia di vanificare il lavoro fino ad ora svolto dall'VIII Commissione per il varo di una norma che consenta di valorizzare ed incentivare la mobilità dolce;

considerato che i temi trattati dalla proposta di legge all'esame della Commissione e dalle proposte di legge n. 72 e abbinate in materia di mobilità dolce, meriterebbero di essere ricompresi in unico quadro normativo, al fine di ottenere una disciplina organica e coerente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione competente l'opportunità di integrare, coordinare ed armonizzare il testo della proposta di legge in esame con i contenuti del testo unificato della proposta di legge n. 72 ed abbinate in materia di mobilità dolce.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10846 Tullo: Per una determinazione del prezzo dei biglietti di Trenitalia per il trasporto regionale basato sulla effettiva distanza chilometrica percorsa .....	161
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	166
5-11117 Gregori: Aumento della dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, finalizzato al miglioramento della qualità del trasporto pendolare ferroviario ...	161
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	167
5-11118 Catalano: Autorizzazioni per servizi automobilistici interregionali di competenza statale rilasciate a raggruppamenti di imprese .....	161
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	168
5-11119 Spessotto: Possibile acquisizione da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato di Anas SpA .....	162
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	169
5-11120 Biasotti: Modalità di revisione dei mezzi pesanti .....	162
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	170
5-11121 Mognato: Transito delle grandi navi presso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca di Venezia .....	162
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	171
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	163
<i>ALLEGATO 7 (Nota depositata dal sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro)</i> .....	172
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	165

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.



**5-10846 Tullo:** Per una determinazione del prezzo dei biglietti di Trenitalia per il trasporto regionale basato sulla effettiva distanza chilometrica percorsa.

Marina SERENI (PD), in qualità di cofirmataria, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marina SERENI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per le comunicazioni recate ma ritiene che non sia stato colto del tutto il senso della problematica. Ricorda che la statuizione che rende possibile l'applicazione del criterio per il calcolo tariffario oggetto dell'interrogazione risale agli anni settanta dello scorso secolo, quando gestore della rete e gestore del servizio di trasporto ferroviario coincidevano in un unico soggetto e aveva lo scopo di incentivare migliorie e ammodernamento complessivi del servizio.

Ora le condizioni sono mutate ma tratte che prima erano più lunghe di cento chilometri e che per miglioramento delle infrastrutture ora sono più brevi di cento continuano a essere sottoposte a tariffe calcolate sulle distanze chilometriche delle tratte originali, come ad esempio quelle che interessano l'Umbria: il fatto è che molte di esse sono frequentate da pendolari – per motivi di studio o lavoro – e ciò fa assumere al fenomeno profili rilevanti.

Prende atto del riferito confronto presso l'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale anche con le regioni e Trenitalia, ma ritiene di dover chiedere al Governo di continuare ad approfondire la problematica poiché è dell'avviso che essa non riguardi il contratto di servizio ma sia il portato di normative ideate in altre epoche e condizioni.

**5-11117 Gregori:** Aumento della dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, finalizzato al miglioramento della qualità del trasporto pendolare ferroviario.

Monica GREGORI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Monica GREGORI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara soddisfatta solo in parte in quanto se considera positivo quanto riferito circa il processo di riforma che interessa il settore ritiene necessario, tuttavia, risolvere il problema evidenziato nell'interrogazione in titolo in tempi rapidi, presumibilmente più brevi di quelli della riforma.

Ricorda, infine, che quanto detto riguardo l'adeguamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico è rafforzato anche dalla circostanza che vi sono regioni che non sono in grado di stanziare fondi in materia o che, comunque, non lo fanno.

**5-11118 Catalano:** Autorizzazioni per servizi automobilistici interregionali di competenza statale rilasciate a raggruppamenti di imprese.

Ivan CATALANO (CI) illustra l'interrogazione in titolo. Ricorda che recenti notizie di stampa riferiscono che il Governo potrebbe aver introdotto una norma correttiva in materia già nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri e segnala che la società Flixbus avrebbe presentato un esposto alla Commissione europea sulla norma oggetto dell'interrogazione in titolo.

Infine, chiede come il Governo intenda dare esecuzione agli ordini del giorno accolti durante l'esame alla Camera dei deputati del decreto-legge n. 244 del 2016, cosiddetto « Mille proroghe ».

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (CI), replicando, si dichiara soddisfatto ma sottolinea che non ha avuto notizie circa l'intenzione del Governo di intervenire sul punto con provvedimento urgente.

**5-11119 Spessotto: Possibile acquisizione da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato di Anas SpA.**

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, dichiara di non potersi dire soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ritiene, peraltro, che l'operazione di cui all'interrogazione in titolo, qualora portata a termine, non risponderebbe ad una logica economica. Essa risponderebbe invece ad un'esigenza diversa e non condivisibile: quella di far uscire la società Anas S.p.A. dal perimetro delle amministrazioni pubbliche e quindi di alleggerire, in tal modo, il debito pubblico ed aggirare i connessi impegni di finanza pubblica di fronte all'Unione europea.

Inoltre la suddetta operazione avrebbe anche l'effetto di rafforzare un soggetto di fatto monopolista, nonostante siano del tutto note le diseconomie proprie del monopolio. Sul punto auspica, quindi, che si possa avviare un percorso di approfondimento e riflessione che, ritiene, non dovrebbe eludere il coinvolgimento del Parlamento.

**5-11120 Biasotti: Modalità di revisione dei mezzi pesanti.**

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto e invita comunque il Governo a farsi interprete del fortissimo disagio manifestato dalle categorie rappresentative degli autotrasportatori con riguardo ad uno strumento essenziale per lo svolgimento di un'attività produttiva.

Ricorda che gli autotrasportatori, se quanto previsto dalla nuova circolare che ha introdotto nuove modalità di revisione dovesse essere attuato, si troverebbero in grande difficoltà a fare la revisione in tempi utili, anche considerato che, di fatto, essi non si trovano ad avere tutti i mezzi in uso in uno stesso luogo allo stesso tempo. Se anche la norma persegue lo scopo di evitare atteggiamenti impropri ritiene che non sia corretto colpire indiscriminatamente anche coloro che rispettano perfettamente le regole e non solo i disonesti.

Conclude auspicando che si possa accelerare l'*iter* di terziarizzazione delle revisioni agli operatori privati, eventualità non esclusa dalla direttiva europea n. 45 del 2014 che dovrebbe essere recepita nell'ordinamento italiano entro il prossimo 20 maggio, e che si possa quindi modificare l'articolo 80 del Codice della strada.

**5-11121 Mognato: Transito delle grandi navi presso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca di Venezia.**

Michele MOGNATO (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Michele MOGNATO (MDP), replicando, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la puntualità della risposta ritiene, tuttavia, di non potersi dichiarare soddisfatto.

Pur dovendo consentire al nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale di disporre di tempi congrui, sottolinea come la tematica non sia certamente nuova ed è stata sollevata almeno già da cinque anni, ma i problemi restano irrisolti. In tal senso, invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad intensificare i propri sforzi per giungere ad una soluzione soddisfacente.

Ricorda che risultano oggetto di discussione diverse ipotesi di soluzione ma che nessuna, al momento, sembra definita. Tra le altre è stata avanzata anche una che riguarda un progetto sul canale Vittorio Emanuele – che però, ripete, è uno dei tanti –, mentre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in risposta ad una interrogazione del 21 dicembre 2016 citava in particolare l'area di Porto Marghera. Segnala, peraltro, che le diverse soluzioni insistono su zone compromesse in termini ambientali.

Rimarca che il tema all'esame è prioritario e che è necessario, e non rinviabile, confrontare i diversi progetti allo studio ovvero possibili. In tal senso auspica che ciò avvenga velocemente e, soprattutto, attraverso un processo di dibattito pubblico. Conclude esprimendo la convinzione che l'individuazione di una soluzione attraverso il confronto condiviso con i cittadini sui progetti risponda alla più urgente delle priorità, quella della salvaguardia di Venezia.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.**

**Atto n. 392.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 6 aprile ha svolto la relazione introduttiva, peraltro anticipata per le vie brevi ai membri della Commissione. Nel ricordare che il termine per l'espressione del parere è fissato al 29 aprile 2017, avverte che, pur risultando già espresso, non è ancora pervenuto il previsto parere del Consiglio di Stato né è stato acquistato il parere della Conferenza unificata. Pertanto la Commissione non è allo stato nelle condizioni di pronunciarsi definitivamente.

Arianna SPESOTTO (M5S) esprime perplessità sull'effettivo rispetto dei criteri di delega da parte del legislatore delegato. Rileva infatti come non si realizzi né la prevista riduzione dei costi per l'amministrazione, né risparmi sul versante dell'utenza né, tantomeno, una riorganizzazione delle strutture deputate a rendere il servizio ai cittadini.

Quanto all'aspetto delle risorse, basta ricordare che la tariffa unica, il cui importo sarà fissato da un decreto interministeriale, potrà essere non inferiore a quello attuale e l'imposta di bollo dovrà garantire i medesimi effetti finanziari.

Con riguardo alle strutture coinvolte, è di tutta evidenza che non si vuole procedere ad alcuna riorganizzazione, che sa-

rebbe invece stata opportuna per raggiungere l'obiettivo di trasferire funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutelando, comunque, il personale attualmente in forza all'Automobile club italiano (ACI) addetto alle mansioni che esso continua a svolgere.

Sarebbe stato dunque auspicabile superare l'attuale esistenza di due *database* e provvedere alla creazione di un unico archivio telematico a consultazione gratuita. Peraltro, tali critiche sono state espresse, prima, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione del 6 febbraio 2017 e, da ultimo, nel parere reso dal Consiglio di Stato che sarà a breve formalmente trasmesso alla Commissione.

Conclude evidenziando alcuni dubbi riguardanti specifici contenuti del provvedimento.

In primo luogo, la formulazione della lettera *a*) dell'articolo 2, comma 1 suscita dubbi sulla possibilità di avanzare istanza per il rilascio del documento anche presso gli sportelli telematici dell'automobilista eventualmente presenti presso le delegazioni ACI e presso le agenzie, non essendo essi menzionati dalla disposizione.

Ugualmente, la nuova formulazione dell'articolo 103 del Codice della strada genera perplessità circa la sua effettiva funzione di coordinamento formale, apparendo invece costituire un intervento di carattere sostanziale, per di più facilitando la cosiddetta estero vestizione dei veicoli e l'esportazione illecita di rifiuti.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), rimarcando preliminarmente la piena condivisione delle finalità che il provvedimento era chiamato a realizzare, osserva come di esse non vi sia traccia nel testo trasmesso alla Commissione. L'esigenza di un metodo di archiviazione unificato è stato infatti tradotto in una ulteriore duplicazione di *database*, con il prevedibile effetto di costringere la Motorizzazione civile ad impegnarsi in una dispendiosa attività di implementazione del proprio archivio che produrrà in uno o due anni un sistema di dimensioni così mostruose da risultare ingestibile e, alla fine,

sostanzialmente simile a quello che l'ACI già gestisce oggi.

Viene da chiedersi il senso di questa operazione, che peraltro penalizza una struttura che funziona bene quale l'ACI, che gode della fiducia degli utenti che infatti la preferiscono – nel rapporto di mille ad uno – rispetto agli uffici della motorizzazione.

Mario TULLO (PD) ritiene che l'esame del provvedimento richieda lo svolgimento di una mirata attività istruttoria che possa consentire di approfondire le delicate tematiche che l'articolato affronta. A tal fine, anche in ragione dei tempi di lavoro concretamente disponibili per il lavoro della Commissione, propone di avvalersi dei contributi e del materiale che sarà acquisito dalla omologa Commissione del Senato, che ha già deliberato un breve ciclo di audizioni.

Quanto al merito, giudica meritevoli di attenzione le riflessioni critiche formulate, dichiarando la disponibilità del suo gruppo ad includerle nel parere finale.

Ivan CATALANO (CI) intende evidenziare come il testo, pur rispondendo in modo insoddisfacente agli obiettivi indicati nella legge delega, nonché in un più risalente emendamento approvato nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015 volto alla sostanziale abolizione del PRA – rappresenti un passo positivo, in quanto orientato alla progressiva unificazione degli archivi automobilistici.

Tale risultato consentirà all'Italia di superare un'anomalia singolare nel panorama europeo, oggetto di critiche anche nella citata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, senza peraltro recare un vero pregiudizio alla sostenibilità economica e finanziaria dell'ACI, che tuttavia viene stimolata ad orientare il suo *business* accentuando il profilo privatistico della sua attività.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) concordando con i rilievi critici espressi dai colleghi, invita la Commissione ad acquisire i necessari elementi istruttori mediante audizioni e attraverso un'attenta lettura delle ri-

serve formulate nel parere che il Consiglio di Stato ha adottato nell'Adunanza della Commissione speciale del 28 marzo 2017.

Si chiede, peraltro, se l'obiettivo di efficientamento ed implementazione dell'archivio gestito dalla Motorizzazione abbia reali possibilità di essere conseguito, dal momento che la struttura in questione non sembra inserita in un quadro di investimenti volti alla sua modernizzazione, come emblematicamente dimostrato dal fatto che taluni versamenti possono essere ancora effettuati esclusivamente mediante il bollettino postale, e non con altri metodi di pagamento più recenti.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) interviene per condividere il ragionamento critico espresso dai colleghi in ordine alle finalità del provvedimento ed agli strumenti adottati per la loro realizzazione. Appoggia pertanto la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni, eventualmente procedendo congiuntamente con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Emiliano MINNUCCI (PD) nell'associarsi alla richiesta di svolgere le audizioni dei soggetti interessati, invita a valutare anche l'opportunità di acquisire il punto di vista dei soggetti rappresentativi dei lavoratori degli enti coinvolti. Giudica infatti importante valutare il provvedimento alla luce degli obiettivi espressi dalla norma di delega concernenti la riduzione dei costi, i risparmi nonché la riorganizzazione delle amministrazioni interessate alla luce del criterio – anch'esso recato dalla legge di delegazione – della previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dell'intervento.

Si riferisce quindi all'esigenza di tutelare realtà lavorative di dimensioni non trascurabili e che risultano efficienti, quali i lavoratori di ACI informatica, il cui prodotto è giudicato universalmente di ottimo livello.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, precisa di aver assunto le funzioni di relatore nella consapevolezza delle problematiche del provvedimento nei suoi risvolti amministrativi, economici e nelle

sue ricadute occupazionali, proprio in una logica di garanzia del più ampio dibattito e di cooperazione nell'espletamento della funzione consultiva della Commissione.

Ricorda come, già in una passata occasione, sia pure risalente a due lustri or sono, questa Commissione ha dimostrato di saper coniugare le esigenze di modernizzazione del settore con quelle di tutela degli addetti al settore medesimo.

Quanto alle richieste istruttorie avanzate, nel demandare le opportune decisioni alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si limita ad osservare le difficoltà legate ai tempi ristretti a disposizione della Commissione, nonché al prossimo calendario dei lavori parlamentari che potrebbe non assicurare una presenza adeguata dei commissari alle sedute dedicate alle audizioni, eventualmente da organizzare congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato. Diversamente, le esigenze di approfondimento potrebbero essere – a suo avviso – adeguatamente soddisfatte acquisendo da quest'ultima ogni esito istruttorio derivante dall'attività conoscitiva da essa deliberata.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO desidera preliminarmente depositare una nota recante elementi di chiarimento riferiti ad alcuni quesiti formulati nella relazione introduttiva dal presidente Meta (*vedi allegato 7*).

Nel prendere atto delle riflessioni, anche di contenuto critico, emerse nel corso del dibattito ed in parte anche condivisibili nel merito, rimarca come la delicatezza delle tematiche in oggetto discenda in misura non trascurabile dall'intreccio di competenze ministeriali, nell'ambito delle quali un ruolo rilevante è stato assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**5-10846 Tullo: Per una determinazione del prezzo dei biglietti di Trenitalia per il trasporto regionale basato sulla effettiva distanza chilometrica percorsa.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'affidamento della prestazione del servizio di trasporto pubblico locale ricomprende l'obbligo per l'impresa affidataria di realizzare la prestazione osservando disposizioni e condizioni riportate nel contratto di concessione del servizio in affidamento; tra gli obblighi è da evidenziare l'adozione delle tariffe deliberate dall'ente pubblico.

Quindi le tariffe dei titoli di viaggio utilizzabili sulle corse dei servizi prestati da Trenitalia sono oggetto di definizione da parte dall'ente che ha competenza amministrativa sul trasporto ferroviario regionale.

Le tariffe medesime e le « condizioni generali di trasporto » sono riportate negli allegati ai contratti di affidamento all'impresa.

Quanto riportato nelle condizioni tariffarie pubblicate dall'impresa introduce il criterio ispiratore di generale adozione, sia per la definizione tariffaria a chilometro che per il tipo di servizio.

La circostanza che le tariffe delle tratte oggetto di interventi infrastrutturali hanno risentito dell'applicazione di un criterio determinato in passato, può ritenersi quale conferma della modalità di applicazione tariffaria fatta propria dalla regione per una tipologia di servizio che presenta una qualità più elevata in termini di velocità commerciale.

Informo, comunque, che presso l'Osservatorio sulle politiche del TPL è in atto un confronto con le regioni e con Trenitalia per esaminare e valutare gli effetti dell'applicazione delle tariffe sovraregionali come sono state applicate sulla base delle tariffe regionali delle singole regioni interessate dalle relazioni interregionali.

In tale contesto potranno essere evidenziati anche i criteri di base che conducono alle differenze fra le corrispondenti tariffe applicate dalle singole regioni, fermo restando la competenza regionale delle medesime, sì da pervenire ad una proposta di definizione di principi cui le singole regioni possano attenersi per la definizione di tariffe dei vari titoli di viaggio, compreso quelli ad integrazione tariffaria in sussistenza di integrazione di servizi, previa l'opportuna ratifica in merito da parte della Commissione del Coordinamento Interregionale competente per il settore.

Quanto alle tariffe chilometriche per i treni IC, di competenza MIT e non regionale, sono state aggiornate nel senso indicato dagli Onorevoli interroganti con il nuovo Contratto di servizio media-lunga percorrenza 2017-2026.

## ALLEGATO 2

**5-11117 Gregori: Aumento della dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, finalizzato al miglioramento della qualità del trasporto pendolare ferroviario.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La qualità del trasporto pubblico locale e una mobilità urbana efficiente rappresentano una vera e propria priorità nazionale.

È per questo motivo, nonché per l'esigenza di semplificare e rendere più efficiente il settore, che è stato avviato un processo di riforma orientato dal principio della centralità del cittadino-utente.

Nella riforma si introdurranno, tra l'altro, misure a tutela dell'utenza in caso di disservizi e misure di lotta all'evasione tariffaria, sempre nel perseguimento dell'efficienza nell'erogazione dei servizi.

Inoltre, l'acquisizione in tempi rapidi di materiale rotabile su gomma e su ferro consentirà la sostituzione dei mezzi obsoleti e più inquinanti, affinché la qualità del servizio possa raggiungere in tempi rapidi gli standard europei in termini di comfort, efficienza energetica ed emissioni inquinanti.

Si prevede altresì la definizione di un apposito Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile finalizzato alla complessiva riorganizzazione della mobilità su gomma, ispirata a principi di efficienza e sostenibilità, da attuare attraverso un programma di interventi per il rinnovo degli

autobus accompagnato alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa anche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture.

Infine occorrerà definire la dinamica delle risorse statali destinate al settore distribuendole con più equità – superando il criterio della spesa storica – tenendo conto in modo premiante dei ricavi da traffico, dei costi standard e dei livelli adeguati dei servizi, senza tralasciare le agevolazioni fiscali a favore dell'utenza per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e ridurre quello dei mezzi privati, così da decongestionare il traffico anche con benefici di carattere ambientale.

Concludo evidenziando che proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, all'interno del quale si prevede la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale con 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi.

## ALLEGATO 3

**5-11118 Catalano: Autorizzazioni per servizi automobilistici interregionali di competenza statale rilasciate a raggruppamenti di imprese.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Premetto che il Governo, durante l'esame alla Camera della legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016 (cosiddetto Milleproroghe), ha accolto alcuni ordini del giorno finalizzati a trovare una soluzione sul tema dei servizi automobilistici di linea interregionale e sta ora lavorando per dare seguito agli impegni assunti.

Sul tema più generale della revisione della disciplina dei trasporti di passeggeri su strada, anche in previsione dell'adeguamento a quanto previsto dai regolamenti europei in materia, il Governo – sulla base della legge di delegazione europea 2015 (articolo 2, legge n. 170 del 2016) – è impegnato nella predisposizione di uno specifico decreto legislativo.

Grazie a questo ampio e intenso lavoro sarà possibile giungere ad una regolamentazione organica e trasparente a tutela della concorrenza e del mercato per l'intero settore.



ALLEGATO 4

**5-11119 Spessotto: Possibile acquisizione da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato di Anas SpA.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulla delicata questione dell'ipotesi di fusione FS – ANAS, al fine dei necessari approfondimenti, è stato istituito presso il MEF, azionista unico delle predette società, un gruppo di lavoro *ad hoc* con la partecipazione anche del MIT e il gruppo sta svolgendo gli opportuni studi di fattibilità dell'ipotesi di progetto.

Come correttamente evidenziato dagli Onorevoli interroganti ci sono dei ragio-

namenti complessivi da parte del Governo per potenziali investimenti, anche nell'ottica di favorire le imprese italiane e attrarre quelle straniere.

Appare quindi prematuro esprimere dettagli in merito alla conseguente definizione dei corrispettivi previsti dal Contratto di servizio con lo Stato e alle future modalità di finanziamento delle strade statali.

## ALLEGATO 5

**5-11120 Biasotti: Modalità di revisione dei mezzi pesanti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La nota ministeriale del 27 febbraio 2017 ha per oggetto Procedure operative e informatiche per la revisione dei veicoli > 3.5 t. e autobus, e fa esplicito riferimento a procedure tecnico-amministrative da attuare in sede di revisione dei veicoli cosiddetti pesanti e degli autobus, finalizzate all'acquisizione di parametri di valutazione dello stato del veicolo, delle sue componenti e sistemi, che tengano conto del suo stato manutentivo e di efficienza così da garantirne la circolazione in sicurezza.

A tal proposito vale la pena richiamare l'articolo 79 del Codice della Strada, relativo alla efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione, che impone l'obbligo di tenere i veicoli in condizioni di massima efficienza, tale da garantire la sicurezza e contenere il rumore e inquinamento entro i limiti di legge, ponendo all'attenzione dell'utenza motorizzata che

la sicurezza del veicolo non può misurarsi unicamente all'atto della verifica eseguita in sede di revisione, ma che questa è sicuramente frutto di una corretta e costante manutenzione del veicolo stesso.

Pertanto, nell'ambito della documentazione da produrre all'atto della revisione del veicolo, il soggetto responsabile dello stesso è chiamato produrre una dichiarazione dalla quale si evinca che il mezzo è costantemente sottoposto a corretta manutenzione, così come previsto dal su richiamato articolo 79.

In tal senso e per tali finalità è in corso di rielaborazione la circolare in premessa.

Quanto alla terziarizzazione del servizio di revisione anche dei mezzi pesanti e autobus non si ravvedono, allo stato, elementi che possano ipotizzare tale scelta; tuttavia, i competenti uffici del MIT effettueranno i dovuti approfondimenti.

## ALLEGATO 6

**5-11121 Mognato: Transito delle grandi navi presso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca di Venezia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il *dossier* grandi navi a Venezia, come è noto, è all'attenzione del Ministero e della nuova Autorità di Sistema Portuale, il cui neo Presidente si è insediato da circa un mese e su questo dossier necessita, essendo propria competenza, di un adeguato tempo di approfondimento e valutazione, come dallo stesso dichiarato.

A questo fine, infatti, il Presidente ha già avviato un confronto con le autorità locali, tra cui il locale Comando delle Capitanerie di Porto e i Servizi Tecnico Nautici che operano nel porto di Venezia, proprio per valutare la percorribilità tecnica delle diverse ipotesi di navigazione e attracco che nel corso di questi mesi sono

state da più parti avanzate e che verranno poi sottoposte all'attenzione del Comitato per la salvaguardia di Venezia. Proprio nei giorni scorsi lo stesso Presidente ha dichiarato che si stanno esaminando tutti gli aspetti, anche giuridici, per ottimizzare al massimo le risorse pubbliche con l'obiettivo di non creare situazioni di conflitto e risolvere la questione in maniera fluida.

Rispetto alla questione VIA relativa a « Venice Cruise 2.0 » confermo che è intervenuto con prescrizioni il parere favorevole del Ministero dell'ambiente su una delle diverse ipotesi in campo, che saranno comunque sottoposte ai soggetti istituzionali coinvolti.

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.**  
**Atto n. 392.**

**NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI, UMBERTO DEL BASSO DE CARO**

In merito alla modifica dell'articolo 103, comma 1, C.d.S.

La modifica è stata apportata sia al fine di armonizzare la norma con i contenuti dello schema di decreto legislativo in argomento, sia al fine di introdurre indispensabili correttivi ad una prassi amministrativa che:

1. ostacola la libera circolazione delle merci in ambito comunitario;
2. appesantisce il procedimento di radiazione per esportazione, introducendo nuovi adempimenti per le imprese e i cittadini;
3. priva di ogni tutela coloro che cedono i propri veicoli a terzi ai fini dell'esportazione.

La competente Direzione generale per la motorizzazione ha segnalato che le disposizioni vigenti subordinano la radiazione dal P.R.A. alla esibizione di documentazione doganale di esportazione ovvero, nei casi di cessione intracomunitaria, alla esibizione di prove documentali in ordine all'effettiva esportazione e reimmatricolazione all'estero, nell'intento di contrastare presunti traffici transfrontalieri di rifiuti.

Al riguardo, la richiamata direzione evidenzia che:

in base alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di veicoli fuori uso,

un veicolo può definirsi rifiuto solo allorché venga conferito ad un centro di raccolta ai fini della sua rottamazione. Pertanto, i veicoli oggetto di esportazione non possono considerarsi rifiuti;

la norma, facendo riferimento all'ipotesi di cessione intracomunitaria, non contempla il caso in cui sia lo stesso intestatario ad esportare il proprio veicolo;

nel caso di cessione interna a favore di un terzo che esporta il veicolo, il cedente italiano (impresa o cittadino) può provvedere alla radiazione solo quando l'acquirente gli metta a disposizione i documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esportazione all'estero, ovvero la copia della carta di circolazione comprovante l'avvenuta reimmatricolazione all'estero; fino a quando il cedente non è posto in condizione di richiedere la radiazione, egli resta quindi responsabile della circolazione del veicolo e continua ad essere tenuto al versamento delle tasse automobilistiche. Ne consegue che il cedente italiano, non disponendo di mezzi di coercizione nei confronti dell'acquirente che ha esportato, può sollevarsi dagli obblighi derivanti dalla intestazione del veicolo a proprio nome solo agendo in via giurisdizionale, per vedere dichiarata la perdita di possesso del veicolo;

l'attuale disciplina non sembra che possa contrastare il fenomeno del « traffico transfrontaliere di rifiuti », poiché può anche accadere che chi vi è dedito ometta di consegnare al cedente italiano i documenti necessari alla radiazione ovvero gli fornisca false documentazioni, senza possibilità quindi di poter realmente tracciare la sorte del veicolo oltre i confini nazionali.

Stante, comunque, la delicatezza dell'argomento, si resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per eventuali approfondimenti.

Il direttore della Direzione generale per la motorizzazione è comunque disponibile ad essere audito per affrontare la tematica in maniera più circostanziata.

In merito alla presunta sottrazione di funzioni al PRA in materia di radiazione per esportazione.

Al riguardo, occorre anzitutto chiarire che la radiazione per esportazione costituisce una formalità che rientra nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 (istitutivo dello Sportello Telematico dell'Automobilista).

Attualmente, quindi, gli Uffici PRA gestiscono dette formalità proprio in quanto STA (vedi articolo 7, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000) e continueranno ad operare in quanto tali anche dopo il varo della riforma contenuta nell'AG 392.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	175
5-11053 Ricciatti: Modifica della legge di riforma delle camere di commercio .....	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	179
5-11054 Vignali: Esclusione degli operatori turistici dagli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 232/2016 .....	175
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	180
5-11055 Galgano: Revoca dell'autorizzazione alla società Area Spa .....	175
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	181
5-11056 Allasia: Misure concorrenziali nell'ambito del mercato dell'energia elettrica .....	176
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	182
5-11057 Benamati: Iniziative per favorire una positiva evoluzione della politica commerciale tra USA e UE .....	176
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	184
5-11111 Civati: Ritiro del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 .	176
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	186
5-11112 Crippa: Piano industriale e ricapitalizzazione di Alitalia .....	177
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	187

##### INTERROGAZIONI:

5-10768 Scuvera: Continuità produttiva e occupazionale della sede italiana della multinazionale statunitense Marvell Ltd .....	177
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	188
5-09837 Vallasca: Risultati della prima fase del <i>Roadshow Invest in Italy</i> .....	177
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	189

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	178
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Cresme Ricerche nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final) .....	178
---	-----

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

**La seduta comincia alle 14.30.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-11053 Ricciatti: Modifica della legge di riforma delle camere di commercio.**

Lara RICCIATTI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, prende atto della risposta del Governo e dello svolgimento della riunione del tavolo tecnico tra le parti sociali lo scorso 5 aprile. Evidenzia come tutte le sigle sindacali hanno sottolineato in quella sede che è necessario individuare una soluzione alternativa per i lavoratori delle Camere di commercio assunti con un contratto di natura privatistica e ai quali non è possibile applicare le procedure di mobilità al fine di scongiurare la perdita di posti di lavoro. Auspica pertanto che il Governo possa tenere nella giusta considerazione le sollecitazioni che tutte le sigle sindacali hanno ripetutamente sollevato.

**5-11054 Vignali: Esclusione degli operatori turistici dagli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 232/2016.**

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) si dichiara insoddisfatto della risposta. Evidenzia il numero assai esiguo delle aziende che hanno presentato la domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, in base ad una normativa recepita dall'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni che oltretutto prevede sanzioni molto penalizzanti per le aziende, in particolare del settore del turismo. Auspica pertanto che il Governo e l'Agcom possano valutare l'opportunità di limitare il campo di applicazione della citata normativa escludendo gli operatori turistici.

**5-11055 Galgano: Revoca dell'autorizzazione alla società Area Spa.**

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (CI) ringrazia il Governo per la risposta sottolineando l'urgenza di una decisione in merito alla revoca definitiva dell'autorizzazione concessa alla società Area Spa che vende in Egitto prodotti assimilabili ai dispositivi hardware della società Hacking Team, sulla quale il 20 aprile 2016 ha svolto l'interrogazione n. 5-08423. Ricorda che alla Hacking Team è stata revocata l'autorizzazione globale individuale in seguito alla nota e triste vicenda di Giulio Regeni. Chiede pertanto che alla società Area Spa sia revocata l'autorizzazione dopo il pre-

visto periodo di sospensione fino al 27 giugno 2107.

**5-11056 Allasia: Misure concorrenziali nell'ambito del mercato dell'energia elettrica.**

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. Ritene in particolare che il Ministero dello sviluppo economico debba farsi garante insieme all'Autorità *antitrust* al fine di adottare le iniziative più opportune per favorire la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica e prevenire il rischio di eventuali aumenti delle tariffe a danno dei consumatori. Ritene che, solo dopo l'entrata in vigore del disegno di legge sulla concorrenza, ancora all'esame del Senato, si potrà capire cosa realmente intende fare il Governo per scongiurare le criticità evidenziate a danno degli utenti.

**5-11057 Benamati: Iniziative per favorire una positiva evoluzione della politica commerciale tra USA e UE.**

Luigi TARANTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta che testimonia interesse del Governo per la complessa questione della politica commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Sottolinea il fallimento del TTIP abbia determinato le attuali difficoltà negli scambi con gli USA. Sottolinea la differenza più volte sottolineata in sede europea tra la questione dei dazi a sup-

porto del libero mercato contro le pratiche sleali e l'utilizzo dei dazi come arma di guerra commerciale. Ricorda che nella giornata di ieri la Commissione ha svolto l'audizione in videoconferenza della Commissaria europea per il commercio, Cecilia Malmström, sulle pratiche di *dumping* e le politiche di difesa commerciale, ma non si sono avuti gli auspicati chiarimenti in rapporto alle politiche commerciali transatlantiche. Accoglie con piacere le informazioni riguardo all'export delle carni ed evidenzia come la politica commerciale del Governo italiano debba trovare nelle sedi europee un luogo di definizione appropriato per promuovere l'export delle produzioni nazionali.

**5-11111 Civati: Ritiro del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016.**

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo che giudica evasiva, confermando al contempo le preoccupazioni espresse nell'interrogazione circa la possibilità che, attraverso semplici varianti del programma dei lavori autorizzati, si possano in realtà realizzare nuove trivellazioni anche entro il limite delle 12 miglia dalla costa. Sottolineato che la materia energetica, dopo il fallimento del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso, rientra ancora nella legislazione concorrente, rileva che la regione Veneto ha già deciso di presentare ricorso impugnando il decreto del 7 dicembre innanzi alla Corte costituzionale.

Assicura che il suo gruppo continuerà a seguire con attenzione la vicenda affinché non sia aggirato il divieto stabilito dalla legge di ricerche e prospezioni di idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa.



**5-11112 Crippa: Piano industriale e ricapitalizzazione di Alitalia.**

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto comunicando che ha personalmente partecipato alla manifestazione dei lavoratori di Alitalia svoltasi nella mattinata di fronte al Ministero dello sviluppo economico.

Sottolinea come il Piano industriale presentato dall'azienda sia del tutto insoddisfacente riproponendo strategie ormai superate e dimostratesi del tutto fallimentari per il destino della compagnia di bandiera. Evidenzia che sono previsti nuovi tagli di personale e la messa a terra di 20 aerei a medio raggio. Ritiene che il costo del lavoro non rappresenti il vero problema di Alitalia, ma numerose altre voci di costo fuori controllo e la gestione operata dall'attuale management che si è rivelata del tutto inadeguata. Lamenta altresì la mancanza di un modello di business che non consente di capire se Alitalia sia diventata una compagnia *low cost* o possa rimanere un grande vettore intercontinentale. Ritiene in conclusione che l'azienda possa avere ancora un potenziale di crescita ma che sia necessario cambiare radicalmente il *management*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

**La seduta comincia alle 15.25.**

**5-10768 Scuvera: Continuità produttiva e occupazionale della sede italiana della multinazionale statunitense Marvell Ltd.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Osserva che la sede italiana della Marvell rappresenta una realtà produttiva particolarmente qualificata che deve essere in ogni modo tutelata, impiegando 78 ricercatori ad alta specializzazione collegati al gruppo di microelettronica della facoltà di ingegneria di Pavia. Sottolinea che un'eventuale chiusura della sede italiana della Marvell rappresenterebbe un danno all'economia dell'innovazione e al patrimonio professionale di giovani italiani alcuni dei quali rientrati in Italia per mettere a disposizione del Paese le conoscenze acquisite.

**5-09837 Vallasca: Risultati della prima fase del Roadshow Invest in Italy.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, prende atto della risposta. Sottolinea come questa interrogazione sia nata dalla necessità di capire quali ricadute, in termini produttivi e occupazionali, abbiano avuto le misure adottate dal Governo per attrarre investitori stranieri in Italia. Osserva che molte iniziative come *Invest in Italy* si sono trasformate in una promozione del made in Italy finalizzata alla vendita dei *brand* storici. Questa percezione sarebbe, a suo avviso, rafforzata anche a seguito dell'interesse del Governo italiano nei confronti dei fondi so-

vrani, tanto che nel 2015, il Fondo Strategico Italiano ha ospitato a Milano la VII edizione del Forum internazionale dei fondi sovrani. Osserva che, in quella circostanza, il Ministro Padoan si era soffermato sulle peculiarità dell'industria italiana sottolineando la disponibilità del Governo ad aiutare gli investitori a lungo termine. Ritene che queste affermazioni fossero orientate più alla vendita di quote del patrimonio produttivo italiano che alla reale volontà di fare impresa in Italia. Al riguardo ricorda che nel 2014 è stato ceduto alla State Grid China il 35 per cento di CDP Reti, che detiene partecipazioni in Snam e Terna. Sottolinea come l'Osservatorio Aibe-Index, assieme al Censis, nel gennaio 2016, avesse rilevato che, sul fronte dell'attrattività per gli investitori stranieri, l'Italia è cresciuta poco attestandosi all'ottavo posto, dopo India e Spagna. Sottolinea altresì che l'Osservatorio ha rilevato che tra i fattori che un investitore estero considera prima di investire vi sono, in ordine di importanza: il carico normativo/burocratico; il carico fiscale; la stabilità politica; la certezza del quadro normativo; i tempi della giustizia civile; le infrastrutture e la logistica; il costo del lavoro. Ritene sarebbe più opportuno puntare su questi elementi, invece di organizzare dei *roadshow* e altri eventi di promozione che stanno portando a una progressiva svendita dei marchi storici italiani unitamente al loro patrimonio di competenze e conoscenze.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole con condizione e osservazione della Commissione Giustizia, ma non è ancora stato deliberato il parere da parte della Commissione Bilancio. La Commissione pertanto non è ancora nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ricorda che la discussione generale del provvedimento in Assemblea è stata calendarizzata il prossimo 21 aprile, auspica che quanto prima la Commissione Bilancio possa esprimere il prescritto parere. Preannuncia che presenterà alcuni emendamenti di recepimento dei pareri trasmessi dalle Commissioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

**Audizione di rappresentanti di Cresme Ricerche nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.30.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-11053 Ricciatti: Modifica della legge di riforma delle camere di commercio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel quesito presentato, gli Onorevoli Interroganti riferiscono sull'esito di un confronto con Unioncamere nazionale e le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL, nel corso del quale è stato affrontato il tema del piano di riordino delle Camere di commercio, in attuazione del decreto legislativo 219/2016 ed, in particolare, il mantenimento delle Unioni regionali e le connesse conseguenze sui livelli occupazionali.

Rispetto a quanto rappresentato e alle preoccupazioni espresse, è utile rilevare, in primo luogo, che nell'ambito del riordino del sistema camerale prefigurato dal Decreto legislativo 219/2016, il Governo ha inteso salvaguardare in termini complessivi i livelli occupazionali e le professionalità dei dipendenti delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali, attraverso specifici meccanismi di mobilità, che tengano conto degli effettivi fabbisogni di tutti gli enti interessati.

In particolare, per quanto concerne il personale delle Unioni regionali e delle Aziende speciali, sottolineo che ai fini del riassorbimento del medesimo personale sarà vietata qualsiasi forma di assunzione o impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo o con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte delle medesime Unioni ed Aziende speciali, con l'eccezione del personale che dovesse risultare eccedente.

Per quanto riguarda, inoltre, l'ipotesi in cui l'Unione regionale dovesse essere li-

quidata in quanto non più conforme al dettato normativo di cui al decreto legislativo 219/2016, si fa presente che il novellato articolo 6 della legge 580/93, al comma 1-ter, ha previsto che, per effetto della razionalizzazione, nel caso di assenza di Unioni regionali, i compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attribuiti alle Unioni regionali possano essere svolti, comunque in forma associata, ovvero possano essere attribuiti ad Aziende speciali costituite appositamente nel contesto del riordino delle stesse, quale punto di riferimento del collegamento con la Regione.

Tale previsione, una volta completato il percorso di razionalizzazione delle aziende speciali, nonché del complessivo piano di riorganizzazione che coinvolgerà anche le unioni regionali, consentirà di poter ricollocare il personale sulla base delle esigenze derivanti dal complessivo riordino del sistema, attraverso percorsi di formazione e di riqualificazione.

Evidenzio, infine, che solo all'esito della concreta applicazione delle misure previste dal decreto legislativo di riforma, e quindi al completamento del piano di razionalizzazione delle aziende speciali, nonché del mantenimento delle unioni regionali, sarà possibile avere un quadro definitivo della situazione dei livelli occupazionali, e poter, quindi, intervenire con le misure già previste dal citato decreto legislativo 219/2016.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-11054 Vignali: Esclusione degli operatori turistici dagli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 232/2016.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'onorevole Vignali, ricordo che l'articolo 1, comma 243 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ha modificato l'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 prevedendo al comma 11 che «tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08 dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni, comunicando altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplata nel contratto di affidamento del servizio».

Tale normativa è stata recepita dalla Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni che ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web FAQ esplicative con le quali ha chiarito, ad esito di approfondimenti compiuti con tutte le Amministrazioni coinvolte, l'ambito di applicazione della norma, ritenendo che siano tenuti all'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) gli operatori economici che svolgono attività di call center in modo professionale e, organizzato, anche come attività non prevalente, usando e mettendo a disposizione una numerazione dedicata anche se usata, nel caso dei servizi in *outbound*.

Sul tema inoltre si sono tenuti diversi tavoli tecnici nel corso dei quali si è provveduto a definire in modo puntuale la

nozione di «operatori economici», facendo riferimento a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

A oggi, si definiscono operatori economici coloro che offrono beni e servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica, escludendo le pubbliche amministrazioni nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali e i soggetti di qualsiasi natura nello svolgimento di un'attività che non sia correlata, direttamente o indirettamente, a uno scopo di lucro.

Allo stato sono tenuti all'iscrizione al ROC gli operatori che svolgono attività di call center in modo professionale e, comunque, organizzato, anche in via «parziale», usando e mettendo a disposizione una numerazione dedicata o, solamente usandola, nel caso dei servizi *outbound*.

Ad oggi risultano trasmesse circa 2000 domande di iscrizione da parte di operatori che svolgono direttamente attività di call center o che svolgono tale attività conto terzi. Di queste già 1500 domande sono state istruite e definite dall'Autorità e dai Corecom delegati alla tenuta del registro con assegnazione del relativo numero di iscrizione.

Tutto ciò premesso, rappresento che le nuove disposizioni contenute nella richiamata legge 232/2016 non possono più ritenersi limitate alle sole aziende che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di call center, in quanto l'ambito di applicazione soggettivo è riferibile all'operatore economico che svolga attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-11055 Galgano: Revoca dell'autorizzazione alla società Area Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 16 novembre 2015 la soc. Area Spa di Vizzola Ticino (VA) ha presentato un'istanza per l'esportazione in EGITTO di un sistema di monitoraggio delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo Internet da impiegarsi per fini di sicurezza nazionale con utilizzatore finale del prodotto « Servizi di sicurezza della Repubblica araba di Egitto ».

L'istanza è stata successivamente sottoposta all'esame del Comitato consultivo di cui al D. Lgs. 96/2003 (di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dell'istruzione e della salute, oltre a quattro esperti tecnici) che, dopo approfondita istruttoria, ha formulato parere positivo a seguito del quale è stata rilasciata la prescritta autorizzazione dalla Direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico.

Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica Commerciale Internazionale, Divisione IV (beni a duplice uso-embarghi commerciali ed armi chimiche) comunicava di aver avviato un provvedimento di riesame in autotutela « al fine di rivalutare

in tale contesto i presupposti dell'autorizzazione già concessa, anche ai fini di un'eventuale revoca ». Ciò in considerazione di quanto disposto all'articolo 12 del Reg. CE 428/09 che stabilisce: « ai fini del rilascio di autorizzazione all'esportazione di prodotti dual use gli stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti tra cui considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale ».

Nelle more della conclusione del procedimento, tutt'ora in corso, il Direttore Generale per la politica commerciale internazionale del MISE disponeva la sospensione, con decorrenza immediata, dell'autorizzazione già rilasciata ad AREA Spa ai sensi dell'articolo 8, c. 2°, lett. a) del D.Lgs. n. 96/2003 in ragione del rischio di una grave, irreparabile e definitiva compromissione degli interessi tutelati.

Detta sospensione veniva quindi reiterata in ragione della sussistenza di eccezionali esigenze istruttorie e della elevata complessità dell'oggetto del procedimento; la predetta sospensione è pertanto efficace fino al 27 giugno 2017, termine entro il quale dovrà comunque essere adottato il provvedimento finale sulla base di tutti gli elementi istruttori e valutativi medio tempore acquisiti.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-11056 Allasia: Misure concorrenziali nell'ambito del mercato dell'energia elettrica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti posti nell'atto in esame, rappresentando quanto segue.

Il disegno di legge concorrenza e mercato AS 2085-A, attualmente in discussione al Senato, prevede, come ricordato dall'Onorevole interrogante, il superamento del regime di « maggior tutela » per i clienti del settore elettrico.

Si tratta di un passaggio delicato ed è pertanto pienamente condivisa l'esigenza che il processo si svolga nell'interesse e a beneficio dei consumatori. Per questo motivo, è da accogliere positivamente la proposta, nell'ambito del dibattito sul ddl in questione, di uno slittamento di un anno rispetto alla precedente previsione del 1° luglio 2018, in modo da disporre di maggior tempo per preparare i consumatori ad un cambiamento necessario e importante.

Il superamento della maggior tutela dovrà essere, infatti, accompagnato dal monitoraggio più incisivo dei mercati al dettaglio e da misure volte al raggiungimento di una serie di condizioni minime che rafforzano il ruolo del consumatore nel processo di liberalizzazione dei mercati.

Tali misure da adottarsi, secondo il sopracitato ddl, con specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico e previo parere delle Commissioni parlamentari, oltre che dell'Autorità per l'energia e dell'Autorità Antitrust, riguardano in particolare la piena operatività degli strumenti per la confrontabilità delle offerte, la semplificazione delle procedure e dei tempi di *switching* e di fatturazione, l'operatività del Sistema informativo integrato, l'implementazione del *brand unbundling*, la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

Va precisato che le suddette misure si aggiungerebbero agli strumenti già in corso di attuazione, quali una maggiore leggibilità delle bollette, la promozione di offerte standard e la diffusione della seconda generazione di contatori intelligenti, finalizzate a rendere più consapevole il consumatore e quindi più agevole questa fase di cambiamento.

Il citato Decreto Ministeriale dovrebbe anche governare la transizione in relazione a quei clienti che, alla data di cessazione del regime di maggior tutela, non abbiano ancora scelto il proprio fornitore. Le opzioni tecnicamente disponibili sono molteplici: anche sotto questa prospettiva, lo slittamento dei termini per il completamento della liberalizzazione potrà consentire un ulteriore approfondimento e la massima condivisione sugli strumenti da adottare.

A valle del superamento della maggior tutela, e allo scopo di garantire la continuità del servizio per quei clienti che si trovino, temporaneamente e indipendentemente dalla propria volontà, senza fornitore, il Ddl Concorrenza introduce un nuovo servizio di salvaguardia.

Tale nuovo servizio sarebbe in linea con quanto previsto dalle norme dell'Unione Europea in materia di servizio universale, come confermato dalla proposta di direttiva UE sul mercato integrato, compresa nel cosiddetto Pacchetto Clima ed Energia della Commissione europea.

Il Governo e l'Autorità per l'energia, sulla base delle rispettive competenze, metteranno in atto le misure necessarie per assicurare la concorrenzialità dei mercati coinvolti, il pluralismo delle offerte e la massima trasparenza, oltreché per promuovere una maggiore capacità di scelta e di contrattazione dei consumatori.

A tal fine, quindi, sarà fondamentale un rafforzamento dell'attività di monitoraggio con l'obiettivo di garantire che l'abolizione della « maggior tutela » non abbia un impatto negativo sui consumatori. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai soggetti più vulnerabili che per condizioni socio-economiche possono avere maggiori difficoltà nelle scelte sul mercato libero: a tal proposito, ricordo che il Ddl Concorrenza prevede anche una riforma degli attuali bonus elettrico e gas, con l'obiettivo di favorirne la diffusione e l'efficacia. Inoltre, sarà importante anche

lo sviluppo di soggetti, quali i gruppi d'acquisto e gli aggregatori, i quali possono costituire uno strumento di accrescimento della consapevolezza dei consumatori e della relativa forza contrattuale.

Si ricorda, infine, che l'Autorità per l'energia e l'Antitrust continueranno a vigilare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente, sull'eventuale esercizio di potere di mercato da parte degli operatori o sull'esistenza di comportamenti collusivi.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-11057 Benamati: Iniziative per favorire una positiva evoluzione della politica commerciale tra USA e UE.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la nuova Amministrazione americana ha assunto un atteggiamento estremamente critico nei confronti di alcune questioni attinenti alla politica commerciale. Questo si è manifestato sia a livello di rapporti bilaterali UE – USA, con il c. d. congelamento del TTIP, che di rapporti multilaterali, ove, sia a livello di WTO che di G20 e G7, il contributo statunitense è rimasto molto defilato.

Per quanto riguarda le possibili ritorsioni sull'export italiano, conseguenti all'eventuale abbandono da parte statunitense del Memorandum of Understanding (MoU) del 2009, relativo all'importazione di carne di alta qualità non trattata con ormoni, bisogna specificare che, ad oggi, non ci sono state ancora iniziative ufficiali.

È opportuno ricordare come il MoU del 2009 sia stato sottoscritto come soluzione di compromesso ad una serie di dispute davanti al *Dispute settlement body* del WTO sul divieto di carne trattata con gli ormoni in cui l'EU era risultata soccombente (1999) nei confronti degli Stati Uniti e del Canada. A seguito di ciò, infatti, gli USA erano stati autorizzati ad applicare dazi per un valore di 116 milioni di dollari l'anno su di una serie di prodotti decisi, di volta in volta, secondo il c.d. « schema del carosello ». Attraverso il MoU è stato stabilito un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità, non trattate con gli ormoni (Reg. UE 464/2012).

Va infatti rimarcato che è assolutamente vietato, in base ai principi WTO l'apertura di contingenti tariffari specifici per singolo Paese: una tale ipotesi può essere contemplata in maniera legittima solo nell'ambito di un Accordo di libero scambio (quello che sarebbe potuto avvenire nel contesto del negoziato TTIP).

Ad oggi il MoU del 2009 è ancora pienamente in vigore e non è stato ancora denunciato da parte statunitense. Solo a seguito di specifica denuncia e solo dopo un periodo di *cooling-off* di sei mesi gli Stati Uniti potranno tornare ad applicare eventuali dazi punitivi. In realtà, dagli incontri della Commissione Europea con l'Amministrazione americana è emersa la volontà di evitare misure di ritorsione e di trovare invece un'intesa pragmatica che consenta agli USA di utilizzare a pieno il contingente previsto dal MoU, peraltro fortemente voluto da una buona parte dei produttori statunitensi di carne bovina. Da parte dello United States Trade Representative si continua a lavorare internamente ad un ulteriore incontro con la Commissione il quale potrebbe tenersi a margine della visita negli USA del Commissario all'Agricoltura Hogan a fine aprile p. v.

Chiaramente, la Commissione Europea è ben consapevole del nuovo atteggiamento dell'Amministrazione americana e del fatto che, se le minacce dovessero concretizzarsi, produrrebbero enormi danni per il nostro export, ma è altresì convinta che il dialogo bilaterale, una volta insediatosi Robert Lighthizer, *the U.S. Trade Representative nominee*, potrà consentire di trovare una soluzione condivisa e pragmatica. La guerra dei dazi e delle successive ritorsioni da parte europea avrebbero effetti disastrosi per le economie di entrambe le sponde dell'Atlantico.

Per quanto attiene, più in generale, all'orientamento statunitense verso il sistema commerciale multilaterale e la necessità urgente di una sua rivitalizzazione, si potrà riuscire, anche qui, a riprendere un positivo e rinnovato dialogo dopo l'effettivo insediamento dello USTR. Ad ogni



modo, l'approccio fin qui tenuto dalla presidenza Trump sulla dimensione multilaterale degli scambi non deve indurre a grosse aspettative in merito gli esiti della Conferenza ministeriale del WTO a Buenos Aires il prossimo dicembre.

Da parte del Governo italiano resta quindi massima l'attenzione sull'intera questione dei rapporti commerciali con gli USA, considerando anche il loro ruolo

nella nostra bilancia commerciale 2016: 37 miliardi di euro di export e un saldo commerciale di 23 miliardi, e gli sviluppi sono monitorati quotidianamente attraverso la nostra Ambasciata a Washington e attraverso i rapporti del Ministero dello Sviluppo Economico e della nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles con i competenti Servizi della Commissione Europea.

ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-11111 Civati: Ritiro del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente volevo informare che alle 15 odierne in Aula Camera il Ministro dello Sviluppo Economico sarà chiamato a rispondere ad una question time di analogo argomento.

Pur tuttavia, per rispondere agli On.li interroganti, vorrei dare alcuni chiarimenti in merito al DM del 7 dicembre 2016, sul rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Preliminarmente è opportuno precisare che con l'anzidetto decreto, si è voluto esclusivamente apportare degli aggiornamenti alle modalità operative per la ricerca e la produzione di idrocarburi.

Nello specifico il citato articolo 15 del Decreto esclude la possibilità di nuove attività, quali quelle di sviluppo e coltivazione di eventuali nuovi giacimenti e, in linea con quanto previsto al comma 239 della legge di stabilità 2016 (di modifica dell'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo n. 152 del), ribadisce che « rimane fermo il divieto di conferimento di

nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 208/2015 » non potendo chiaramente un Decreto Ministeriale nulla innovare o ampliare rispetto a quanto stabilito dalla legge.

Lo stesso articolo specifica che « sono consentite all'interno dei titoli abilitativi già rilasciati, unicamente le attività funzionali a garantire l'esercizio e il recupero delle riserve accertate per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale ».

Tuttavia, le anzidette attività consentite dal Decreto in argomento, devono comunque essere sottoposte a iter approvativo e autorizzativo e conseguentemente a VIA, per la valutazione della piena attinenza delle stesse al dettato del Codice Ambiente e alla finalità delle operazioni da attuare.

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-11112 Crippa: Piano industriale e ricapitalizzazione di Alitalia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Voglio ricordar le linee guida che il Governo ha seguito sin dall'inizio e che sono state le seguenti:

1) Alitalia è e deve rimanere una compagnia privata, e l'impatto per il bilancio dello Stato deve essere ridotto al minimo indispensabile. Ciò non solo per rispettare le regole europee, ma soprattutto perché abbiamo numerose evidenze di quali siano stati in passato i risultati anche della gestione pubblica dell'azienda, e i costi conseguenti sostenuti dai contribuenti italiani.

2) Alitalia è un'azienda importante per un Paese che vive di export e di turismo, e il Governo intende conseguentemente supportare, nei limiti di quanto sopra detto, il processo di ristrutturazione e di rilancio, e vigilare sull'attuazione del piano industriale.

3) Il taglio dei costi necessario per avere i conti in equilibrio non può scaricarsi solo sul personale, ma deve riguardare l'intero perimetro della gestione.

4) La gestione degli esuberanti ed eventuali modifiche al contratto devono passare attraverso un confronto con i sindacati, che si deve svolgere in una sede governativa. Conseguentemente e coerentemente con questi principi, il 9 gennaio scorso abbiamo chiesto al management della compagnia di predisporre e portare a conoscenza del Governo un piano industriale validato dagli azionisti, che fosse in discontinuità con la gestione precedente, e soprattutto fosse in grado di soddisfare i

fabbisogni finanziari, conseguire il risanamento ed arrivare al rilancio dell'azienda. Il Governo ha anche immediatamente chiesto la cessazione di ogni iniziativa unilaterale della compagnia sul contratto di lavoro, e riportato l'azienda e il sindacato al tavolo di confronto nel perimetro del contratto nazionale.

Il piano presentato da Alitalia il 16 marzo prevede equity e linee di credito pari a complessivi 2 miliardi di euro, di cui circa 900 milioni a carico di Etihad e 1.100 milioni a carico degli azionisti e creditori finanziari italiani, in aggiunta a quanto sostenuto nel 2014, quando fu speso 1 miliardo e mezzo; aumento dei ricavi del 30 per cento e un EBIT positivo nel 2019; taglio dei costi complessivi pari a 1 miliardo di euro, concentrati per i due terzi sui costi diversi dal personale. Per quanto riguarda l'organizzazione il piano prevede circa 2 mila esuberanti concentrati sul personale di terra, e la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro per il personale con un taglio significativo delle retribuzioni. Gli azionisti e i creditori di Alitalia considerano un accordo con i sindacati su quest'ultimo punto come condizione necessaria per varare la manovra finanziaria: i tempi del negoziato sono pertanto molto compressi. Abbiamo immediatamente avviato i tavoli tecnici con un calendario serrato di incontri, che coinvolgono tre Ministeri, i sindacati e il management che sono attualmente in corso al Ministero dello Sviluppo Economico.

## ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-10768 Scuvera: Continuità produttiva e occupazionale della sede italiana della multinazionale statunitense Marvell Ltd.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito al quesito posto dall'Interrogante riguardo all'attuale situazione aziendale della Soc. Marvel Ltd di Pavia, in particolare sulla annunciata chiusura della stessa che porterà al licenziamento dei suoi 78 dipendenti.

Al riguardo, nel premettere che, attualmente, la questione risulta gestita dalla regione Lombardia, il Ministero dello Sviluppo Economico sta seguendo la vicenda mantenendo contatti con l'azienda ed è pronto a convocare un Tavolo di confronto, qualora i Vertici della stessa, ovvero le organizzazioni sindacali, ne facciano richiesta.

L'obiettivo è quello di trovare spazi che possano salvaguardare anche i posti di lavoro.

Per quanto comunicato dal Ministero del Lavoro, anch'esso in contatto con la Regione Lombardia – Airfl (Agenzia re-

gionale per l'istruzione la formazione ed il lavoro), ove è situata la sede legale ed operativa della Società e competente per ciò che riguarda la mediazione nella fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, che potrà essere avviata al termine della fase sindacale prevista per il 15 aprile p.v., risulta che la stessa società Marvel, per il tramite di Confindustria Pavia, ha avviato, in data primo Marzo u.s., una procedura di licenziamento collettivo per 78 dipendenti intendendo cessare tutte le attività produttive in Italia che vengono svolte esclusivamente per conto ed a beneficio della committente Marvel International limited.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto, aggiornerà il Parlamento sull'evoluzione della vertenza della Società Marvel Ltd di Pavia.

ALLEGATO 9

**5-09837 Vallasca: Risultati della prima fase del  
Roadshow Invest in Italy.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Tale interrogazione mi offre l'opportunità di presentare una delle iniziative poste in campo dal Governo nell'ambito delle politiche per incrementare il flusso di capitali esteri nel nostro sistema produttivo.

I Roadshow Globali « Invest in Italy » rientrano in un più ampio programma di comunicazione e promozione delle opportunità d'investimento offerte dal nostro Paese. Tale attività si concretizza nella partecipazione a fiere specializzate, nella divulgazione di informazioni attraverso pubblicazioni e siti web dedicati e nel lavoro svolto dagli uffici dell'Agenzia ICE in Italia e all'estero per la predisposizione di portafogli di offerta di interesse per l'investitore straniero.

In particolare, il Roadshow è strettamente legato al piano di potenziamento della rete estera ICE in funzione dell'attrazione investimenti. Dallo scorso anno, l'Agenzia sta lavorando all'apertura di Desk per l'attrazione degli investimenti esteri presso i propri uffici attivi nelle principali piazze finanziarie mondiali. I Desk operano nell'ambito della rete diplomatica e consolare italiana, realizzando un network per l'attrazione investimenti sul modello già adottato dalle best practice internazionali. I desk costituiscono delle vere e proprie antenne presso la comunità globale degli investitori, alimentandone l'interesse verso il nostro paese e accompagnando l'operatore estero fin dalle primissime fasi di contatto.

Per quanto possibile, le tappe del Roadshow per l'attrazione investimenti hanno finora seguito proprio l'apertura dei Desk, in modo da presentarli agli

investitori locali nel corso di eventi dal profilo istituzionale. Il primo Roadshow è stato organizzato in Turchia nell'ottobre 2015, toccando Ankara, Istanbul e Smirne, nell'ambito del progetto Turkish-Italian Cooperation, promosso dal MISE e dal MAE.

Complessivamente, durante le tappe finora organizzate:

hanno partecipato 649 operatori esteri e 147 operatori italiani;

sono stati organizzati 39 incontri G2B (Government-to-Business).

Anche grazie all'intervento di esperti e di rappresentanti di associazioni imprenditoriali, i Roadshow sono l'occasione per presentare il nostro Paese come destinazione ideale per realizzare investimenti nei diversi settori del manifatturiero, dei servizi e dell'immobiliare. Vari focus sono inoltre dedicati ad aspetti tecnici riguardanti le modalità di creazione d'impresa in Italia e gli adempimenti burocratici e fiscali per gli investitori esteri.

Dalla fine del 2015, altre tappe del Roadshow si sono tenute a Tokyo, New York, San Francisco, Londra, Singapore e, in ultimo, Dubai, lo scorso 20 settembre. I prossimi eventi, in linea con l'apertura programmata dei nuovi Desk ICE, si terranno a Pechino e Hong Kong.

Tra i settori dell'economia italiana che hanno suscitato maggiore interesse nel corso di questa prima fase del Roadshow rientrano l'immobiliare, le biotecnologie e le scienze della vita, l'automotive, la filiera della moda e l'agroalimentare. Attenzione particolare è stata dedicata anche al si-

stema delle startup italiane, imprese in cui l'apertura agli investitori è, generalmente, un elemento di strategia aziendale.

Riguardo alle criticità che gli investitori esteri riferiscono più frequentemente nella loro attività in Italia, il complicato rapporto con la nostra Pubblica Amministrazione è un tema ricorrente. Per l'investitore è molto difficile orientarsi tra i vari livelli di governance, Ministeri, Regioni, Enti Locali, e l'impossibilità di prevedere tempi certi per procedimenti amministrativi complessi è percepito come un rischio importante.

Da questo punto di vista, il Paese si è dotato di strumenti per semplificare il contatto con le Istituzioni. Il Comitato interministeriale per il coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, presieduto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è nato proprio con l'intento di favorire la sinergia tra le varie Amministrazioni, potendo intervenire su casi specifici, sbloccando quelle situazioni particolarmente critiche e tali da rallentare l'avvio dei progetti. In parallelo, il nuovo Dipartimento dell'Agenzia ICE dedicato all'attrazione degli investimenti è in grado di seguire l'investitore lungo l'intero ciclo di vita del progetto, sia nella fase di valutazione dell'opportunità che nella fase post-insediamento.

Quanto all'accenno che, in premessa, i Deputati interroganti fanno alle modalità con cui si realizzerebbero gli investimenti esteri in Italia, logicamente connesso all'ultimo quesito posto nell'interrogazione, è necessario anteporre alcune considerazioni.

È noto il divario che caratterizza il nostro Paese riguardo alla capacità di attrarre investimenti esteri. L'ultimo aggiornamento dell'annuale rapporto « Italia Multinazionale » fornisce alcune cifre sulla distanza con le altre economie europee:

lo stock di investimenti diretti esteri in entrata è in Italia pari al 18,5 per cento del prodotto interno lordo, contro una quota ben superiore di oltre il 30 per cento in Francia e in Germania e di quasi il 45 per cento in Spagna. Negli ultimi 25 anni, tale quota è cresciuta in tutta Eu-

ropa ma in Italia è ancora lontana dal superare il 20 per cento del PIL;

a livello di flussi, un indicatore da considerare con cautela perché presenta forti oscillazioni di anno in anno, nel 2015 gli IDE (Investimento Diretto all'Estero) in entrata in Italia ammontano a 20 miliardi di euro, contro i 43 della Francia e i 32 della Germania;

la distanza è ancora maggiore in termini di numero di progetti d'investimento diretto estero, cioè riferiti a iniziative che comportano nuova base produttiva e occupazione: 135 per l'Italia, 386 per la Spagna, 457 per la Francia e 712 per la Germania;

Chiaramente, il Governo è impegnato a creare le migliori condizioni di contesto affinché l'Italia possa offrire agli investitori esteri un ambiente favorevole all'avvio di progetti imprenditoriali innovativi e capaci di creare nuova occupazione, vincendo la competizione con altri sistemi-paese.

La strategia per raggiungere l'obiettivo si muove in diverse direzioni: dalla governance delle politiche di attrazione, dalle riforme di semplificazione del nostro sistema al coordinamento con le politiche regionali di attrazione, fino all'attivazione di programmi per favorire gli investimenti pubblici e privati, come il recente piano Industria 4.0.

Il Governo si è quindi dato una politica industriale e sostiene le imprese, soprattutto assecondando la vocazione manifatturiera del nostro tessuto produttivo e fornendo incentivi per investire in Italia. Ogni iniziativa mirante a supportare lo sviluppo industriale e ad attrarre nuovi investimenti dall'estero è, allo stesso tempo, volta a contrastare l'impoverimento del nostro potenziale produttivo.

In questo quadro, non vi è spazio per politiche pubbliche che sollecitino la vendita a operatori esteri di quote azionarie di importanti e storiche aziende italiane, come sembra suggerire l'interrogazione. L'acquisizione da parte di gruppi multi-

nazionali di marchi italiani è e deve rimanere attività d'impresa rispondente a sole logiche di sviluppo aziendale.

Il Governo deve invece vigilare affinché tali acquisizioni non si traducano in riduzione della nostra base industriale o in perdita di posti di lavoro, e anzi portino ad un'espansione delle attività svolte in Italia, e in particolare delle attività a maggior valore aggiunto. Il miglior modo per garantire questo risultato è, ancora, creare un contesto favorevole agli investimenti e alla crescita dell'occupazione, indipendentemente dalla nazionalità di riferimento del gruppo che investe. Da questo punto di vista, un'azienda è italiana se investe, crea lavoro e produce reddito in Italia.

Un discorso per molti versi analogo si può fare per gli investimenti di operatori internazionali nel nostro patrimonio immobiliare. La valorizzazione del settore Immobiliare (Real Estate) nel nostro Paese deve necessariamente passare anche attraverso i progetti dei grandi operatori internazionali.

Attraverso le acquisizioni si realizza la maggior parte degli IDE nei Paesi a più alto sviluppo, in particolare nel manifatturiero. Il criticare a priori ogni cessione di quote di capitale da imprenditori ita-

liani a investitori non italiani tende a descrivere questi ultimi come animati esclusivamente dalla volontà di conquistare nuovi clienti in Italia e sottrarre brand e tecnologie.

La realtà spesso dimostra il contrario: le aziende acquisite da un gruppo multinazionale vedono espandere il proprio fatturato, soprattutto all'estero, e le tecnologie e il know how sviluppati in Italia finiscono per essere ulteriormente valorizzati dalle logiche di sviluppo globale, ad esempio creando in Italia centri di competenza ed espandendo la capacità produttiva degli stabilimenti italiani per servire altre aziende del gruppo multinazionale.

Da questo punto di vista, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comitato interministeriale per gli investimenti esteri hanno già avuto modo di supportare progetti di multinazionali che prevedono di portare in Italia propri centri di eccellenza, divisioni strategiche e sedi operative, vincendo la competizione interna all'azienda su possibili altre collocazioni.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario garantire alle imprese globali certezza delle normative e una risposta coerente di tutte le Amministrazioni.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01194 Tripiedi, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo, 7-01235 Martelli e 7-01236 Tinagli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB) (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00232, 8-00233, 8-00234, 8-00235 e 7-01236) .....	192
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione Tripiedi 7-01194 approvata dalla Commissione) .....	198
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione Rizzetto 7-01226 approvata dalla Commissione) .....	201
ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione Airaudo 7-01229 approvata dalla Commissione) .....	203
ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della risoluzione Martelli 7-01235 approvata dalla Commissione) .....	205

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	193
ALLEGATO 5 (Parere approvato) .....	207

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechi (Seguito dell'esame e rinvio) .....	195
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (Seguito dell'esame e rinvio) .....	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-01194 Tripiedi, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo, 7-01235 Martelli e 7-01236 Tinagli: Salvaguardia dei**

**livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione. – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00232, 8-00233, 8-00234, 8-00235 e 7-01236).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Tripiedi



7-01194, Rizzetto 7-01226, Airaudo 7-01229 e Martelli 7-01235, rinviata nella seduta del 5 aprile 2017, e avvia la discussione della risoluzione Tinagli 7-01236.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, successivamente alla seduta del 5 aprile 2017, è stata presentata anche la risoluzione Tinagli 7-01236 che, vertendo sul medesimo oggetto delle risoluzioni già in discussione, verrà discussa congiuntamente ad esse.

Segnalato che la deputata Tinagli rinuncia ad illustrare il suo atto di indirizzo, avverte che, secondo quanto comunicato alla Presidenza, i testi delle risoluzioni Tripiedi 7-01194 Rizzetto 7-01226, Airaudo 7-01229 e Martelli 7-01235 sono stati riformulati a seguito dell'interlocuzione di carattere informale, avvenuta tra i presentatori e il Governo.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione Tripiedi 7-01194 (*vedi allegato 1*), sul nuovo testo della risoluzione Rizzetto 7-01226 (*vedi allegato 2*), sul nuovo testo della risoluzione Airaudo 7-01229 (*vedi allegato 3*), sul nuovo testo della risoluzione Martelli 7-01235 (*vedi allegato 4*) e sulla risoluzione Tinagli 7-01236.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione la nuova formulazione della risoluzione Tripiedi 7-01194.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Tripiedi 7-01194, che assume il numero 8-00232 (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione la nuova formulazione della risoluzione Rizzetto 7-01226, per le parti non assorbite dalla votazione precedente.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Rizzetto 7-01226, per le parti non assorbite dalla votazione precedente, che assume il numero 8-00233 (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione la nuova formulazione della risoluzione n. Airaudo 7-01229, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Airaudo 7-01229, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti, che assume il numero 8-00234 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione la nuova formulazione della risoluzione Martelli 7-01235, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Martelli 7-01235, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti, che assume il numero 8-00235 (*vedi allegato 4*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Tinagli 7-01236, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti.

La Commissione approva la risoluzione Tinagli 7-01236, per le parti non assorbite dalle votazioni precedenti.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 5 aprile 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 5 aprile, la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che il termine per l'esercizio della delega scade il 15 maggio 2017. Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Alessia Rotta, per l'illustrazione della sua proposta di parere sul provvedimento (*vedi allegato 5*).

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sull'opportunità di prevedere l'applicazione dei nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento secondo un criterio di progressività, con particolare riferimento agli accordi sindacali già conclusi. Sottolinea che tale previsione permetterebbe di dare soddisfazione alle richieste di accesso al pensionamento già presentate ma non ancora definite, evitando l'applicazione di bruschi inasprimenti dei requisiti, già maturati ai sensi della normativa vigente.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (MDP) si dichiara contrario all'adozione di provvedimenti che riguardano solo talune delle criticità che interessano la gestione spregiudicata dell'INPGI, essendo, a suo giudizio, preferibile, procedere in maniera più organica per riportare in equilibrio l'Istituto. Fa riferimento, per esempio, alla necessità di sopprimere il contributo di solidarietà imposto ai pensionati, che ritiene incostituzionale, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale in materia, e il cui gettito, a quanto gli consta, non verrebbe utilizzato, come invece dovrebbe, in favore dei colleghi ancora in attività.

Claudio COMINARDI (M5S), preannunciando il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice, osserva che il provvedimento mantiene le sperequazioni esistenti in favore del settore dell'editoria che, invece, avrebbe dovuto superare.

Segnala, inoltre, che la nuova normativa non assicura la stabilizzazione dei precari, così come invece era stati assicurato. Teme,

infine, che il perpetuarsi dei privilegi, unitamente alla gestione poco chiara del patrimonio immobiliare dell'INPGI, possa alla lunga ripercuotersi sulla generalità dei lavoratori, nel momento in cui fosse deciso l'assorbimento dell'Istituto previdenziale da parte dell'INPS.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordando che il contributo di solidarietà, cui faceva riferimento il collega Mottola, non è oggetto del provvedimento in esame, osserva che, se, da un lato, è vero che si mantiene nell'ordinamento l'istituto del prepensionamento, non previsto per la generalità dei lavoratori, è anche vero, d'altro lato, che il provvedimento determina un inasprimento dei requisiti richiesti, nella prospettiva di un allineamento con la disciplina generale. Inoltre, è innegabile che, per quanto riguarda la normativa riguardante la Cassa integrazione straordinaria, lo schema di decreto in esame introduce una decisa armonizzazione rispetto alle altre categorie di lavoratori.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (MDP) esprime il timore che le riforme adottate dall'INPGI in materia di accesso al pensionamento possano determinare scompensi analoghi a quelli prodottisi a seguito della riforma pensionistica del Ministro Fornero, ai quali, nella legislatura in corso, si sta cercando in tutti i modi di porre rimedio.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, osserva che la presidente dell'INPGI, da lei informalmente contattata, ha manifestato la sua piena disponibilità a fornire qualsiasi chiarimento richiesto dai deputati della Commissione, anche nell'ambito di una specifica audizione. Con riferimento, inoltre, all'osservazione del collega Mottola, rileva che la previsione di un'applicazione graduale dei nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento, sollecitata nella sua proposta di parere, è volta proprio a evitare l'introduzione di scalini troppo alti che impediscano, per un considerevole numero di anni, l'accesso al pensionamento di chi, a legislazione vigente, avrebbe già maturato i

requisiti. Infine, rispetto a quanto affermato dal collega Cominardi, sottolinea che le disposizioni del provvedimento sono in ogni caso volte a impedire che gli editori si avvalgano, mediante forme di collaborazione, di giornalisti già messi in quiescenza, limitando le possibilità di lavoro dei giovani, condannati al precariato.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (MDP) osserva che tali disposizioni impedirebbero alle grandi testate di avvalersi dell'apporto di grandi giornalisti per il solo fatto che sono stati ammessi al pensionamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, confermando che verranno presi contatti per lo svolgimento di un'audizione di rappresentanti dell'INPGI sulle problematiche generali inerenti la gestione dell'Istituto previdenziale, come già prospettato nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame della proposta di legge Atto Camera n. 4196 Gnechi, che dispone la modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, rinviato, da ultimo, nella seduta dello scorso 23 marzo. Ricorda che in quella seduta, il rappresentante del Governo aveva chiesto ulteriore tempo per dare modo al Governo di avere dall'INPS i dati aggiornati, richiesti sin dal 2 febbraio, relativi alle pensioni liquidate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, distinguendo tra i lavoratori e le lavoratrici, indicati, rispettivamente, dalla lettera a) e dalla lettera b) del medesimo comma 15-*bis*. Segnala, inoltre, di avere sollecitato al Ministro Poletti, con lettera in data 30 marzo, la trasmissione di tali informazioni.

Chiede quindi alla rappresentante del Governo se abbia indicazioni al riguardo.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI fa presente che, a seguito di ripetute interlocuzioni anche nel corso della giornata odierna, ha avuto assicurazioni circa l'imminente trasmissione da parte dell'INPS dei dati richiesti.

Renata POLVERINI (FI-PdL) giudica scandaloso il comportamento dell'INPS, che non appare in grado di gestire i dati dei lavoratori che, peraltro, sono tenuti dalla legge all'iscrizione presso l'Istituto previdenziale. Dopo avere ricordato di essere stata l'unica componente della Commissione ad esprimersi contro la nomina del prof. Boeri alla presidenza dell'INPS, in quanto privo, a suo giudizio, delle caratteristiche necessarie a ricoprire tale carica, invita il presidente Damiano e i colleghi della Commissione ad adottare una specifica iniziativa nei confronti del Governo, perché questo provveda a censurare l'inammissibile comportamento dell'Istituto e dei suoi vertici.

Marialuisa GNECCHI (PD), dopo avere ringraziato la sottosegretaria per l'impegno profuso, preannuncia la sua richiesta di svolgere, nel corso della prossima settimana, una nuova seduta della Commissione sul provvedimento al fine di acquisire i dati richiesti. Si dichiara indignata e scandalizzata della necessità di dovere ricorrere a una proposta di legge specifica volta all'interpretazione autentica di una norma già chiara, la cui piena attuazione è stata impedita dall'INPS attraverso circolari che hanno fortemente limitato. Ricorda che, già nella scorsa legislatura, erano state appostate risorse per permettere a 55.000 soggetti di accedere al pensionamento, sulla base dell'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tuttavia, molti degli aventi diritto non hanno potuto andare in pensione dal momento che l'INPS ha escluso dall'anzianità contributiva i periodi di maternità fuori del rapporto di lavoro, per le lavoratrici, e, addirittura, il periodo del servizio militare, per i lavoratori. Considerando che, anche in altri casi, l'INPS appare andare oltre i compiti che la legge gli assegna — cita, a tale proposito, l'introduzione di requisiti ulteriori per l'accesso all'istituto del cumulo dei periodi assicurativi — pretende che si ponga fine a tale situazione, mediante, eventualmente, l'adozione di opportune iniziative.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiarandosi d'accordo con i colleghi, trova la situazione estremamente imbarazzante, considerando che l'atteggiamento dell'INPS, che non fornisce i dati necessari per un corretto lavoro, impedisce, di fatto, al Parlamento di legiferare. Propone, pertanto, un'iniziativa unitaria dei gruppi della Commissione, che induca il Governo a fare pressione sull'INPS, al fine di ottenere al più presto i dati richiesti. Si tratta, oltretutto, di dare attuazione a una disposizione sulla cui adozione lui, al pari

delle colleghe Gneccchi e Polverini, si è molto speso durante la scorsa legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che lo scorso 4 aprile la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni informali con organizzazioni sindacali del pubblico impiego e della dirigenza medica. Quanto all'esame del provvedimento, segnala che il termine per la conclusione dell'esame e l'espressione del parere scade il 29 aprile 2017.

Ricorda che la richiesta di parere non è corredata dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, né dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, la Presidente

della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. A tale riguardo, segnala che l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata sancita nella seduta del 6 aprile 2017 e non è ancora stata trasmessa alle Camere.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**7-01194 Tripiedi, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo, 7-01235 Martelli  
e 7-01236 Tinagli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabi-  
limento Isolante K-Flex di Roncello (MB).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE TRIPIEDI 7-01194  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

L'Isolante K-Flex Spa è un'azienda italiana specializzata nella produzione di isolanti elastomerici per isolamento termico ed acustico. I prodotti e le soluzioni per l'isolamento K-Flex trovano applicazione nei settori più diversi: dall'edilizia ai trasporti, dal petrolchimico alle energie rinnovabili. L'azienda è *leader* di mercato a livello mondiale grazie alla qualità e all'innovazione tecnologica dei suoi prodotti ed è presente con circa 2.000 addetti in 60 Paesi ed 11 impianti produttivi localizzati in Italia a Roncello (MB), USA, Polonia, Russia, Malesia, Dubai, Cina (2 impianti), India, Regno Unito e Francia;

in data 30 gennaio 2017, sul sito « *ilgiorno.it* », veniva pubblicata la notizia che dal 24 gennaio 2017, i dipendenti della K-Flex sono in presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda per impedire l'ingresso dei camion e l'uscita di merce e macchinari perché temono che la proprietà voglia portare la produzione nello stabilimento in Polonia. Tale scelta metterebbe a rischio circa 250 posti di lavoro;

nell'articolo veniva specificato che, nell'ultimo incontro in Assolombarda, il fondatore e presidente del gruppo multinazionale, Amedeo Spinelli, ha assicurato che non esiste la volontà di licenziare e di abbandonare la Brianza, non convincendo però i propri dipendenti che hanno anzi affermato che l'azienda ha dichiarato che entro qualche mese lascerà lo stabilimento, delocalizzando in Polonia;

tale voce ha trovato conferma direttamente nelle parole dell'amministratore delegato di K-Flex Polonia, Bartłomiej Gröbner. In data 13 gennaio 2017, sul sito « *lodzkie.naszemiasto.pl* », lo stesso amministratore delegato ha dichiarato che i proprietari italiani di K-Flex hanno deciso di raddoppiare le dimensioni dello stabilimento di Wieleninie, portandolo dagli attuali 7,5 mila a 15 mila metri quadrati. Tali lavori sono iniziati a dicembre 2016, termineranno a metà giugno 2017, e renderanno operativo l'ampliamento dell'azienda a fine settembre-inizio ottobre 2017;

sempre per voce di Gröbner, tale investimento comporterà l'assunzione di circa 100 nuovi dipendenti, passando dagli attuali 272 a circa 350;

Gröbner ha poi trattato il tema di quali siano i mercati in cui opera l'azienda polacca, chiarendo che, oltre a Germania, Russia e Scandinavia, parte di quanto prodotto in Polonia viene esportato anche in Italia. Questo perché gli effetti della globalizzazione hanno portato i proprietari della K-Flex a una diminuzione della produzione in Italia e, soprattutto, a preferire la Polonia perché più facile produrre in tale Paese per il minor costo complessivo della mano d'opera. Inoltre, ha proseguito Gröbner, i costi di trasporto sono di circa il 20 per cento più bassi rispetto a quelli italiani;

prima dello scorso Natale, l'azienda ha cercato di smontare due grosse mac-

chine industriali per portarle in Polonia, azione non resa possibile dai lavoratori che lo hanno impedito;

per Matteo Moretti, della Filctem Cgil, l'atteggiamento dell'azienda è incomprendibile. Secondo il sindacalista che partecipa anche al presidio permanente, l'amministratore delegato Carlo Spinelli, nonostante il blocco della produzione non si è presentato al tavolo tra le parti coinvolte per comunicare ai lavoratori le scelte aziendali;

lo stesso Moretti ha dichiarato che si proseguirà con lo sciopero e che chiederà alle istituzioni di intervenire per il mantenimento dei circa 250 posti di lavoro, in funzione del fatto che l'azienda fa utili e continua ad espandersi in tutto il mondo;

i sindacati hanno ricordato che K-Flex, nonostante il bilancio ampiamente in utile, nel 2014 ha licenziato 44 lavoratori;

dall'inizio del presidio permanente fuori dalla fabbrica di Roncello, si sono svolti diversi incontri tra i lavoratori ed esponenti delle istituzioni presso la provincia di Monza e Brianza, in regione Lombardia, nella sede di Milano di Assolombarda e presso il Ministero dello sviluppo economico;

in data 11 febbraio 2017, veniva pubblicato sul giornale « *Il Cittadino* », una notizia riguardante la situazione di crisi della K-Flex dove veniva specificato che l'azienda, negli ultimi anni, ha ricevuto 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici, di cui uno a fondo perduto;

come riportato dal sito di informazione « *ilcittadinomb.it* » in data 14 febbraio 2017, nell'incontro tenutosi presso la sede di Milano di Assolombarda, la proprietà ha confermato di aver investito all'estero i 12 milioni di incentivi pubblici ottenuti negli ultimi anni;

in data 8 febbraio 2017, è stata trasmessa da Assolombarda all'agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il

lavoro, a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltem Milano Metropolitana, Ugl Chimici, Failc Confail e a L'Isolante K-Flex S.p.a., una lettera con oggetto il licenziamento collettivo per riduzione del personale dell'azienda;

nella lettera veniva indicato che la scrivente società K-Flex, ai sensi dell'articolo 24, comma 7 e 4, della legge n. 223 del 1991, si vedeva costretta a comunicare la necessità e l'urgenza di procedere ad una riduzione collettiva dei lavoratori della sede di Roncello, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per 187 dei 243 dipendenti complessivi;

le motivazioni dei licenziamenti fornite dall'azienda, riguardavano il fatto che il settore in cui opera ha fatto registrare negli ultimi anni una contrazione dell'attività produttiva causata dall'attestarsi della negativa situazione di mercato. Insieme a questo, il fatto che dei determinati tipi di prodotti dell'azienda non sono più risultati competitivi a causa degli eccessivi costi di trasporto e logistici ed ai lunghi tempi di consegna. Oltre a ciò, la crisi economica iniziata nel 2008 ha ulteriormente aggravato la situazione, portando l'azienda negli anni 2013 e 2014 a ricorrere allo strumento della cassa integrazione ordinaria per i lavoratori e, sempre nel 2014, al conseguente licenziamento collettivo per 44 lavoratori;

sempre nella lettera, veniva specificato che alla situazione di criticità attuale si sono aggiunte gravi problematiche qualitative, strutturali e di sicurezza riferite al sito di produzione di Roncello, alle quali non si è riuscito a rimediare con un reperimento di un'adeguata sede produttiva alternativa;

l'azienda non solo ha annunciato il licenziamento per 187 lavoratori, ma ha dichiarato che per gli stessi non vi è la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in quanto i procedimenti di licenziamento decisi non hanno carattere temporaneo bensì strutturale; che è da escludere il contratto di solidarietà che, mantenendo

inalterati i normali livelli di occupazione, non consente l'eliminazione dell'esubero che, come affermato dalla società, ha carattere irreversibile; ha inoltre comunicato che, per gli stessi motivi, da ultimo, non è neanche possibile il ricorso ad altre forme di flessibilità;

i firmatari del presente atto di indirizzo trovano del tutto ambiguo il comportamento della proprietà dell'azienda che, seppur con bilanci in attivo (K-Flex ha un bilancio dichiarato di 320 milioni di euro e punta ad arrivare a 500 milioni) e nonostante abbia ricevuto finanziamenti ministeriali, ha deciso di spostare i macchinari della sede di Roncello nel proprio sito polacco e procedere con l'assunzione di nuovi lavoratori in Polonia ma, al tempo stesso, di licenziare, con effetto immediato, tutti i lavoratori del sito italiano, senza possibilità alcuna di poter usufruire dei previsti ammortizzatori sociali. Va però sottolineato che risultano essere sempre più i casi di aziende, molte delle quali con bilanci in attivo, che riducono il numero dei propri lavoratori o decidono di chiudere in maniera definitiva i propri stabilimenti in Italia a causa delle scelte delle proprietà di delocalizzare all'estero,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di sollecitazione per un serio confronto presso il tavolo tecnico costituito in sede ministeriale con i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali, finalizzato alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, anche attraverso il ricorso agli opportuni ammortizzatori sociali;

nel caso non si riescano ad evitare i licenziamenti dei lavoratori del sito pro-

duttivo di Roncello, ad utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa vigente per la ricollocazione dei lavoratori;

ad assumere ogni iniziative di competenza volta a far sì che l'azienda attui una strategia di sviluppo a lungo termine, che ponga al centro delle priorità gli investimenti necessari per l'innovazione e la salvaguardia occupazionale del sito di Roncello;

ad assumere iniziative al fine di tutelare i livelli occupazionali e favorire, nel rispetto della normativa vigente, il mantenimento delle attività delle aziende sul suolo italiano.

(8-00232) « Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Pesco, Alberti, Villarosa, Zolezzi, De Rosa, Busto, Carinelli, Caso, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cecconi, Liuzzi, Manlio Di Stefano, D'Ambrosio, Sibilia, Di Battista, Luigi Di Maio, Ferraresi, L'Abbate, Grande, Scagliusi, Vacca, Gallinella, Gagnarli, Crippa, D'Uva, Brugnoretto, Businarolo, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Simone Valente, Spessotto, Castelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Petraroli, Frusone, Rizzo, Corda, Paolo Bernini, Dell'Orco, Massimiliano Bernini, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Toninelli, Battelli, Cozzolino, Daga, Sarti, Dieni, Basilio, Parentela, Vignaroli, De Lorenzis, Fico, Marzana, Bonafede, Nesci, Tofalo, Agostinelli, Colletti, Del Grosso, Cariello, Fraccaro, Dadone ».



## ALLEGATO 2

**7-01194 Tripiedi, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo, 7-01235 Martelli e 7-01236 Tinagli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE RIZZETTO 7-01226  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessi che:

L'Isolante K-Flex SpA è un'azienda italiana per la produzione e distribuzione di isolanti termici ed acustici nata nel 1989 a Roncello (MB), e che, attualmente, è presente a livello mondiale con nove impianti produttivi e sedi commerciali in quattordici nazioni;

nel mese di gennaio 2017 la K-Flex ha annunciato la propria decisione di licenziare i 187 lavoratori dell'impianto produttivo della provincia di Monza per delocalizzare la produzione nello stabilimento sito in Polonia e di mantenere in Italia unicamente attività di natura commerciale e di supporto logistico;

i dipendenti ai quali è stato comunicato il licenziamento sono in sciopero permanente dal 24 gennaio 2017, ma l'azienda ha già escluso la possibilità di ricollocamento del personale in esubero;

l'8 marzo 2017 il Ministro dello sviluppo economico, rispondendo a un atto di sindacato ispettivo sulla vicenda, ha ribadito che « K-Flex è una multinazionale che opera in dieci Paesi, con oltre 1.500 addetti, e non è pertanto un'azienda in crisi, come mostrano gli stessi bilanci che evidenziano tra l'altro investimenti in crescita »;

al fine di cercare una soluzione alla difficile situazione, il Ministero dello sviluppo economico ha attivato un tavolo di confronto con la partecipazione delle isti-

tuzioni del territorio e delle organizzazioni sindacali, ma il 15 marzo 2017 l'azienda ha disertato l'incontro per la seconda volta, affermando in una nota di non avere « novità da comunicare riguardo alla propria decisione di cessare l'attività produttiva del sito di Roncello già espressa e confermata nel corso dell'incontro del 3 marzo scorso » e annunciando l'intenzione di non partecipare all'incontro;

la questione della delocalizzazione dell'impianto di Roncello è aggravata dal fatto che l'azienda ha percepito, negli anni, oltre dodici milioni di fondi pubblici da investire in ricerca e sviluppo, e che avrebbe sottoscritto un impegno secondo il quale, nel 2017, nessun posto di lavoro sarebbe stato a rischio;

stando a quanto riferito in Aula della Camera dal Ministro dello sviluppo economico « Per quanto riguarda gli investimenti nel campo della ricerca e sviluppo, la società ha beneficiato di 7,7 milioni di agevolazioni; 5,1 milioni di euro su un progetto selezionato attraverso una procedura negoziale a sportello, finanziata con fondi della Cassa depositi e prestiti; 1,35 milioni di euro sul bando REACH ultimato; 1,2 milioni sul bando Horizon 2020 per un finanziamento agevolato non ancora erogato »;

di questi fondi, tuttavia, solamente 1,2 milioni a valere sul bando Horizon potranno essere revocati qualora venisse delocalizzato « in quanto l'attività di ricerca deve necessariamente essere svolta

in Italia», mentre «per i precedenti due strumenti agevolativi, sulla base dei regolamenti comunitari, non è previsto il mantenimento dell'attività produttiva in Italia a seguito della conclusione degli investimenti» e quindi non si può chiederne la restituzione all'azienda;

la K-Flex ha, inoltre, beneficiato di oltre venti milioni di euro di contributi erogati dalla Società italiana per le imprese all'estero, come confermato anche dal Ministro nel corso del suo suddetto intervento in Aula: «Tra il 2007 e il 2012 Simest ha supportato il processo di crescita internazionale di K-Flex attraverso la partecipazione a cinque operazioni di aumento di capitale, per 17,2 milioni, e attraverso un fondo di *venture capital* per 5 milioni destinati a Paesi strategici quali gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, l'India e la Malesia»;

il Ministro ha chiaramente affermato che «Il quadro di valutazione che emerge alla luce di queste considerazioni rende del tutto incomprensibile e non giustificata la decisione di cessare l'attività produttiva nello stabilimento italiano, quando, come risulta dagli accordi sottoscritti, vi erano impegni a non licenziare e ad avviare una riorganizzazione che avrebbe reso ancora più competitivo il sito»;

di fatto, però, non solo l'azienda K-Flex ha sfruttato gli incentivi economici offerti dallo Stato, seguendo logiche dettate unicamente dalla massimizzazione del profitto, senza rispettare gli impegni e senza tutelare i propri dipendenti, ma allo stato si rifiuta anche di sostenere qualunque trattativa con le istituzioni e le organizzazioni sindacali per il ricollocamento degli oltre centottanta esuberanti,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di sollecitazione per un serio confronto presso il tavolo tecnico costituito in sede ministeriale con i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali, finalizzato alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, anche attraverso il ricorso agli opportuni ammortizzatori sociali;

a verificare le modalità e le finalità con le quali sono stati spesi i contributi pubblici erogati alla K-Flex, accertandone la congruità rispetto all'impiego previsto dalle norme vigenti;

ad assumere iniziative al fine di tutelare i livelli occupazionali e favorire, nel rispetto della normativa vigente, il mantenimento delle attività delle aziende sul suolo italiano.

(8-00233)

« Rizzetto ».

## ALLEGATO 3

**7-01194 Tripiedi, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudò, 7-01235 Martelli  
e 7-01236 Tinagli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabi-  
limento Isolante K-Flex di Roncello (MB).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE AIRAUDO 7-01229  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

K-Flex è un'azienda italiana, *leader* nel mondo e specializzata nella produzione di isolanti elastomerici per isolamento termico ed acustico; conta 11 impianti produttivi ed oltre 2.000 dipendenti in 60 Paesi;

a fine gennaio 2017, la dirigenza della K-Flex ha annunciato la delocalizzazione della produzione dello stabilimento nel comune di Roncello (Monza e Brianza) della K-Flex, per trasferire macchinari e produzione in Polonia;

i dipendenti dello stabilimento di Roncello (Monza della Brianza) sono in presidio permanente dal 24 gennaio 2017 davanti la sede dell'azienda, per protestare contro la volontà della società di chiudere lo stabilimento italiano e trasferirlo in Polonia e impedire il trasferimento di merci e macchinari in Polonia;

in data 8 febbraio 2017 si è tenuto, presso il Ministero del sviluppo economico, un incontro sulla vertenza K-Flex, presieduto dal viceministro Teresa Bellanova, con la presenza delle organizzazioni sindacali e i rappresentanti della regione Lombardia. A questo incontro non ha partecipato alcun dirigente dell'azienda;

nonostante i richiami al senso di responsabilità, nell'incontro del 14 febbraio 2017, tenutosi presso la sede di Assolombarda, l'azienda attraverso il responsabile del personale, nonché membro

della famiglia proprietaria, Marta Spinelli, ha confermato i 187 licenziamenti annunciati e la volontà di trasferire la sede produttiva italiana, che impiega attualmente 250 lavoratori, nella sede polacca, della società, dove si starebbe procedendo all'ampliamento dello stabilimento;

la K-Flex non è una azienda in crisi e le ragioni del trasferimento sarebbero dettate da ragioni di mera convenienza economica e, nonostante abbia un bilancio in attivo già nel corso del 2014, ha proceduto a licenziare 46 lavoratori;

Isolante K-Flex avrebbe inoltre beneficiato, nel corso degli ultimi anni, a quanto riferiscono le organizzazioni sindacali, di 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici, finanziamenti sui quali la stessa viceministra Bellanova ha annunciato una istruttoria;

dal 2007 al 2012 la società Simest, del gruppo Cassa depositi e prestiti ha sostenuto il processo di crescita internazionale di K-Flex attraverso la partecipazione a 5 operazioni di aumento di capitale per 17,2 milioni di euro e attraverso un fondo di *venture capital* per 5 milioni di euro;

la K-Flex rappresenta una produzione di eccellenza e la decisione della delocalizzazione non rappresenterebbe solo la perdita gravissima di posti di lavoro e di professionalità elevate, ma priverebbe quel territorio proprio di una eccellenza che, in passato, oltretutto, ha beneficiato di finanziamenti pubblici an-

che finalizzati a mantenere tale Produzione di eccellenza in quel territorio; in tale contesto, la vertenza che riguarda la K-Flex non può e non deve risolversi in interventi relativi ad ammortizzatori sociali;

la dirigenza della K-Flex ha già avuto modo di dichiarare che a suo dire non vi è comunque la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in quanto si tratta di licenziamenti non temporanei ma a carattere strutturale e sono da escludere l'attivazione di contratti di solidarietà;

è opportuno che il Governo assuma iniziative di competenza per evitare che Isolante K-Flex delocalizzi l'impianto produttivo di Roncello al fine di garantire i livelli occupazionali attualmente presenti nel sito e, in tale contesto, tenuto conto dei 12 milioni di euro di contributi pubblici ricevuti dalla Isolante K-Flex e che assuma iniziative, anche di carattere normativo, affinché le aziende che ricevono finanziamenti pubblici siano tenute a perseguire l'obiettivo di mantenere la loro attività sul suolo italiano, evitando di delocalizzare gli stabilimenti all'estero;

appare ormai ineludibile affrontare la questione delle delocalizzazioni da

parte di aziende che non solo non versano in situazioni di crisi ed hanno bilanci in attivo, ma che hanno ricevuto consistenti contributi pubblici proprio per mantenere i livelli occupazionali e le produzioni di eccellenza nel nostro Paese, ed è ulteriormente grave che contributi pubblici possano essere utilizzati proprio per procedere a delocalizzare le produzioni;

non è più prorogabile la situazione sopra evidenziata ed occorre procedere anche con modifiche legislative al fine di ottenere il rimborso dei contributi pubblici erogati ad aziende che nonostante questi, o come accaduto per la K-Flex, procedano con licenziamenti e delocalizzazioni,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative di competenza nell'ambito del tavolo tecnico costituito in sede ministeriale, finalizzato alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali nel sito di Roncello;

ad assumere iniziative al fine di tutelare i livelli occupazionali e favorire, nel rispetto della normativa vigente, il mantenimento delle attività delle aziende sul suolo italiano.

(8-00234) « Airaudo, Placido, Daniele Farina ».

## ALLEGATO 4

**7-01194 Tripiedi, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo, 7-01235 Martelli  
e 7-01236 Tinagli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabi-  
limento Isolante K-Flex di Roncello (MB)**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE MARTELLI  
7-01235 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessi che:

Isolante K-Flex è un'azienda italiana specializzata nella produzione di isolanti elastomerici per isolamento termico ed acustico; conta 11 impianti produttivi ed oltre 2.000 addetti in 60 Paesi;

i dipendenti dello stabilimento di Roncello (Monza della Brianza) sono in presidio permanente dal 24 gennaio 2017 davanti la sede dell'azienda, per protestare contro la volontà della società di chiudere lo stabilimento italiano e trasferirlo in Polonia;

in data 8 febbraio 2017 si è tenuto presso il Ministero del sviluppo economico un incontro sulla vertenza K-Flex, presieduto dal vice Ministro Teresa Bellanova, con la presenza delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti della regione Lombardia. Tuttavia, l'incontro è stato disertato dall'azienda;

nonostante i richiami al senso di responsabilità, nell'incontro del 14 febbraio 2017 tenutosi presso la sede di Assolombarda, l'azienda, attraverso il responsabile del personale, nonché membro della famiglia proprietaria, Marta Spinelli, ha confermato i 187 licenziamenti annunciati e la volontà di trasferire la sede produttiva italiana, che impiega attualmente 250 lavoratori, nella sede polacca della società, dove si starebbe procedendo all'ampliamento dello stabilimento;

l'azienda non è in crisi e le ragioni del trasferimento sarebbero dettate da ragioni di mera convenienza economica;

Isolante K-Flex avrebbe inoltre beneficiato nel corso degli ultimi anni, a quanto riferiscono le organizzazioni sindacali, di 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici, finanziamenti sui quali la stessa vice Ministra Teresa Bellanova ha annunciato un'istruttoria;

in data martedì 7 marzo 2017 il gruppo parlamentare Articolo 1-Movimento Democratici e Progressisti ha presentato in riferimento a tale situazione l'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02852 per chiedere al Governo quali ulteriori iniziative di competenza intendesse assumere per evitare che Isolante K-Flex delocalizzi l'impianto produttivo di Roncello, garantendo al contempo i livelli occupazionali attualmente impiegati. Inoltre, tenuto conto dei citati 12 milioni di euro di contributi pubblici ricevuti dalla Isolante K-Flex, il gruppo parlamentare Articolo 1-Movimento Democratici e Progressisti ha chiesto all'Esecutivo quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda promuovere affinché le aziende che ricevono finanziamenti pubblici siano tenute a perseguire l'obiettivo di mantenere la loro attività sul suolo italiano, evitando di delocalizzare gli stabilimenti all'estero. In tale circostanza, il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, ha sottolineato il fatto di aver prontamente attivato un tavolo di confronto, con la partecipazione delle istitu-

zioni del territorio e delle organizzazioni sindacali, a fine di cercare una soluzione alla difficile situazione creata dall'annuncio di voler licenziare gli oltre 180 addetti alla produzione, mantenendo, in Italia, solo le attività commerciali di ricerca, nelle quali operano poco più di 50 persone, evidenziando come K-flex sia una multinazionale che opera in 10 Paesi, con oltre 1.500 addetti, e non è pertanto un'azienda in crisi come mostrano gli stessi bilanci che evidenziano tra l'altro investimenti in crescita;

tra il 2007 e il 2012 Simest ha supportato il processo di crescita internazionale di K-Flex attraverso la partecipazione a cinque operazioni di aumento di capitale, per 17,2 milioni, e attraverso un fondo di *venture capital* per 5 milioni destinati a Paesi strategici quali gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, l'India e la Malesia. Tali partecipazioni sono in parte rientrate a giugno 2015, per un totale di 5 milioni di euro; 9,2 milioni di euro rientreranno entro giugno di quest'anno e 8 milioni di euro tra giugno 2020 e giugno 2021;

come ben sottolineato anche dal rappresentante del Governo, il quadro di valutazione che emerge, alla luce di quanto precede, rende del tutto incomprensibile e non giustificata la decisione di K-Flex di cessare l'attività produttiva nello stabilimento italiano, quando, come risulta dagli accordi sottoscritti, vi erano impegni a non licenziare e ad avviare una riorganizzazione che avrebbe reso ancora più competitivo il sito;

occorre poi tenere conto del fatto che come emerge da alcune riviste economiche specializzate e dalla stampa nazio-

nale, le riflessioni sulla perdita di competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali sono da lungo tempo all'ordine del giorno; le imprese italiane spesso spostano la produzione in altri Paesi: le aziende che operano nei settori ad alta intensità di lavoro non specializzato cercano principalmente situazioni in cui il costo del lavoro sia minore. Quando si parla del costo del lavoro, non bisogna concentrarsi solo sul salario, perché ad esempio non sempre un salario molto basso coincide con un costo del lavoro molto basso. Infatti, nell'ultimo decennio oltre ventisette mila aziende italiane hanno delocalizzato la produzione all'estero, creando oltre 1,5 milioni di posti di lavoro esteri e lasciando allo Stato una fattura, da 15 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali. A ben vedere, soltanto il 10 per cento di queste aziende sono andate oltre i confini europei (soprattutto in Asia), mentre la restante parte sono rimaste in Europa, in Austria, Svizzera, Germania, ma anche in Polonia e nei Paesi balcanici i quali, nell'ultimo decennio, stanno dimostrando una forte potenzialità di crescita e appaiono sufficientemente stabili sotto l'aspetto istituzionale,

impegna il Governo

a valutare nell'ambito del tavolo tecnico costituito in sede ministeriale con i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali, le opportune iniziative volte alla ristrutturazione dello stabilimento di cui in premessa e alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

(8-00235) « Martelli, Ricciatti, Giorgio Piccolo, Zappulla ».

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. (Atto del Governo n. 406).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (Atto n. 406);

considerato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera *a*), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con cui il Governo è stato delegato, tra l'altro, a disporre l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti, nella direzione di un allineamento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai prepensionamenti con la disciplina generale del sistema pensionistico, nonché a rivedere la procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

rilevato che l'articolo 1, introducendo l'articolo 25-*bis* nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede una tendenziale estensione al settore dell'editoria della disciplina generale della cassa integrazione guadagni straordinaria, individuando, quali destinatari del trattamento, i giornalisti professionisti, i pubblicitari, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampe a diffusione nazionale, nonché i dipendenti

delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;

osservato, in particolare, che il medesimo articolo 1 identifica le causali per il riconoscimento del diritto al trattamento di integrazione salariale nella riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi, nella crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o del ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche non continuativi, nonché nel contratto di solidarietà;

considerato che il provvedimento introduce, in linea con la disciplina di carattere generale, un limite di durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, mentre la disciplina vigente non prevede limiti temporali alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale;

osservato che il comma 7 del nuovo articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 introduce nuove forme di finanziamento dei trattamenti, ponendo in capo ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici dei quotidiani e delle agenzie di stampa il versamento dei contributi ordinario e addizionale di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 5 del medesimo decreto n. 148, mentre ai giornalisti viene richiesto il versamento del solo contributo addizionale di cui all'articolo 5;

rilevato che il comma 10 del nuovo articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati di bilancio nel biennio antecedente alla domanda di integrazione, delle modalità di applicazione della nuova disciplina e della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia, introducendo misure che, secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata allo schema, determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in cui si potrà richiedere l'integrazione salariale straordinaria;

osservato che l'articolo 2 introduce disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, prevedendo, in particolare, per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, l'elevazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, aumentando il limite minimo contributivo da 18 a 25 anni, adeguato, in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo previsto in via generale per l'aggiornamento dei requisiti pensionistici, e sostituendo il requisito anagrafico di 58 anni con la condizione di un'età che preceda al massimo di cinque anni la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI relativo ai giornalisti professionisti dipendenti;

considerato che la relazione tecnica evidenzia che i nuovi parametri contenuti nella disposizione determineranno un minore accesso ai prepensionamenti, in linea con quanto richiesto dai criteri direttivi della delega di cui alla legge n. 198 del 2016;

ritenuto che, nel suo complesso, il provvedimento individua soluzioni equili-

brate, volte a contemperare l'esigenza di assicurare un'adeguata tutela ai lavoratori del settore editoriale, che ha sofferto negli ultimi anni le conseguenze sul piano finanziario e occupazionale della congiuntura economica avversa, con quella di omogeneizzare la disciplina applicata nel settore con quella di carattere generale;

osservato che, al di là delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si pone l'esigenza di verificare, su un piano generale, l'andamento delle gestioni previdenziali di pertinenza dell'INPGI, anche al fine di valutare se le riforme recentemente adottate siano in grado di garantire l'equilibrio e la sostenibilità finanziaria di tali gestioni nel medio-lungo periodo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

anche al fine di evitare incertezze interpretative, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in modo espresso che la disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 1 dello schema, si applica anche ai dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali periodici, nei termini previsti per i dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'applicazione dei nuovi requisiti previsti dall'articolo 2 per l'accesso al pensionamento secondo un criterio di progressività, con particolare riferimento agli accordi sindacali già conclusi;

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, al fine di precisare, nell'ambito dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che resta fermo anche quanto previsto dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403).	
Vincenzo Manes, esperto della materia .....	209
Rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore .....	209

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante**

**approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403).**

**Vincenzo Manes, esperto della materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.25.

**Rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.45.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL, Confsal Pesca, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare, Arci Pesca FISA-Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) .....	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	210
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..	210
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	212
ALLEGATO 2 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	213

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 aprile 2017.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL, Confsal Pesca, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare, Arci Pesca FISA-Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.15 alle 16.20.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo.

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 15 marzo scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, hanno espresso parere favorevole le Commissioni Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive e Affari sociali; hanno espresso parere favorevole con osservazione le Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Politiche dell'Unione europea; ha infine espresso parere favorevole con condizione la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nella giornata odierna, la Commissione Giustizia ha infine espresso parere favorevole.

Come anticipato in sede di Ufficio di presidenza, avverte che la Commissione Bilancio non ha espresso il prescritto parere. Tenuto conto che la Commissione si trova di fronte all'esigenza di concludere l'esame in sede referente in considerazione dell'avvio dell'esame in Assemblea previsto per martedì 18 aprile, la Commissione Bilancio renderà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Avverte altresì che la relatrice ha presentato due emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Alessandra TERROSI (PD) illustra gli emendamenti 8.100 e 13.100 (*vedi allegato 1*), che recepiscono, rispettivamente, un'osservazione della XI Commissione e un'osservazione della XIV Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.100 e 13.100 della relatrice.

Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento 8.100 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 8.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento 13.100 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 13.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, presidente, avverte che la relatrice ha proposto alla Commissione le seguenti correzioni di forma riferite al testo risultante dall'esame delle proposte emendative, che sono esclusivamente volte ad assicurare una migliore redazione tecnica del testo, senza incidere sugli aspetti sostanziali dello stesso (*vedi allegato 2*).

Tale proposta di correzioni di forma sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Luca SANI, presidente, pone in votazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, presidente, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice Terrosi a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera quindi di conferire alla relatrice Terrosi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luca SANI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.25.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 8.

*Al comma 1, dopo le parole: con decreto da emanare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e*

\* **8. 100.** La Relatrice.

ART. 13.

*Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: agli agricoltori che producono sementi aggiungere le seguenti: biologiche*

\* **13. 100.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:* La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti;

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola:* soggetti *con la seguente:* organismi *e le parole:* filiere chiuse *con le seguenti:* filiere biologiche;

## ART. 4.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole:* gli indirizzi da proporre al Ministro nonché;

## ART. 5.

*Al comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole:* utilizzando strumenti a tal fine dedicati *con le seguenti:* mediante programmi e misure;

## ART. 7.

*Al comma 2, lettera d), ultimo periodo, sostituire la parola:* ristoro *con la seguente:* corrispettivo.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e mettono a disposizione i loro terreni;

## ART. 9.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo

18 maggio 2001, n. 228, nei quali sia significativa *con le seguenti:* nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significative: ;

*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole:* più contenuti *con la seguente:* congrui;

*Al comma 4, sostituire le parole:* che ricadono nell'ambito del distretto biologico possono costituire *con le seguenti:* che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono;

*Al comma 7, dopo le parole:* le Regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome di Trento e di Bolzano;

## ART. 12.

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* « 11-bis. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole di cui al comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo delle suddette sanzioni è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole. ».

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e rinvio</i> ) .....	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.05.**

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Franco MAGGIO, *Direttore Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, svolge alcune osservazioni e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	215
------------------------------------	-----

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 16.10.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del presidente dell'Organizzazione « Sea-Eye », Michael Buschheuer (*Svolgimento e conclusione*) ..... 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 217

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

##### La seduta comincia alle 8.30.

**Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.**

**Audizione del presidente dell'Organizzazione « Sea-Eye », Michael Buschheuer.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Michael BUSCHHEUER, *presidente di « Sea-Eye »*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazioni, alle quali risponde Michael BUSCHHEUER, a più riprese, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Riccardo MAZZONI (AL-A), Luis Alberto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE) e Paolo ARRIGONI (LNA).

Risponde Michael BUSCHHEUER, *presidente di « Sea-Eye »*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo alcune richieste di precisazione, a più riprese, di Laura RAVETTO, *presidente*, e dei senatori Riccardo MAZZONI (AL-A) e Paolo ARRIGONI (LNA), risponde a più riprese Michael BUSCHHEUER, completando il suo intervento.



Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto Col. ing. Gioacchino Paolucci ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	218
Esame testimoniale dell'RSPP dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto Ass. tecn. Silvestro Campana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	219

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma Col. ing. Giulio Botto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	219
Esame testimoniale dell'RSPP dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma Ten. Col. ing. Massimo Piazza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	220

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Esame testimoniale del Direttore dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto Col. ing. Gioacchino Paolucci.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati

istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Col. ing. Gioacchino Paolucci, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminar-

mente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Col. ing. Paolucci una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Gioacchino PAOLUCCI, *Direttore dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Donatella DURANTI (MDP), Paolo COVA (PD), Paola BOLDRINI (PD), Luigi LACQUANITI (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Col. ing. Gioacchino Paolucci per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo esame testimoniale all'ordine del giorno.

**Esame testimoniale dell'RSPP dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto Ass. tecn. Silvestro Campana.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del signor Silvestro Campana, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti

indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge all'assistente tecnico Campana una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Silvestro CAMPANA, *RSPP dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il signor Silvestro Campana per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta di esame testimoniale.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Esame testimoniale del Direttore dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma Col. ing. Giulio Botto.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Col. ing. Giulio Botto, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del per-

sonale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Col. ing. Botto una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Giulio BOTTO, *Direttore dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Diego ZARDINI (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Col. ing. Giulio Botto per il contributo fornito ai lavori della Commissione e passa al successivo esame testimoniale all'ordine del giorno.

**Esame testimoniale dell'RSPP dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma Ten. Col. ing. Massimo Piazza.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1

della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del signor Silvestro Campana, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Ten. Col. ing. Piazza una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Massimo PIAZZA, *RSPP dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Ten. Col. ing. Massimo Piazza per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta di esame testimoniale.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	221
Audizione del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Simona Montesarchio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	221

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sul canale *web-tv* attraverso segnale audio-video originariamente destinato al circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione**

**digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Simona Montesarchio.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Simona Montesarchio, accompagnata da Valter Lanciotti, *docente comandato presso l'Ufficio VI Innovazione digitale*, e Giovanni Caprioli, *docente comandato presso l'Ufficio VI Innovazione digitale*, che ringrazia della presenza.

Simona MONTESARCHIO, *Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Federico D'INCÀ (M5S), Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Simona MONTESARCHIO, *Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, e Valter LANCIOTTI, *docente comandato presso l'Ufficio VI Innovazione digitale*, rispondono ai que-

siti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di  
degrado delle città e delle loro periferie**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 223

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza  
del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14.35 alle 15.15.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati .....	7

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	8
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.	8
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17



Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	20
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	32
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	44
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
Sull'ordine dei lavori .....	26

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29

### INTERROGAZIONI:

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori .....	30
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia .....	31
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49

## III Affari esteri e comunitari

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia, Erik Vilstrup Lorenzen ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

## IV Difesa

### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	52
Sull'ordine dei lavori .....	52
Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	57

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	55
Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	55

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta il 3 aprile 2017 a Taranto per visitare la portaerei della Marina militare « G. Garibaldi » e per incontrare l'Ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Comandante dell'operazione EUNAVFOR MED <i>Sophia</i> .....	56
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni del presidente)</i> .....	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009)</i> .....	91
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione presentata dalla rappresentante del Governo)</i> .....	104
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	63
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	63
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)</i> .....	110
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 1013 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	66
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	67
<i>ALLEGATO 4 (Relazione tecnica)</i> .....	118
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	67
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i> .....	122

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	77

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	83
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	86
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	88
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
AVVERTENZA .....	90
<b>VI Finanze</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-11104 Sottanelli: Questioni relative alla locazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un immobile sito in Roma .....	128
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-11106 Gebhard: Inclusione degli avvocati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali .....	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	143
5-11107 Zoggia: Iniziative per scongiurare l'aggravarsi della crisi della Banca popolare di Vicenza .....	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	145
5-11108 Paglia: Motivi del ritardo nell'effettuazione degli indennizzi forfettari in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cassa di Risparmio di Chieti .....	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	147
5-11109 Ruocco: Mantenimento dell'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove essa è ubicata entro 18 mesi dall'acquisto .....	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	148
5-11110 Moretto: Iniziative per risolvere il contenzioso relativo alla demanialità di talune aree del delta del Po .....	129
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	150

## SEDE REFERENTE:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	130
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Pratavia, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, e C. 4410, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale .....	140
AVVERTENZA .....	140

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del CONI e di federazioni nazionali, nell'ambito dell'esame del progetto di legge recante Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato .....	151
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i> ) ....	151
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	154

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	152
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	155
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	155
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	158
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	159

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, atto n. 401, di	
---	--

rappresentanti del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano .....	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	158

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10846 Tullo: Per una determinazione del prezzo dei biglietti di Trenitalia per il trasporto regionale basato sulla effettiva distanza chilometrica percorsa .....	161
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	166
5-11117 Gregori: Aumento della dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, finalizzato al miglioramento della qualità del trasporto pendolare ferroviario ...	161
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	167
5-11118 Catalano: Autorizzazioni per servizi automobilistici interregionali di competenza statale rilasciate a raggruppamenti di imprese .....	161
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	168
5-11119 Spessotto: Possibile acquisizione da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato di Anas SpA .....	162
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	169
5-11120 Biasotti: Modalità di revisione dei mezzi pesanti .....	162
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	170
5-11121 Mognato: Transito delle grandi navi presso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca di Venezia .....	162
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	171
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	163
<i>ALLEGATO 7 (Nota depositata dal sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro)</i> .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	165

## X Attività produttive, commercio e turismo

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	175
5-11053 Ricciatti: Modifica della legge di riforma delle camere di commercio .....	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	179
5-11054 Vignali: Esclusione degli operatori turistici dagli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 232/2016 .....	175
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	180
5-11055 Galgano: Revoca dell'autorizzazione alla società Area Spa .....	175
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	181
5-11056 Allasia: Misure concorrenziali nell'ambito del mercato dell'energia elettrica .....	176
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	182
5-11057 Benamati: Iniziative per favorire una positiva evoluzione della politica commerciale tra USA e UE .....	176
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	184
5-11111 Civati: Ritiro del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 .	176
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	186

5-11112 Crippa: Piano industriale e ricapitalizzazione di Alitalia .....	177
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	187
INTERROGAZIONI:	
5-10768 Scuvera: Continuità produttiva e occupazionale della sede italiana della multinazionale statunitense Marvell Ltd .....	177
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	188
5-09837 Vallasca: Risultati della prima fase del <i>Roadshow Invest in Italy</i> .....	177
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) .....	189
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Cresme Ricerche nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final) .....	178
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
RISOLUZIONI:	
7-01194 Tripiedi, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo, 7-01235 Martelli e 7-01236 Tinagli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB) ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00232, 8-00233, 8-00234, 8-00235 e 7-01236</i> ) .....	192
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione Tripiedi 7-01194 approvata dalla Commissione) .....	198
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione Rizzetto 7-01226 approvata dalla Commissione) .....	201
ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione Airaudo 7-01229 approvata dalla Commissione) .....	203
ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della risoluzione Martelli 7-01235 approvata dalla Commissione) .....	205
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Atto n. 406 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	193
ALLEGATO 5 (Parere approvato) .....	207
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	195
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403).	
Vincenzo Manes, esperto della materia .....	209
Rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore .....	209

**XIII Agricoltura**

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL, Confsal Pesca, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare, Arci Pesca FISA-Federazione italiana sport e ambiente, Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) .....	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	210
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..	210
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	212
ALLEGATO 2 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	213

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e rinvio</i> ) .....	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	215
------------------------------------	-----

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del presidente dell'Organizzazione « Sea-Eye », Michael Buschheuer ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	217

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI**

**ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto Col. ing. Gioacchino Paolucci ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	218
Esame testimoniale dell'RSPP dello Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto Ass. tecn. Silvestro Campana ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	219

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Direttore dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma Col. ing. Giulio Botto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	219
Esame testimoniale dell'RSPP dello Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma Ten. Col. ing. Massimo Piazza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	220

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	221
Audizione del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Simona Montesarchio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	221

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	223
---	-----



XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Mercoledì, 12 aprile 2017. – Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.*

### **La seduta comincia alle 15.**

Michele NICOLETTI, *presidente*, ha ritenuto di convocare la riunione in vista della prossima Sessione di Strasburgo, che si preannuncia particolarmente delicata su alcune questioni. In particolare la corruzione ed il tema della visita in Siria del Presidente Agramunt.

Sul primo tema, il *Bureau* ha deciso all'unanimità di avviare un'indagine sui fatti di corruzione denunciati sia da alcune ONG che dalla Procura di Milano.

Alcuni profili riguardano anche le modalità di comportamento di alcuni parlamentari, che danneggiano la credibilità dell'Istituzione. Molti Ambasciatori hanno posto la questione in seno al Comitato dei Ministri. In un primo momento era stata decisa l'istituzione di una Commissione esterna ed era stato preparato un memorandum in tal senso. Tale atto ha però suscitato perplessità ed è stato quindi dato mandato al Comitato dei Presidenti di valutare una proposta diversa, in quanto non c'è stato accordo sull'ipotesi di istituzione di un organo esterno. Sul tema ci sono state prese di posizione anche da parte di alcune delegazioni.

Quanto alla visita in Siria, sembra che sia stata organizzata dalla Federazione russa e dalla sua Delegazione al Consiglio d'Europa. A questa missione ha partecipato il Presidente Agramunt, nonché il

capogruppo Alde Xuclà e il presidente della Commissione giuridica Destexhe. Naturalmente nessuno ne ha saputo nulla preventivamente e la visita – è stato poi affermato dal Presidente Agramunt – ha avuto carattere privato. Al riguardo ci sono state molte prese di posizione e richieste di chiarimenti in merito al finanziamento della visita, ai suoi risultati e alle sue ragioni. Successivamente la situazione internazionale, come è noto, si è anche aggravata. La preoccupazione sta diventando così alta che alcuni componenti l'Assemblea potrebbero essere portati a chiedere le dimissioni del Presidente, anche se, come è noto, non esiste un vero e proprio strumento giuridico da attivare.

Un'ultima questione da sottolineare è quella relativa alla Turchia ove si svolgerà, il prossimo 16 aprile, un delicato referendum costituzionale. Parte dell'Assemblea vorrebbe l'attivazione di una procedura di monitoraggio nei confronti del Paese. L'Ambasciatore turco, da lui incontrato, ha espresso forte preoccupazione ove tale decisione fosse realmente assunta dall'Assemblea.

Comunica inoltre che è stata organizzata la visita a Strasburgo della scuola vincitrice del concorso NO HATE, promosso su iniziativa dell'onorevole Sante-rini.

Ricorda anche che è in esame dinanzi alle Commissioni I e III una proposta di legge, che molti componenti la Delegazione hanno firmato, per definire il ruolo delle

Delegazioni anche con riferimento all'attuazione delle sentenze della Corte di Strasburgo.

Informa la Delegazione che è prevista una visita in Italia, il 10-12 maggio prossimi, del parlamentare greco Varvitsiotis, che in qualità di relatore per la Commissione migrazioni del rapporto su «Le implicazioni sui diritti umani della risposta europea alle migrazioni nel Mediterraneo» ha chiesto di incontrare dei responsabili governativi, nonché di visitare l'*hotspot* di Pozzallo (Ragusa).

Ricorda le iniziative della Delegazione già svolte: la stampa del volume degli atti della Conferenza CEDU svoltasi a dicembre 2016, il seminario organizzato l'1 e 2 febbraio dall'onorevole Cimbro sul rapporto «Giovani contro la corruzione», il seminario organizzato il 16 marzo dall'onorevole Centemero sulla «Democrazia paritaria», il convegno organizzato il 23 marzo dall'onorevole Santerini sulla presentazione degli esiti del concorso NO HATE per le scuole.

Ricorda infine, tra le future iniziative della Delegazione, la riunione della Commissione uguaglianza e non-discriminazione, che si terrà a Milano i prossimi 18 e 19 maggio.

Il deputato Andrea RIGONI (PD) condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente per la crisi che sta vivendo il Consiglio d'Europa.

I casi di corruzione e la visita in Siria del Presidente Agramunt, seguita dalla grave crisi internazionale, il protrarsi dell'astensione della Russia dai lavori dell'Assemblea, l'apertura di una procedura di monitoraggio nei confronti della Turchia, elemento dal quale potrebbe scaturire l'astensione dai lavori anche da parte della Delegazione turca, le richieste di dimissioni, dimostrano la necessità di trovare una soluzione condivisa per una pacificazione interna. Ritiene quindi che si debba trovare una conciliazione ed evitare *escalation*. Rispetto al caso turco ritiene che si dovrebbe mettere finalmente mano al ruolo ed alle funzioni della Commissione Monitoraggio, la cui grande maggioranza è

composta, essendo la nomina effettuata dai gruppi politici, da parlamentari appartenenti a Paesi essi stessi sottoposti a procedure di monitoraggio e post monitoraggio. Questo meccanismo rende poco credibile l'operato della Commissione. Si dovrebbe quindi avviare un processo di revisione delle funzioni di tale Commissione. Non sfugge del resto l'importanza strategica e politica connessa alla tenuta del Paese Turchia. Ritiene in conclusione che la situazione non debba sfuggire di mano.

La senatrice Adele GAMBARO (ALA) condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi. Ritiene che la Delegazione debba però esprimere la sua posizione in merito alla citata visita in Siria.

La deputata Maria Edera SPADONI (M5S) non condivide l'idea di esprimere una posizione comune della Delegazione parlamentare rispetto alla visita. Il momento è delicato e ognuno ha le sue posizioni. Ci sono Paesi di cui si può «parlare» ed altri Paesi «di serie A» come l'Arabia Saudita, che bombarda lo Yemen senza che nessuna dica niente. Per quanto riguarda la Turchia da un lato vengono devolute risorse ingenti, dall'altro ci si volta dall'altra parte in merito al non rispetto dei diritti umani. Anche in questo caso c'è la tendenza ad adottare un doppio standard.

La deputata Deborah BERGAMINI (Forza Italia) concorda con il collega Rigoni. Molti nodi in questo momento stanno arrivando al pettine. Oggi c'è un'occasione nella quale si deve ribadire il primato della politica che purtroppo è venuto a cedere dinanzi alla burocrazia politica. Quest'ultima è un'altra cosa e spesso trascina verso tesi precostituite. Raccomanda quindi la massima prudenza prima di prendere posizioni, senza magari avere tutti gli elementi di valutazione. La Delegazione italiana può quindi svolgere, anche per la sua tradizione culturale, un grande ruolo.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) ritiene, rispetto alla tutela dei diritti umani, che debba essere valutato quale sia il modo migliore di porsi verso Paesi come la Turchia e la Federazione russa. Il Consiglio d'Europa non può non chiedersi cosa avviene nell'ambito di questi Paesi, altro conto è cosa avviene nell'Arabia Saudita che non è membro del Consiglio d'Europa! Si chiede cosa pensi la Spagna della visita del suo Presidente in Siria, forse si dovrebbe partire da questo.

Il senatore Luis Alberto ORELLANA (Misto) sul tema della corruzione, ritiene che si debba adottare la massima prudenza. L'idea di un'indagine esterna sembra abbastanza convincente. Quanto alla visita in Siria, osserva che i russi hanno sempre apertamente dichiarato di voler promuovere visite in Siria per combattere la propaganda, secondo loro di disinformazione, in atto nei Paesi occidentali. Il fatto di svolgere la predetta visita resta quindi una scelta politica da rispettare, va però considerato se sia trattato di una visita privata o presidenziale. È questo l'elemento da verificare.

Il senatore Francesco Maria AMORUSO (ALA) condivide l'osservazione del collega Orellana in merito all'opportunità di chiarire se la visita sia stata presidenziale o privata, ma il fatto di voler andare in

Siria, dove peraltro si è lui stesso recato in una diversa occasione, non può essere condannato. La questione non doveva neanche sorgere.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo. Ribadisce le preoccupazioni sulle sorti dell'Istituzione, che rischia di essere indebolita dall'assenza della Delegazione russa e dalla potenziale assenza di quella turca. Ritiene dunque importante l'elemento emerso in Delegazione di far prevalere la stabilità nel senso della continuità. Forse sarebbe stato auspicabile chiarire subito, da parte del Presidente Agramunt, la natura privata della visita. Al riguardo ci sarà comunque un chiarimento all'interno dei gruppi. Ritiene che la soluzione della Commissione esterna sul tema della corruzione non possa più tornare indietro. Quanto al tema dell'eventuale monitoraggio nei confronti della Turchia, osserva che una fase di riflessione sul ruolo e la funzione della Commissione sarebbe auspicabile.

La deputata Milena SANTERINI (PD) propone che la Delegazione si attivi, con l'organizzazione di un seminario, sul tema dell'educazione civica nelle scuole.

**La seduta termina alle 16.10.**

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0008220\*